



Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Disposizioni nazionali in materia di fondi di esercizio e programmi operativi delle Organizzazioni di produttori e loro associazioni del settore delle patate previsti dall'intervento settoriale "patate" del Piano strategico della PAC (PSP).

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 992/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO il regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, in particolare l'articolo 42, lettera f), che stabilisce come ambiti di applicazione del regolamento anche i settori comprendenti i prodotti elencati nell'allegato VI, tra i quali le patate;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

CONSIDERATO che nel Piano strategico della PAC italiano (PSP), di cui al titolo V, capo II, del regolamento (UE) 2021/2115, redatto in conformità dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 e inviato, in data 31 dicembre 2021, a norma del medesimo regolamento, mediante il sistema elettronico per lo scambio sicuro di informazioni denominato «SFC2021», alla Commissione europea UE per la prevista approvazione, è stato deciso dalla autorità Italiane di destinare parte del 3% delle risorse dei pagamenti diretti al settore delle patate;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

VISTO il regolamento delegato (UE) 2023/330 della Commissione del 22 novembre 2022 che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2022/126 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027



Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

VISTA la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'articolo 4, che consente di adottare con decreto provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti a norme comunitarie di settore;

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modifiche e integrazioni, concernente orientamento e modernizzazione del settore agricolo;

VISTO il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, che detta norme in materia di regolazione dei mercati, e in particolare l'articolo 3, comma 1, relativo alle forme giuridiche societarie che le organizzazioni di produttori devono assumere ai fini del relativo riconoscimento;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 febbraio 2016, n. 387, concernente disposizioni nazionali in materia di riconoscimento, controllo, sospensione e revoca delle organizzazioni di produttori, ai sensi dell'articolo 152 e seguenti del regolamento (UE) 1308/2013;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo 31 gennaio 2019, n. 1108, concernente "Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento, controllo, sospensione e revoca delle associazioni di organizzazioni di produttori ai sensi del Regolamento (UE) 1308/2013 e s.m.i. e del decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102 e di modifica del DM 387 del 3 febbraio 2016";

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 29 settembre 2022 n. 480156 recante "Disposizioni nazionali in materia di fondi di esercizio e programmi operativi delle Organizzazioni di produttori e loro associazioni del settore delle patate";

ACQUISITA l'intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 21 settembre 2023

DECRETA:

TITOLO I

Disposizioni introduttive

Articolo 1

(Definizioni)

1. Fatte salve le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'articolo 3 del Reg. (UE) 2021/2115, ai fini del presente decreto si intende per:
 - a) "Ministero": il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
 - b) "AGEA": l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
 - c) "Organismo pagatore": l'Organismo pagatore competente per territorio, riconosciuto ai sensi delle vigenti norme nazionali e Agea Organismo Pagatore;
 - d) "Regione": la Regione o la Provincia autonoma nel cui territorio l'Organizzazione di



Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

- produttori o l'Associazione di Organizzazioni di produttori realizza il maggior valore di produzione commercializzata;
- e) "SIAN": portale di erogazione dei servizi digitali del Sistema Informativo Agricolo Nazionale;
 - f) "OP", "AOP": rispettivamente le organizzazioni di produttori riconosciute e le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 in applicazione del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 febbraio 2016, n. 387 e successive modifiche e integrazioni;
 - g) "Regolamento di base": il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021;
 - h) "Regolamento delegato": il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021;
 - i) "Ente caritativo": qualsiasi Organismo riconosciuto e autorizzato a svolgere l'attività di cui all'articolo 47, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021;
 - j) "VPC": il valore della produzione commercializzata determinato conformemente agli articoli 30 e 31 del regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021;
 - k) "intervento": strumento di sostegno con specifiche condizioni di ammissibilità definito all'articolo 3, comma 3 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021;
 - l) "tipi di intervento": spese concernenti l'attuazione specifica nell'ambito di un obiettivo;
 - m) "Operazione": un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti o azioni selezionati nell'ambito del piano strategico della PAC, come definito all'articolo 3 (4) del regolamento di base;
 - n) "tipo di spesa": spesa sostenuta per un intervento pertinente previsto nel piano strategico della PAC, come definito all'art. 22 del regolamento delegato;
 - o) "socio produttore": una persona fisica o giuridica costituita da produttori che è socia di un'organizzazione di produttori o di un'associazione di organizzazione di produttori;
 - p) "sottoprodotto": un prodotto ottenuto dalla preparazione di un prodotto ortofrutticolo, che possiede un suo valore economico ma che non costituisce il principale prodotto ricercato.

TITOLO II

Riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori pataticoli e delle loro associazioni

Articolo 2

(Riconoscimento delle OP e AOP)



Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

1. Le Regioni riconoscono le Organizzazioni di produttori per il prodotto patate ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 febbraio 2016, n. 387, così come modificato dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo 31 gennaio 2019, n. 1108.
2. Il Ministero e le Regioni riconoscono le Associazioni di organizzazioni di produttori ai sensi del decreto ministeriale 31 gennaio 2019, n. 1108.

Articolo 3

(Esterneizzazione)

1. Le AOP e le OP, in conformità con l'articolo 155 del regolamento 1308/2013, possono esternalizzare a soggetti terzi, ivi compresi i propri associati, una delle proprie attività, a eccezione della produzione.
2. L'attività di commercializzazione può essere esternalizzata entro il limite del 40% del VPC del periodo di riferimento utilizzato per il calcolo del Fondo di esercizio dell'anno considerato, relativamente al prodotto conferito dai propri soci produttori.
3. In caso di applicazione del comma 2, la fatturazione del prodotto resta di competenza dell'OP/AOP.

Articolo 4

(Periodo minimo di adesione per l'attuazione del programma operativo)

1. La durata minima dell'adesione di un produttore, aderente sia direttamente che tramite altro Organismo associativo ad una OP, non può essere inferiore ad un anno.
2. In caso di presentazione di un programma operativo, nessun produttore può liberarsi dagli obblighi derivanti da detto programma per l'intero periodo della sua attuazione, salvo autorizzazione dell'OP.
3. La richiesta di recesso viene comunicata per iscritto all'OP con un termine di preavviso massimo di sei mesi, termine entro il quale l'OP assume una decisione. Fatto salvo il comma 1, il recesso, se accolto, acquista efficacia dalla conclusione dell'esercizio finanziario in corso.
L'OP che accoglie il recesso rilascia, su richiesta del socio, la documentazione necessaria a consentire l'eventuale adesione del socio ad altra OP prima del termine di presentazione del programma operativo o della modifica per l'anno successivo.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo prevalgono sulle norme statutarie delle società aderenti ad una OP.

Le OP/AOP provvedono a comunicare all'Organismo pagatore e alla Regione competente, unitamente alla presentazione del programma operativo, i provvedimenti di espulsione dei produttori soci. Il socio espulso per motivi connessi all'attuazione dei programmi operativi non può partecipare ad un programma operativo di altra OP/AOP fino al 1° gennaio del secondo anno successivo a quello dell'espulsione



Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

TITOLO III

Gestione dei fondi di esercizio e dei programmi operativi

Articolo 5

(Periodo di riferimento, Fondo di esercizio e Valore della produzione commercializzata)

1. Il periodo di riferimento corrisponde all'ultimo esercizio contabile approvato precedente alla data di presentazione del programma operativo.
2. Il fondo di esercizio previsto dall'articolo 51 del regolamento (UE) 2021/2115 è calcolato ogni anno sulla base del VPC ottenuto nel periodo di riferimento dalla compagine sociale, comunicata al momento della presentazione del programma operativo e presente al primo gennaio dell'anno successivo. Entro il successivo 31 ottobre la compagine sociale deve essere inserita anche nel sistema informativo di cui all'articolo 16.
3. Il fondo di esercizio è gestito mediante un conto corrente dedicato destinato esclusivamente a tutte le operazioni finanziarie inerenti al programma operativo, al fine anche di consentire agli organi di controllo e ai revisori esterni l'agevole identificazione e verifica delle entrate e delle uscite.
4. Entro il 15 febbraio di ogni anno le OP comunicano alle Regioni e all'Organismo pagatore attraverso il portale SIAN:
 - a) la compagine sociale presente al 1° gennaio dello stesso anno.
 - b) la compagine sociale presente nel periodo 1° gennaio-31 dicembre dell'anno precedente.

Successivamente al 15 febbraio le OP possono aggiornare sul portale SIAN la propria compagine sociale a seguito di nuove adesioni e recessi.

5. Le Regioni hanno facoltà di chiedere alle OP e alle AOP di ottenere la certificazione per il VPC, riassunto sulla base dello schema di prospetto riportato al capitolo 4 dell'allegato I al presente decreto, ai sensi della vigente normativa in materia contabile. Tale certificazione può essere inserita nella nota integrativa al bilancio o presentata separatamente, al più tardi in allegato alla domanda di aiuto a saldo.
6. Il valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento deve essere verificato dalla Regione nel contesto dell'istruttoria per l'approvazione del programma operativo e, annualmente, in occasione dell'approvazione delle sue modifiche annuali.
7. Il valore della produzione commercializzata deve essere comprovato da documentazione contabile.
8. Solo i produttori in regola con la tenuta del fascicolo aziendale sono considerati ai fini del calcolo del VPC.

Articolo 6

(Programmi operativi e modifiche per le annualità successive)

1. Le OP e le AOP riconosciute presentano la domanda per l'approvazione del programma operativo poliennale, di durata da 3 a 5 anni, alla Regione come definita all'articolo 1, lettera d) del presente



Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

decreto, entro il 20 ottobre dell'anno precedente a quello di realizzazione del programma stesso, completa degli allegati tecnici e inserita nel sistema operativo di cui all'articolo 16 entro il 15 novembre successivo.

2. Il programma operativo può essere presentato contestualmente alla domanda di riconoscimento; in tal caso la sua approvazione è condizionata all'ottenimento del riconoscimento entro i termini previsti.
3. I tipi di intervento e gli interventi ammissibili nei programmi operativi dovranno essere conformi a quanto previsto dal piano strategico nazionale. Con circolare del Ministero sono adottate le procedure operative, i valori massimi e gli importi forfettari per talune tipologie di spese ammissibili.
4. La domanda di modifica dei programmi operativi, relativamente agli anni successivi, è presentata alla Regione competente entro il 20 ottobre di ciascun anno, completa degli allegati tecnici che ne evidenziano in maniera esaustiva i motivi, la natura e le implicazioni. Entro il successivo 31 ottobre la domanda deve essere anche inserita nel sistema informativo di cui all'articolo 16.
5. Le modifiche concernenti gli anni successivi, di cui al comma 4, concernono, in particolare:
 - a) la modifica del contenuto del programma operativo pluriennale;
 - b) la modifica degli obiettivi, con l'introduzione di uno o più nuovi obiettivi, oppure l'eliminazione di uno preventivamente approvato;
 - c) la predisposizione del programma esecutivo annuale per l'anno successivo e l'adeguamento del fondo di esercizio;
 - d) la modifica della durata del programma operativo, può essere estesa o ridotta coerentemente alla durata stabilita all'articolo 50, paragrafo 2 del regolamento di base.
6. Le Regioni, svolte le opportune verifiche e i controlli di cui all'articolo 14 del presente decreto, assumono una specifica decisione in merito ai programmi operativi e alle modifiche per l'anno successivo, rigettandoli o approvandoli, eventualmente previo loro adeguamento.
7. Le Regioni comunicano al più tardi entro il 20 gennaio dell'anno successivo la decisione di cui al comma 6 al Ministero, all'OP/AOP e all'Organismo pagatore, anche per posta elettronica certificata, e il fondo di esercizio approvato per l'anno considerato.

Articolo 7

(Modifiche in corso d'anno)

1. Le OP/AOP possono presentare una sola domanda di modifica del programma esecutivo annuale al più tardi entro il 31 agosto di ciascun anno. Le modifiche devono essere corredate degli allegati tecnici che ne evidenziano in maniera esaustiva i motivi, la natura e le implicazioni.
2. Si ha modifica in corso d'anno quando si effettua:
 - a) l'attuazione parziale dei programmi per motivi debitamente giustificati, non può comportare la riduzione di oltre il 30% della spesa complessiva approvata per l'annualità in corso. Fatte salve cause di forza maggiore, si applica il comma 4 dell'articolo 17.



Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

b) modifica del contenuto dei programmi operativi con:

- inserimento o sostituzione di nuovi obiettivi, tipi di intervento e/o interventi;
 - variazione in aumento dell'importo di spesa di un obiettivo che eccede il 25% del corrispondente importo approvato.
3. In deroga al comma 1, le OP/AOP possono presentare specifiche modifiche necessarie ad attivare tempestivamente azioni di prevenzione delle crisi e gestione dei rischi in qualsiasi momento nel corso dell'anno.
4. Nelle more della decisione della Regione le OP/AOP, successivamente alla presentazione della modifica, possono, sotto la propria responsabilità, dare corso ai contenuti della modifica prima della valutazione finale della Regione e previa immediata comunicazione alla Regione stessa, nonché all'Organismo pagatore se la modifica comporta l'esecuzione di controlli in corso d'opera.
5. Le Regioni, applicando le disposizioni contenute nell'allegato I, svolgono le opportune verifiche e i controlli previsti dall'articolo 14 del presente decreto e adottano una decisione finale entro tre mesi dalla presentazione completa della richiesta di modifica. In ogni caso non potranno essere approvate eventuali nuove attività e le relative spese effettuate prima della presentazione della domanda di modifica.
6. Le modifiche in corso d'anno non possono riguardare operazioni/tipi di spesa nell'ambito di un intervento, già segnalate e controllate dall'Organismo pagatore con esito negativo. Tali operazioni non possono essere escluse dalla rendicontazione delle spese.
7. Fatta salva la congruità della spesa e il rispetto del limite di cui al precedente comma 2, lettera b) secondo punto, le modifiche riferibili a operazioni già approvate nell'ambito di un intervento, che non implicano un cambio delle tipologie di spesa e che avvengono successivamente alla presentazione della modifica di cui al paragrafo 2, sono comunicate alla Regione entro il 31 dicembre dell'anno di realizzazione. La Regione comunica all'OP/AOP l'esito della propria valutazione entro il 31 gennaio successivo.
8. Non sono considerate modifiche, ma vanno opportunamente segnalate e documentate al momento in cui si verificano o, al più tardi, entro il 31 dicembre dell'anno di realizzazione del programma operativo:
- a) la sostituzione del fornitore prescelto in fase di approvazione della spesa di un investimento con altro fornitore, rimanendo inalterata la natura dell'investimento, la sua finalità e l'importo della spesa approvata;
 - b) la variazione dell'investimento approvato a seguito di aggiornamento tecnologico, , ma rimanendo inalterata la natura dell'investimento e la sua finalità, il fornitore e l'importo della spesa approvata;
- c) una rimodulazione finanziaria relativamente a:
- spese indicate nel programma operativo e approvate per il loro importo complessivo, ma che per incapienza l'OP aveva inserito solo in quota parte;
 - assestamenti di spesa per gli interventi e i tipi di spesa già approvati, limitatamente a quelli per cui sono stabiliti valori massimi o importi forfettari e che non superano complessivamente il limite di spesa di cui al precedente comma 2, lettera b) secondo punto.



Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Le modifiche e le variazioni di spesa devono in ogni caso osservare il rispetto delle eventuali regole di demarcazione con altri regimi di aiuto.

9. Le Regioni comunicano al Ministero, entro il 15 ottobre dell'anno in corso, l'ammontare delle spese complessivamente approvate per ciascuna OP/AOP a seguito della modifica in corso d'anno.

Articolo 8

(Programmi operativi delle AOP)

1. Ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 1 del Regolamento UE n. 2021/2115, le AOP possono presentare il programma operativo alla Regione in cui sono riconosciute.
2. Il programma operativo dell'AOP include interventi le cui spese sono sostenute direttamente dalla stessa e può includere interventi le cui spese possono essere sostenute dalle OP aderenti, loro soci e produttori.
3. Gli interventi previsti devono essere interamente finanziati dai contributi delle OP aderenti, fatto salvo l'articolo 51, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento UE 2021/2115.
4. Qualora anche le OP aderenti presentino un proprio programma operativo, quello dell'AOP non riguarda gli stessi interventi contemplati dal programma operativo delle OP aderenti, e deve essere valutato congiuntamente a quello delle OP socie, ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 6 del Regolamento UE n. 2021/2115.

In tal caso, gli interventi e la partecipazione finanziaria corrispondente devono essere chiaramente identificati nel programma operativo di ciascuna organizzazione e finanziati dai contributi delle organizzazioni aderenti all'associazione, prelevati dai fondi di esercizio delle stesse organizzazioni aderenti.

L'approvazione di detti programmi avviene separatamente ed al fine del calcolo del valore della produzione commercializzata si applica il comma 5, secondo capoverso del presente articolo.

5. Il valore della produzione commercializzata di un'AOP è calcolato in base alla produzione commercializzata dalla stessa AOP, se essa commercializza direttamente, e da quello delle OP socie e comprende esclusivamente la produzione dei prodotti per i quali l'AOP è riconosciuta. Qualora l'associazione non commercializzi direttamente, si considera soltanto la somma del VPC delle OP socie.

Tuttavia, se i programmi operativi sono approvati separatamente per un'associazione di organizzazioni di produttori o un'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori e per le organizzazioni di produttori socie, il calcolo del valore della produzione commercializzata dell'associazione non tiene conto del valore della produzione commercializzata calcolata per i programmi operativi dei soci, ai sensi dell'art. 31, paragrafo 1 secondo capoverso del Reg. UE 2022/126.

6. L'AOP, per l'attuazione del proprio programma operativo, deve costituire un fondo di esercizio finanziato anche con i contributi delle OP aderenti e dell'Unione europea e gestito tramite un conto corrente dedicato.



Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Articolo 9

(Domande di aiuto)

1. Le richieste di aiuto o di saldo sono presentate all'Organismo pagatore entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di realizzazione del programma, secondo le indicazioni fornite dall'Organismo pagatore stesso. La richiesta di aiuto deve essere corredata di tutti i documenti indicati dall'Organismo Pagatore.
2. Gli organismi pagatori, in casi eccezionali e debitamente giustificati, possono accettare domande di aiuto oltre il predetto termine e comunque entro e non oltre i 10 giorni successivi alla scadenza. In ogni caso, in sede di liquidazione dell'aiuto, viene applicata una penalizzazione pari all'1% dell'aiuto spettante per ciascun giorno di ritardo rispetto al termine di presentazione.
3. Le richieste di anticipo di cui all'articolo 15 bis del regolamento delegato (UE) 2022/127 sono presentate all'Organismo pagatore una volta all'anno entro il 31 ottobre. La garanzia finanziaria necessaria per l'accesso all'anticipo e i relativi controlli dovranno essere in linea con i suggerimenti periodicamente emanati insieme da Ivass, Banca d'Italia, Anac e Agcm.
4. L'Organismo Pagatore comunica al Ministero entro il 28 febbraio successivo alla presentazione delle domande l'importo della spesa rendicontata da ciascuna OP/AOP ai fini dell'ammissibilità all'aiuto.

Articolo 10

(Aiuto unionale)

1. Il Ministero, sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 6, comma 7 e inerenti all'entità delle spese approvate, entro il 5 febbraio dell'anno di realizzazione del programma informa le Regioni e gli Organismi pagatori in merito all'impegno del plafond assegnato al settore e, conseguentemente, all'incidenza dell'aiuto unionale che si determinerebbe in tali condizioni.
2. Il Ministero, sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 7, comma 9 e inerenti all'entità delle spese approvate, entro il 30 ottobre dell'anno di realizzazione del programma informa le Regioni e gli Organismi pagatori in merito all'impegno del plafond assegnato al settore e, conseguentemente, all'incidenza dell'aiuto unionale che si determinerebbe in tali condizioni.
3. Il Ministero, sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 9, comma 4 pervenute dagli Organismi pagatori, determina l'incidenza percentuale dell'aiuto finanziario dell'Unione spettante ai beneficiari nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 68 del regolamento di base e del plafond dell'aiuto unionale a valere per l'anno oggetto di domanda. La parte residua delle spese è a carico dei beneficiari. Tale determinazione è comunicata entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello di realizzazione del programma, alle Regioni e agli Organismi Pagatori per gli adempimenti di competenza.

TITOLO III

Interventi di prevenzione delle crisi e gestione dei rischi previsti nei programmi operativi



Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Articolo 11

(Tipi di Intervento applicabili)

Al fine di prevenire le crisi e gestire i rischi che sopravvengono sui mercati, le OP e le AOP possono attivare nell'ambito dei programmi operativi uno o più dei seguenti tipi di intervento:

- a) investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali che rendano più efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato, anche per il magazzinaggio collettivo;
- b) azioni di comunicazione volte a sensibilizzare e informare i consumatori;
- c) ritiro dal mercato ai fini della distribuzione gratuita;
- d) assicurazione del raccolto e sulle perdite commerciali subite dall'organizzazione di produttori per calamità naturali, avversità atmosferiche, fitopatie o infestazioni parassitarie;
- e) sostegno per le spese amministrative di creazione, costituzione di fondi di mutualizzazione e contributi finanziari per ricostituire i fondi di mutualizzazione;
- f) fornitura di servizi di orientamento (coaching) ad altre organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori.

Articolo 12

(Destinazione dei prodotti ritirati dal mercato)

I prodotti ritirati possono essere destinati esclusivamente alla distribuzione gratuita a opere di beneficenza o enti caritativi, ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 2, lettera f) del regolamento di base e dell'articolo 27 del regolamento delegato.

Articolo 13

(Ritiri destinati alla beneficenza)

1. I prodotti ritirati dal mercato e destinati alla distribuzione gratuita sono conferiti a Enti caritativi riconosciuti secondo la legislazione nazionale e regionale in materia, accreditati dagli organismi pagatori secondo criteri stabiliti da AGEA e iscritti nell'elenco nazionale tenuto dalla medesima Agenzia.
2. AGEA realizza il portale informatico per la gestione e il monitoraggio delle operazioni di ritiro dal mercato di cui al comma 1 e l'attuazione di quanto previsto all'articolo 27, paragrafo 2 del regolamento delegato, in merito alla collaborazione tra le OP e gli Enti caritativi riconosciuti.

TITOLO IV

Controlli, sanzioni, procedure di attuazione e disposizioni transitorie

Articolo 14

(Controlli)



Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

1. Le Regioni effettuano i controlli sulle OP e sui relativi soci, sulle AOP con sede nel territorio regionale, per l'approvazione dei programmi operativi e delle loro modifiche.
2. Gli Organismi pagatori effettuano i controlli sulle OP e sui relativi soci, sulle AOP con sede nel territorio di competenza, per l'accertamento:
 - a) della corretta attuazione dei programmi operativi, come approvati dalle Regioni, anche a seguito delle modifiche in corso d'anno;
 - b) della ammissibilità delle spese sostenute e di ogni condizione necessaria al pagamento degli aiuti.

Altresì, gli Organismi pagatori effettuano controlli in loco sulle OP e sulle aziende agricole con sede nel proprio territorio di competenza, ancorché aderenti ad AOP o OP con sede sul territorio di altri organismi pagatori, su richiesta di questi ultimi.

I controlli svolti presso le aziende dei soci nel corso dell'attuazione dell'annualità considerata concorrono a soddisfare la quota minima dei controlli in loco.

Inoltre, sulla base dell'analisi del rischio, gli organismi pagatori definiscono il limite di spesa degli interventi che possono essere esonerati dal controllo, che non può comunque eccedere i 5.000 euro, nonché gli interventi considerati a basso rischio di inadempimento, secondo le condizioni individuate dagli stessi organismi pagatori, per i quali possono non essere eseguiti i controlli in loco.

Sono, altresì, di competenza degli organismi pagatori i controlli di primo e secondo livello sulle operazioni di ritiro dei prodotti dal mercato, effettuati sul proprio territorio di competenza. I controlli di secondo livello sono svolti anche presso i destinatari dei prodotti ritirati. Relativamente ai controlli di primo livello sulle operazioni di ritiro per beneficenza, gli Organismi pagatori definiscono la percentuale di prodotto da controllare, che comunque non può essere inferiore al 10%.

3. AGEA, al fine di garantire controlli omogenei sull'intero territorio nazionale, definisce, in accordo con gli organismi pagatori:
 - a) la tipologia e le modalità di scambio delle informazioni che devono essere trasmesse dagli organismi pagatori, anche attraverso il portale informatico di cui all'articolo 16, per la programmazione e gestione dei controlli complessivi di competenza degli organismi pagatori stessi;
 - b) le linee guida operative per omogeneizzare l'esecuzione delle diverse tipologie di controlli, al fine di agevolare il coordinamento dei programmi dei controlli da realizzare da parte dei singoli organismi pagatori.
4. A complemento dei controlli amministrativi, gli Organismi Pagatori eseguono controlli in loco presso le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori, ove del caso, per garantire il rispetto delle condizioni per la concessione dell'aiuto o del relativo saldo per l'anno considerato. I controlli in loco vertono su un campione pari ad almeno il 30 % dell'importo totale dell'aiuto richiesto per ogni anno. Ciascuna organizzazione di produttori o associazione di organizzazioni di produttori che attua un programma operativo è oggetto di una visita almeno una volta ogni tre anni.
5. Gli Organismi pagatori definiscono l'analisi dei rischi per l'esecuzione di controlli di propria



Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

competenza, sulla base degli elementi ritenuti necessari.

Ogni operazione di controllo amministrativo o in loco deve essere documentata con verbali, annotazioni sui documenti e ogni altro dato e/o elemento che consenta la tracciabilità e l'evidenza del controllo. In particolare, per i controlli in loco il verbale deve contenere una relazione dettagliata recante almeno le seguenti informazioni:

- a) il regime di aiuto e la domanda oggetto di controllo;
- b) il nome e le funzioni delle persone presenti;
- c) gli obiettivi, i tipi di intervento e gli interventi realizzati e i documenti controllati, compresi la pista di audit e gli elementi di prova verificati; e
- d) i risultati del controllo.

Il verbale deve essere obbligatoriamente controfirmato da un rappresentante dell'OP o della AOP.

6. Le Regioni e gli organismi pagatori garantiscono in particolare che:
 - a) tutti i criteri di ammissibilità stabiliti dalla normativa nazionale o unionale o dal PSN possano essere verificati;
 - b) le autorità nazionali competenti responsabili dell'esecuzione dei controlli dispongano di personale sufficiente con idonee qualifiche ed esperienza per eseguire efficacemente le verifiche;
 - c) siano predisposti controlli intesi a evitare doppi finanziamenti.
7. Una domanda di approvazione di un programma operativo o una domanda di aiuto è respinta, integralmente o per la parte delle spese non verificate, se un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazione di produttori, compresi i suoi soci, impedisce la realizzazione di un controllo in loco.

Articolo 15

(Autorità incaricata delle comunicazioni)

1. Le Regioni e le Province autonome comunicano all'AGEA Coordinamento, secondo le modalità e i termini definiti dalla medesima in conformità alle disposizioni recate dal Piano Strategico Nazionale, le informazioni di propria competenza necessarie all'adempimento degli obblighi di comunicazione verso la Commissione Europea.
2. L'AGEA trasmette al Ministero copia delle comunicazioni di cui al comma 1.

Articolo 16

(Informatizzazione delle informazioni)

1. All'interno del SIAN sono rese disponibili da AGEA apposite funzionalità, alle quali hanno accesso, per quanto di rispettiva competenza, gli Organismi pagatori, le Regioni, il Ministero, le OP, le AOP e i loro organismi di rappresentanza, per ottemperare agli obblighi di informazione, monitoraggio e controllo previsti dal Piano Strategico Nazionale.
2. Le funzionalità telematiche del SIAN e le relative modalità di implementazione e aggiornamento



Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

sono definite dall'AGEA con propri provvedimenti, in accordo con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, le Regioni e le province Autonome.

3. Le OP e le AOP inseriscono per via telematica nel sistema informativo:
 - a) le compagini sociali;
 - b) le domande di riconoscimento inviate al Ministero;
 - c) le domande di approvazione dei programmi operativi e delle loro modifiche, inviate alle Regioni;
 - d) le domande di aiuto, comprese quelle relative agli anticipi e acconti, inviate agli Organismi pagatori.
4. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 17, sono rigettate le domande non complete o presentate successivamente alla decorrenza dei termini prescritti.
5. Le Regioni e gli Organismi pagatori, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, inseriscono nel SIAN le informazioni inerenti all'approvazione dei programmi operativi e delle loro modifiche, nonché l'importo degli aiuti approvati, rendicontati, ammessi ed erogati.
6. L'inserimento nel SIAN delle informazioni in possesso delle Regioni e degli Organismi pagatori che utilizzano un proprio sistema informativo è effettuato per mezzo di apposite procedure di interscambio dei dati. In ogni caso, tale inserimento è completato negli stessi termini di cui ai commi precedenti.
7. I dati e le informazioni nel portale SIAN, richiesti dalla normativa comunitaria per la redazione della relazione annuale, sono resi disponibili dalle OP, dalle AOP, dalle Regioni e dagli Organismi pagatori, per quanto di rispettiva competenza.
8. Nelle more dell'attivazione completa delle funzionalità del SIAN, le istanze e le informazioni di cui al paragrafo 3 sono presentate alle rispettive Amministrazioni sulla base delle indicazioni dalle stesse fornite.

Articolo 17

(Sanzioni)

1. Le sanzioni amministrative di cui alle disposizioni in materia di sanzioni riguardanti la Politica Agricola Comune, nonché le altre eventuali sanzioni amministrative stabilite dai regolamenti comunitari, sono applicate dalle Regioni e dagli Organismi pagatori, ciascuno per gli aspetti di pertinenza secondo quanto stabilito dai regolamenti stessi.
2. I provvedimenti di revoca del riconoscimento e di sospensione dello stesso sono adottati dalla Regione competente, anche su segnalazione dell'Organismo pagatore.
3. Se un'organizzazione di produttori non fornisce, o fornisce in maniera incompleta o non corretta, qualsiasi informazione richiesta dalla Regione, dall'Organismo pagatore o dal Ministero, si applicano le disposizioni sanzionatorie di cui alla normativa nazionale.
4. Se una annualità di un programma operativo viene realizzata ad un livello inferiore al 30% della spesa approvata, l'OP perde il diritto al pagamento dell'aiuto ed eventuali anticipazioni e acconti erogati vengono recuperati.



Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

5. In caso di interruzione di un programma operativo, l'aiuto ricevuto prima della cessazione del programma operativo viene recuperato. Tuttavia, l'aiuto non è recuperato a condizione che:
 - a) l'OP/AOP rispetti i criteri di riconoscimento e che gli obiettivi connessi agli interventi previsti dal programma operativo siano stati raggiunti al momento della cessazione e
 - b) gli investimenti finanziati con il fondo di esercizio siano mantenuti e utilizzati dall'OP/AOP o rispettivi soci almeno fino al termine del periodo di ammortamento. (uniformato ortofrutta).
6. I controlli eseguiti e le conseguenti determinazioni assunte dalle autorità competenti sono annotati in un registro redatto secondo i criteri definiti dall'AGEA, anche in funzione delle informazioni richieste.
7. Gli errori palesi contenuti in qualsiasi comunicazione, domanda o richiesta, possono essere corretti dalla OP o AOP in qualsiasi momento, se riconosciuti come tali dalla Regione o dall'Organismo pagatore per quanto di rispettiva competenza.

Articolo 18

(Procedure di attuazione)

1. Le procedure attuative per l'applicazione delle disposizioni del presente decreto sono riportate negli allegati I e II, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
2. I successivi aggiornamenti e le integrazioni delle procedure di cui al primo comma sono disposti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, acquisita l'intesa della Conferenza Stato-Regioni. La predetta intesa, in caso di motivate situazioni di urgenza, può non essere richiesta per le modifiche dell'allegato.

Articolo 19

(Norme finali e transitorie)

1. Le OP, ove del caso e se non diversamente stabilito, adeguano i propri statuti sociali alle normative unionali e nazionali modificate, in occasione della prima assemblea dei soci utile.
2. Qualora un qualsiasi termine temporale indicato nel decreto e nei relativi allegati corrisponda a un giorno festivo, il termine stesso si ritiene posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Il presente comma non si applica al sabato e ai giorni prefestivi. In tal caso, se gli uffici pubblici deputati a ricevere le istanze sono chiusi, fa fede il timbro postale, o la ricevuta dell'invio per posta elettronica certificata.

Articolo 20

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Fatte salve le determinazioni da assumere ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento (UE) 2115/2021, dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali



Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

disponibili a legislazione vigente.

Articolo 21

(Applicazione)

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto e negli allegati I e II si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024, fatte salve quelle relative alla presentazione dei programmi operativi che trovano immediata applicazione all'atto dell'emanazione del presente decreto.
2. Il presente decreto e i suoi allegati, che ne fanno parte integrante, sono inviati agli organi di controllo per la prevista registrazione e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché sul sito istituzionale del Ministero.

Articolo 22

(Abrogazioni)

Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 settembre 2022 n. 480156 è abrogato a partire dal 1° gennaio 2024.

Il Ministro

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs n. 82/2005



*Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste*

Disposizioni nazionali in materia di fondi di esercizio e programmi operativi, delle organizzazioni di produttori e loro associazioni del settore delle patate previsti dall'intervento settoriale "patate" del Piano strategico della PAC (PSP).

ALLEGATO I

Indice

PARTE A.....	2
Fondi di esercizio, programmi operativi e aiuti.....	2
1. Presentazione, durata e contenuto dei programmi operativi.....	2
2. Il fondo di esercizio.....	4
3. Importo dell'aiuto dell'Unione.....	4
4. Valore della produzione commercializzata VPC per la determinazione del Fondo di Esercizio.....	5
5. Il periodo di riferimento per il calcolo del VPC.....	7
6. Adempimenti relativi al fascicolo aziendale.....	8
7. Approvazione dei programmi operativi e delle relative modifiche annuali o in corso d'anno.....	8
8. Esternalizzazione.....	10
9. La rendicontazione.....	11
10. Intestazione dei giustificativi di spesa.....	12
11. Rimborso delle spese sostenute dai soci.....	12
12. La rendicontazione degli investimenti.....	13
13. La rendicontazione dei costi del personale di cui al punto 5 dell'allegato III al Reg. (UE) 2022/126.....	14
14. Erogazione degli aiuti.....	14
15. Conto corrente dedicato.....	15
16. Versamenti e prelievi sul conto corrente dedicato.....	16
17. Sorveglianza e valutazione dei programmi operativi.....	17
18. Relazioni e comunicazioni delle OP.....	17
19. Controlli sull'esecuzione dei programmi operativi.....	18
PARTE B.....	21
Spese nei programmi operativi delle OP AOP.....	21
20. Spese ammissibili.....	21
21. Spese specifiche per il miglioramento della qualità dei prodotti.....	23
22. Personale.....	23
23. Attività di ricerca e produzione sperimentale.....	25
24. Spese generali e costi amministrativi.....	25
25. Criteri di coerenza e complementarità tra intervento settoriale patate e Sviluppo Rurale.....	26
PARTE C.....	27
Misure di prevenzione delle crisi e gestione del rischio previste nei programmi operativi.....	27
26. Fondi di mutualizzazione.....	27
27. Tipo di intervento ritiri dal mercato per distribuzione gratuita.....	29
28. Promozione e comunicazione volte a sensibilizzare e informare i consumatori.....	30
29. Investimenti relativi alla gestione dei volumi.....	30
30. Assicurazione del raccolto.....	30
31. Attività di orientamento.....	31
APPENDICI.....	32
Appendice 1a - schema di lista di controllo per l'approvazione del programma operativo.....	33
Appendice 1b - Tabella (da redigere in formato Excel) di approvazione degli interventi e delle spese del programma operativo.....	39
Sommario.....	42

PREMESSA

Con riferimento alle regole comunitarie stabilite per le OP che possono essere applicate, mutatis mutandis, alle AOP, il termine OP è usato anche per indicare le AOP, salvo diversa indicazione.

Le definizioni di cui all'art. 1 del decreto sono di riferimento anche per il presente allegato.

PARTE A

Fondi di esercizio, programmi operativi e aiuti

1. Presentazione, durata e contenuto dei programmi operativi

Programma operativo pluriennale

Il programma operativo di una OP deve comprendere anche le eventuali parti (obiettivi, tipi di intervento, interventi, operazioni e relativi costi) che l'OP delega ad una AOP.

Il programma operativo di una AOP dovrà riportare distinto il programma o la parte di programma per l'esecuzione del quale sono state delegate da ciascuna OP aderente, anche ai fini della tracciabilità degli interventi e delle relative spese.

Le OP i cui interventi sono compresi nel programma operativo di una AOP riconosciuta in altra Regione, ne danno informazione alla propria Regione, dalla quale restano dipendenti per tutti gli altri aspetti connessi al riconoscimento.

Nel caso di programmi presentati da OP/AOP con soci in più Regioni, i relativi accertamenti saranno effettuati dalle Regioni interessate su richiesta della Regione competente. Nel caso in cui le Regioni interessate comunicano l'impossibilità di assolvere alla richiesta o non vi corrispondano entro il termine di trenta giorni, la Regione competente, sentite le Regioni interessate, individua le procedure necessarie al soddisfacimento dell'istruttoria.

I programmi operativi hanno durata variabile da tre a cinque anni e hanno l'anno solare come periodo di svolgimento, ovvero decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione e termine il 31 dicembre.

Anche nei casi di proroga oltre il 31 dicembre del termine di approvazione del programma operativo, il provvedimento di approvazione stabilisce comunque che le spese sono ammissibili a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla domanda. Non sono in ogni caso ammissibili le spese sostenute prima del riconoscimento dell'OP.

Il programma operativo è sempre accompagnato dal progetto esecutivo relativo alla prima annualità.

Al fine di ottenere la necessaria uniformità di gestione e agevolare il monitoraggio e la compilazione dei rapporti annuali da trasmettere alla Commissione europea, l'AGEA in accordo con il Ministero, le Regioni e le Province autonome curerà e aggiornerà le necessarie procedure informatizzate e la relativa modulistica e le OP dovranno seguire lo schema di base predisposto da AGEA per progettare il programma operativo e relazionare tra loro i diversi elementi che lo compongono.

I programmi operativi devono essere approvati e deliberati prima della presentazione all'Autorità competente secondo la seguente procedura:

- l'assemblea dei soci della OP approva il programma operativo pluriennale, unitamente alla prima annualità. Il verbale di approvazione può riportare specifica previsione di delega al consiglio di amministrazione o equivalente organo esecutivo per l'approvazione dei successivi programmi esecutivi annuali.

I programmi operativi devono essere conformi al Piano Strategico Nazionale e contenere almeno i seguenti elementi: obiettivi, tipi di interventi, interventi, durata, aspetti finanziari come modalità del calcolo dell'aiuto e procedura di finanziamento del fondo di esercizio, ad un livello di dettaglio tale da consentire la valutazione complessiva del programma da parte dell'Amministrazione competente.

Inoltre, dovranno essere indicate in maniera esaustiva le informazioni in merito a:

- complementarietà e coerenza con le altre misure del medesimo programma operativo e con le misure finanziate sotto altri regimi di aiuto, in particolare con lo Sviluppo rurale;
- assenza di rischi di doppio finanziamento da parte di fondi dell'Unione.

Il programma operativo rispetta le condizioni previste dall'articolo 50, par. 2, 4, 5, 6 e 8 del regolamento (UE) n. 2021/2115. Come stabilito all'art. 67, par. 8, del reg. UE 2021/2115, la spesa per il ritiro del prodotto dal mercato ai fini della distribuzione gratuita non deve essere superiore a un terzo della spesa totale del piano operativo.

I soci che aderiscono successivamente alla presentazione del programma operativo possono partecipare a detto programma secondo le disposizioni interne dell'OP e a condizione che la Regione e l'Organismo pagatore ne siano preventivamente informati e abbiano acquisito gli elementi necessari all'attività di valutazione e controllo.

Progetti esecutivi annuali

I progetti esecutivi annuali devono essere approvati e deliberati prima della presentazione all'Autorità competente secondo la seguente procedura:

- l'approvazione dei progetti esecutivi annuali è fatta dall'assemblea dei soci della OP o, qualora delegata in fase di approvazione del programma pluriennale, dal Consiglio di amministrazione o un equivalente organo esecutivo della OP, verificando ed attestando la loro conformità e coerenza alle linee di indirizzo del programma operativo pluriennale. Parimenti, il consiglio di amministrazione o equivalente organo esecutivo provvede alla definizione delle modifiche;
- le delibere adottate dal Consiglio di amministrazione o, ove tale organo non sia previsto, da un equivalente organo esecutivo, concernenti la redazione e approvazione dei progetti esecutivi annuali successivi al primo, nonché delle modifiche in corso d'anno, devono essere ratificate dall'assemblea dei soci nella prima riunione utile.

Il progetto esecutivo deve contenere uno schema riepilogativo analitico delle operazioni ripartite per interventi come definiti all'art. 1, comma 1, lettera k) del decreto e con l'indicazione delle relative spese che si intendono realizzare nell'anno successivo. La terminologia utilizzata deve essere la stessa del capitolo del Piano Strategico Nazionale che, pertanto, funge da catalogo ufficiale di riferimento e, di conseguenza, interventi non contemplati nel Piano Strategico Nazionale o indicati in maniera difforme non potranno essere ammessi.

La parte descrittiva del progetto esecutivo deve dettagliare in maniera esaustiva le operazioni (investimenti, personale, ecc.) da effettuare con puntuale riferimento allo schema anzidetto. Altresì, deve essere indicata la complementarietà e coerenza tra gli interventi del medesimo programma

operativo con gli interventi finanziati sotto altri regimi di aiuto, in particolare lo Sviluppo rurale, e l'assenza di rischi di doppio finanziamento da parte di fondi dell'Unione.

2. Il fondo di esercizio

Le attività pianificate nel programma operativo trovano il loro supporto economico-finanziario nel fondo di esercizio delle OP/AOP di cui all'articolo 51 del regolamento 2021/2115. Le risorse afferenti a tale fondo finanziano esclusivamente i programmi operativi, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento 2021/2115. Il fondo di esercizio, istituito contabilmente ogni anno, deve essere distinto per annualità.

Conformemente a quanto stabilito all'art. 32 (2) del regolamento (UE) 2022/126 il massimale dell'aiuto finanziario dell'Unione per il fondo di esercizio è calcolato ogni anno sulla base del VPC riferito alla compagine sociale comunicata al momento della presentazione del programma operativo e presente al primo gennaio dell'anno successivo. Pertanto, annualmente, il fondo di esercizio sarà rideterminato in funzione del valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento che corrisponde all'ultimo esercizio contabile approvato precedente alla data di presentazione del programma operativo.

Il fondo di esercizio è finanziato in parte dalla Unione europea e in parte dalla OP.

La quota parte delle OP è finanziata attraverso i contributi dei soci o attraverso fondi propri delle OP.

Nel caso di AOP che presentano, gestiscono e attuano un programma operativo, la quota parte di fondo di esercizio è finanziato unicamente attraverso i contributi delle OP socie.

I contributi finanziari sono fissati dalla OP, la quale deve dimostrare, con propria delibera assembleare, che tutti i produttori hanno avuto la possibilità:

- a) di beneficiare del fondo di esercizio;
- b) di partecipare democraticamente alle decisioni sull'utilizzo del fondo dell'OP e sui contributi finanziari al fondo di esercizio.

L'alimentazione del fondo di esercizio avviene durante tutto l'anno e comunque entro il 15 febbraio dell'anno successivo.

In attesa del saldo comunitario, le OP anticipano la quota necessaria a completare il finanziamento dell'intero ammontare del fondo di esercizio entro la predetta data.

3. Importo dell'aiuto dell'Unione

L'aiuto unionale è pari all'importo dei contributi finanziari effettivamente versati ed è limitato al 50% delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione del programma operativo ed è pari al massimo al 6% della VPC per ciascuna Organizzazione di produttori o Associazione di organizzazioni di produttori di cui all'articolo 67 paragrafo 1 lettera a) del regolamento UE 2021/2115.

L'intensità degli aiuti finanziari dell'Unione Europea è elevata:

- dal 50% al 60% della spesa effettivamente sostenuta, per i primi 5 anni dal riconoscimento di OP e AOP.

In ogni caso l'aiuto comunitario sull'intero programma operativo non potrà eccedere la percentuale sul VPC stabilita al paragrafo 3 dell'articolo 68 del regolamento (UE) 2021/2115.

4. Valore della produzione commercializzata VPC per la determinazione del Fondo di Esercizio

Il VPC calcolato secondo i criteri contenuti nell'articolo 31 del regolamento delegato (UE) 2022/126 e nell'articolo 1, comma 1, lettera j) del decreto, rappresenta la base di calcolo per la determinazione del valore del fondo di esercizio, destinato ad accogliere sia i contributi finanziari della OP/AOP e/o dei suoi soci sia gli aiuti finanziari comunitari, e si basa sulla produzione dei soci della OP/AOP, limitatamente al prodotto patata.

Il VPC di una AOP è calcolato in base alla produzione commercializzata dalla AOP e dalle OP socie. Tuttavia, se i programmi operativi sono approvati separatamente per una AOP e per le OP socie, il calcolo del VPC non tiene conto del VPC calcolato per i programmi operativi delle OP socie.

Altresì, contribuisce al VPC il valore della produzione dei soci autorizzati a commercializzare per il tramite di un'altra OP, appositamente designata dall'OP di appartenenza, un prodotto che non rientra di norma nelle attività commerciali della loro organizzazione.

La documentazione di supporto del VPC è rappresentata dai dati di bilancio e dalle fatture di vendita (compresi, in caso di vendita al dettaglio, gli scontrini, se contenenti le indicazioni sulla natura del prodotto, quantità e valore), relative alla produzione commercializzata nel periodo di riferimento, emesse dalla OP/AOP.

Il VPC è calcolato nella fase di "uscita dall'OP" e/o dalla AOP e, conformemente alle indicazioni dell'articolo 31 del regolamento delegato (UE) 2022/126, come esplicitate nel seguente prospetto:

Voci di calcolo e variabili per il prodotto Patata	Segno contabile
• Valore delle vendite del prodotto fresco, fatturate direttamente dalla OP/AOP	+
• Valore delle vendite del prodotto dei soci di altre OP/AOP ai sensi dell'art. 31 del regolamento (UE) 2022/126	+
• Valore delle vendite dei prodotti congelati/surgelati o trasformati, nella percentuale massima indicata all'articolo 31, par. 2, lettere d) e i) del regolamento delegato (UE) 2022/126	+
• Valore dei sottoprodotti	+
• Valore degli indennizzi percepiti per assicurazioni sul raccolto stipulate nell'ambito delle misure di prevenzione delle crisi o misure equivalenti gestite dall'organizzazione di produttori o dai suoi soci produttori	+
• Valore del prodotto inviato alla distribuzione gratuita di cui all'articolo 47, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 2021/2115	+
• Valore degli imballaggi utilizzati per il confezionamento di cui ai punti precedenti (se fatturati separatamente)	+
• Valore di vendita del prodotto di nuovi soci acquisiti dalla OP/AOP, e non presente ai punti precedenti	+
• Valore di vendita del prodotto di soci dimessi dalla OP/AOP e conteggiato ai punti precedenti	-
• Valore del prodotto eventualmente acquistato da terzi ed inserito ai punti precedenti	-

Voci di calcolo e variabili per il prodotto Patata	Segno contabile
• Valore del prodotto proveniente da aziende situate in altri Stati, di soci aderenti ad OP/AOP non transnazionali	-
• Spese per il trasporto esterno, nonché le spese per il trasporto interno	-
• Sconti, abbuoni, valore dei prodotti restituiti, ristorni, connessi a rettifiche degli importi delle singole fatture di vendita	-
• Spese sostenute nella fase successiva all'uscita dall'OP/AOP (spese doganali, spese di assicurazione, ecc..)	-

L'OP deve dare evidenza della documentazione dalla quale deriva ciascuno degli elementi considerati.

Per le OP di recente riconoscimento che non dispongono di dati come sopra indicati, può essere considerato il VPC dichiarato ai fini del riconoscimento.

La produzione commercializzata è considerata al netto degli importi dell'I.V.A. e delle spese di trasporto interno tra i punti di raccolta o di imballaggio centralizzati dell'OP (non si considerano tali le aziende dei singoli produttori) e il punto dal quale l'OP effettua la distribuzione del prodotto per l'immissione sul mercato.

Le fatture relative alle vendite di prodotto in campo sono prese in considerazione a condizione che vi siano riportati tutti gli elementi utili ad individuare il prodotto, i titoli di possesso dei terreni e la relativa quantità e che il ruolo dell'OP risulti documentato.

Le fatture relative alle vendite di prodotto ottenuto da terreni condotti in compartecipazione sono prese in considerazione a condizione che:

- il contratto di compartecipazione sia redatto in forma scritta e definisca le quote di prodotto riferite al soggetto "compartecipato" e "compartecipante" e abbia carattere stagionale;
- il contratto di compartecipazione sia registrato presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competenti;
- le superfici oggetto del contratto, per il periodo della sua durata, siano presenti nel fascicolo aziendale di cui all'articolo 3 del Dpr 503/99 in conformità alle regole dettate per la corretta tenuta del fascicolo aziendale e siano soggette alle verifiche del sistema integrato di gestione e controllo;
- sia il "compartecipante" che il "compartecipato" nel periodo a cui si riferiscono le fatture erano soci della medesima OP. Negli altri casi potrà essere considerata solo la vendita di prodotto riferita alla quota risultante da contratto come spettante al soggetto socio mentre la restante quota deve essere gestita come un acquisto da terzi.

Il valore della produzione commercializzata relativo al prodotto acquistato da terzi o conferito dai soci di OP non transazionali relativamente al prodotto proveniente da aziende situate in altri Stati, se non direttamente determinabile, è calcolato applicando il prezzo medio di vendita dell'OP nel periodo di riferimento, ai prodotti considerati. Il prezzo medio di vendita è dato dal rapporto tra il valore delle vendite calcolato ai sensi dell'articolo 31 del regolamento delegato (UE) 2022/126, escluso il valore dei prodotti ritirati dal mercato, e il quantitativo venduto.

La nota integrativa al bilancio deve dare evidenza dell'attività principale riferita al prodotto oggetto del riconoscimento, specificando anche gli acquisti da terzi.

Nel caso di nuovi soci non provenienti da altre OP, il prodotto eventualmente acquistato da terzi, deve essere valorizzato al prezzo medio di vendita realizzato dal socio stesso.

Concorrono alla determinazione del VPC i produttori associati al momento della presentazione del programma operativo o della modifica annuale per l'anno successivo e presenti al 1° gennaio dell'anno in cui si realizza il programma.

I produttori che aderiscono successivamente alla presentazione della domanda possono essere considerati ai fini del calcolo del VPC solo per l'annualità successiva.

I soci provenienti da altre OP sono presi in considerazione solo se hanno ottenuto il recesso conformemente alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

Le organizzazioni di produttori che alla data di presentazione del programma operativo nella compagine sociale mantengono produttori ai quali hanno concesso il recesso, non devono considerare tali produttori ai fini del calcolo del valore della produzione commercializzata, né inserirli nel sistema informativo con la fornitura dei dati prevista all'art. 16, comma 3, lettera a), del decreto.

Per evitare doppi conteggi in caso di produttori provenienti da altre OP, l'entità del VPC da portare in aggiunta è rappresentato dal valore del prodotto calcolato al prezzo di liquidazione, che, peraltro, deve essere sottratto al VPC dell'OP di provenienza. A tal fine, quest'ultima deve rilasciare, per gli anni utili, al produttore socio specifica attestazione.

Le cooperative socie sono tenute a comunicare all'OP tutte le informazioni e la documentazione necessaria alla corretta applicazione delle disposizioni relative al calcolo del VPC.

Il valore della produzione commercializzata utilizzato per il calcolo del Fondo di esercizio è verificato dalla Regione responsabile dell'approvazione del programma, ovvero dall'organismo pagatore nell'ambito dei controlli amministrativi sulla domanda di aiuto.

Con riferimento al programma operativo presentato da una AOP a cui aderiscono OP di altre Regioni, il valore complessivo della produzione commercializzata utilizzato per il calcolo del Fondo di esercizio è verificato dalle Regioni in cui hanno sede le singole OP socie dell'AOP, pro quota, coordinate dalla regione in cui ha sede l'AOP, ovvero dagli Organismi pagatori competenti in base al territorio in cui ha sede ciascuna OP socia, pro quota, coordinati dall'Organismo pagatore che ha ricevuto la domanda d'aiuto dell'AOP.

5. Il periodo di riferimento per il calcolo del VPC

In coerenza a quanto disposto dall'art. 32 paragrafo 3 primo comma lettera a) del regolamento delegato (UE) 2022/126, qualora un prodotto perda valore per almeno il 35% per motivi debitamente giustificati non imputabili alla responsabilità della OP e che esulano dal suo controllo, quali la riduzione eccezionale dei prezzi, il VPC di tale prodotto può essere considerato pari al 65% del valore medio registrato nei tre precedenti periodi di riferimento di 12 mesi. Qualora invece la perdita di valore di un prodotto per almeno il 35% è dovuta a calamità naturali e/o avversità climatiche, fitopatie o infestazioni di organismi nocivi accertate dagli organi competenti, il VPC di tale prodotto può essere considerato pari all'85% del valore medio registrato nei tre precedenti periodi di riferimento di 12 mesi, così come previsto dall'art. 32 paragrafo 3 secondo comma lettera b) del regolamento delegato (UE) 2022/126. In ogni caso, le Regioni valutano la fondatezza delle motivazioni addotte dall'OP/AOP.

In ogni caso, se la OP/AOP dimostra alla competente Regione che detti motivi non sono imputabili alla sua responsabilità ed esulano dal suo controllo ed inoltre di aver adottato le misure preventive necessarie, si considera che il VPC di tale prodotto sia pari al 100 % del suo valore medio registrato nei tre precedenti periodi di riferimento di 12 mesi.

6. Adempimenti relativi al fascicolo aziendale

La costituzione del fascicolo aziendale è obbligatoria per tutte le aziende agricole ai sensi del D.P.R. n. 503/99 e del Decreto legislativo n. 99/2004 e, quindi anche per i produttori che usufruiscono del programma operativo.

Ai sensi dell'Art. n. 25, comma 2 del D.L. n. 5 del 2 febbraio 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 35 del 4 aprile 2012, l'AGEA, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Organismi pagatori, utilizzano per le attività di rispettiva competenza le informazioni relative all'azienda agricola contenute nel fascicolo aziendale, che fanno fede nei loro confronti.

Il fascicolo aziendale deve essere confermato o aggiornato annualmente così come disposto dall'articolo 43, comma 1, lettera b), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

La documentazione acquisita per la costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere debitamente archiviata e protocollata dall'Organismo pagatore.

Al fine di eseguire tutti i controlli, compresi quelli previsti dal SIGC, è necessario che nel fascicolo aziendale siano presenti tutte le informazioni utili attinenti alle produzioni frutticole e orticole, desumibili dall'allegato A al DM n. 162 del 12/01/2015.

Le OP/AOP e i loro Organismi nazionali di rappresentanza hanno accesso ai fascicoli aziendali, secondo le procedure definite dall'AGEA.

7. Approvazione dei programmi operativi e delle relative modifiche annuali o in corso d'anno.

Le Regioni, accertata la ricevibilità del programma o delle modifiche presentate ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto, effettuano tutti i controlli ed in particolare: il contenuto del programma operativo, l'ammissibilità dei tipi di intervento, degli interventi e delle operazioni a quest'ultimi riconducibili, la fondatezza delle stime e la coerenza e qualità tecnica del programma, nonché ogni altra verifica aggiuntiva ritenuta necessaria ad assumere la decisione finale.

In questa fase assumono particolare rilievo le verifiche concernenti la coerenza e la qualità tecnica del programma e la fondatezza delle stime.

A tal fine le OP devono fornire alle Regioni gli elementi idonei ad una valutazione ex ante della fondatezza della stima e dell'adeguatezza dell'investimento sia in termini di coerenza tecnico-economica dello stesso che ai fini del raggiungimento degli obiettivi del programma operativo attraverso la predisposizione di una specifica relazione.

In particolare, per quanto attiene alla fondatezza della stima per gli investimenti e i servizi è obbligatoria la presentazione di almeno tre preventivi.

Per alcune tipologie di spesa vengono definiti a livello di circolare dipartimentale i valori massimi e gli importi forfettari.

Per valore massimo si intende l'importo massimo della spesa ammesso a rendicontazione. In fase di controllo dovrà essere verificato il livello di spesa effettivamente sostenuto. Se la spesa è superiore a tale importo sarà riconosciuto l'importo massimo; se la spesa sostenuta è inferiore al valore massimo l'aiuto sarà erogato sulla spesa effettivamente sostenuta.

Per importo forfettario si intende la spesa definita in modo forfettario sulla base di una analisi di costo approvata dalla Pubblica Amministrazione. In fase di controllo e, se del caso, durante

l'esecuzione dell'evento, dovrà essere verificato l'effettivo svolgimento dell'attività. A tale scopo possono essere richiesti documenti contabili.

In tali casi la Regione può esonerare l'OP/AOP dal presentare i preventivi di spesa.

Medesimo esonero può essere concesso dalle Regioni qualora per interventi identici a quelli presentati nel programma operativo risultano definiti, nella Circolare ministeriale, nei prezzari regionali o nell'ambito dello Sviluppo rurale, costi unitari ufficiali e certificati.

Le OP/AOP possono presentare i preventivi per conto dei propri associati.

I preventivi di spesa devono essere confrontabili e riportare nei dettagli l'oggetto della fornitura. L'OP/AOP deve dare atto di essersi riferita a fornitori diversi e senza legami o potenziale conflitto di interessi con l'OP/AOP (ad esempio, situazioni in cui i preventivi sono forniti dalla stessa azienda con nomi diversi o società collegate all'organizzazione di produttori).

I preventivi possono essere presentati anche dalle OP/AOP che tra le proprie attività, effettuano la fornitura di mezzi tecnici.

Le Regioni eseguono la valutazione con gli appropriati riscontri anche facendo riferimento, per individuare la spesa massima ammissibile, ai prezzari regionali e a eventuali importi massimi altrimenti definiti per i medesimi investimenti nella circolare ministeriale o in provvedimenti regionali adottati in coerenza con le disposizioni nazionali, nonché a banche dati disponibili sul web, alle quotazioni di mercato, listini e osservatori dei prezzi, confronto con azioni simili intraprese da altre OP, nonché ad ogni altro sistema ritenuto appropriato.

I preventivi la cui scadenza è anticipata rispetto al periodo di presumibile realizzazione dell'attività, sono validi ai fini della valutazione della congruità della stima e dovranno essere ripresentati solo nel caso di variazioni delle condizioni di acquisto.

Per le spese che per loro natura non possono essere valutate sulla base di preventivi, la valutazione verrà effettuata con riferimento ai parametri tecnico-finanziari, oppure eventuali criteri guida, indicati nelle presenti procedure e nella Disciplina ambientale, ove pertinente, nonché ad ogni altro sistema ritenuto appropriato.

In via generale, per i casi in cui sono previsti più preventivi, viene riconosciuta la spesa del preventivo più basso.

Per tutte delle tipologie di spesa proposte se non viene scelto il preventivo con il prezzo più basso, l'OP/AOP deve produrre una relazione tecnico/economica che illustra la motivazione della scelta.

Ove non sussistano le condizioni per una valutazione obiettiva delle stime, la spesa viene rifiutata.

Il programma operativo deve contenere, eventualmente in una apposita sezione, gli elementi atti a dimostrare la coerenza tecnica ed economica delle attività programmate. In particolare, devono essere evidenziati:

- gli obiettivi, i tipi di intervento e gli interventi e dell'OP e le priorità del programma operativo;
- lo stato attuale degli investimenti e delle altre risorse a disposizione dell'OP e dei suoi soci;
- le disponibilità finanziarie;
- la capacità produttiva in generale o di specifiche produzioni;
- l'adeguatezza degli investimenti proposti: intesa come il rapporto tra l'investimento e le reali esigenze dell'OP/socio (caratteristiche strutturali, dimensionali, produttive, di sviluppo, altro da definire). Non devono essere descritte le caratteristiche dell'investimento.

Nel corso dell'istruttoria la Regione può proporre all'OP/AOP modifiche al programma o accettare, se compatibili con i tempi dell'istruttoria, integrazioni e modifiche proposte dall'OP/AOP.

Ove ricorrono le condizioni per controlli su produttori e OP/AOP ubicati in altre Regioni, tali controlli sono svolti, su richiesta, dalla Regione competente per territorio.

Il verbale sulla valutazione del programma operativo o della sua modifica per l'anno successivo o di quella in corso d'anno, deve dare evidenza della procedura seguita, degli elementi verificati che comprendono almeno i controlli in fase di approvazione del programma inerenti il contenuto, l'esattezza delle informazioni riportate, coerenza e qualità tecnica, ammissibilità degli interventi e delle spese proposte.

Nell'appendice 1b si riporta lo schema di check-list, che le Regioni devono utilizzare ed eventualmente integrare con gli elementi aggiuntivi ritenuti opportuni.

Il provvedimento di approvazione dovrà riportare, nel dispositivo, gli elementi essenziali del programma, quali il VPC dichiarato e verificato, l'importo complessivo del fondo di esercizio con la ripartizione delle spese tra i tipi di intervento e l'importo previsionale complessivo dell'aiuto unionale con le medesime ripartizioni. A riguardo si sottolinea infatti che l'importo definitivo dell'aiuto unionale spettante potrà essere determinato, in funzione del plafond assegnato all'Italia, solo alla presentazione delle domande di aiuto riferibili all'annualità considerata del programma operativo.

Per dare evidenza analitica degli interventi approvati e dei corrispondenti importi di spesa, nonché del tasso forfettario fisso per i costi amministrativi e di personale legati alla gestione del fondo operativo approvato, anche ai fini dei successivi controlli, è stato predisposto lo schema di tabella di cui all'appendice 1c, da allegare al provvedimento di approvazione della modifica annuale e agli eventuali provvedimenti di approvazione delle modifiche in corso d'anno.

8. Esternalizzazione

Le OP e le AOP che intendono esternalizzare talune attività, devono, a seguito di apposita delibera dell'assemblea, o del CdA da ratificare alla prima assemblea utile, preventivamente stipulare per iscritto un accordo commerciale, che può assumere la forma di contratto, protocollo o convenzione, con l'indicazione puntuale dei servizi affidati, degli obiettivi, delle condizioni di risoluzione dell'accordo, nonché di ogni altro elemento che consenta all'OP il controllo delle attività esternalizzate.

L'OP resta responsabile della gestione, del controllo, della supervisione delle attività esternalizzate e deve conservare la documentazione che dia evidenza del proprio operato.

In caso di esternalizzazione dell'attività di commercializzazione, il contratto deve prevedere il mantenimento della proprietà del prodotto in capo all'OP e il VPC si calcola conformemente a quanto disposto dell'articolo 31, paragrafo 8 del regolamento delegato (UE) 2022/126.

In caso di esternalizzazione dell'attività di trasformazione, l'OP non potrà rivendere il prodotto trasformato alla ditta che ha proceduto alla trasformazione, o a società ad essa collegate.

Il ricorso all'esternalizzazione fa salvi i parametri di spesa definiti nei regolamenti comunitari e nella normativa nazionale, nonché i tipi di spesa non ammissibili ai sensi dell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2022/126.

L'OP conserva per un periodo minimo di cinque anni la documentazione correlata all'attività esternalizzata.

Le attività effettuate da una AOP e, nel caso di OP costituite in forma di cooperativa, da una cooperativa di cui l'OP è socia, si considerano svolte dall'organizzazione di produttori medesima.

9. La rendicontazione

Entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di realizzazione del programma, le OP presentano all'Organismo pagatore e per conoscenza alla Regione competente, la richiesta di aiuto a saldo, con allegata la rendicontazione delle spese sostenute.

La domanda a saldo deve essere completa di tutti i documenti giustificativi indicati dall'Organismo pagatore, attestanti in particolare:

- a) l'importo dell'aiuto richiesto;
- b) il valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento;
- c) i contributi finanziari versati dai soci e/o dall'organizzazione di produttori medesima,
- d) le spese sostenute a titolo del programma operativo;
- e) le spese relative all'obiettivo di prevenzione delle crisi e gestione dei rischi, suddivise per tipo di intervento e intervento;
- f) la conformità all'articolo 68 del regolamento (UE) 2021/2115, inerente al giusto calcolo dell'aiuto finanziario comunitario;
- g) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'OP attestante che l'OP non ha ricevuto alcun doppio finanziamento comunitario o nazionale per le misure e/o le azioni ammissibili all'aiuto;
- h) in caso di domanda di pagamento riferita ad un tasso o ad un importo forfettario, la prova della realizzazione dell'azione di cui trattasi, secondo le indicazioni ricevute al riguardo dall'Organismo pagatore;
- i) se richiesto, la relazione annuale redatta sulla base del format predisposto da Agea contenente le informazioni necessarie alla redazione della relazione sull'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC prevista dall'articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115.

Al fine di garantire la completa tracciabilità delle operazioni di pagamento fino all'incasso delle somme da parte del fornitore, tutti i pagamenti devono essere effettuati a mezzo di bonifico, ovvero tramite Ri.Ba (Ricevuta Bancaria) o RID (rapporto interbancario diretto).

I costi amministrativi e di personale di cui all'art. 23, paragrafo 3 del regolamento delegato (ex spese generali) legati alla gestione del fondo operativo, nella misura massima del 2% del fondo operativo approvato, non necessitano di alcuna documentazione giustificativa.

Per gli interventi realizzati entro il 31 dicembre, le relative spese devono essere documentate entro tale data e pagate entro il 15 febbraio dell'anno successivo. Per i macchinari, materiali o attrezzature la cui consegna, documentata, è avvenuta entro il 31 dicembre, la relativa spesa può essere comprovata da una fattura emessa al più tardi al 15 febbraio dell'anno successivo, termine massimo per il pagamento.

Per i pagamenti anticipati per attività che si realizzano nell'anno solare successivo, l'importo anticipato è rendicontato nell'anno in cui viene effettivamente svolta l'attività. A tale fine, la fattura riporta i riferimenti precisi a detta attività.

Per spese di competenza di un dato anno del programma operativo, ma pagate successivamente al 15 febbraio dell'anno successivo in forza di regole dettate dalla legislazione nazionale (es: contributi previdenziali), il pagamento verrà rendicontato nell'anno dell'effettivo esborso finanziario.

Qualora ne sussistano le condizioni l'OP deve inserire nella domanda di aiuto a saldo anche le spese programmate ma non sostenute entro il 31 dicembre per motivi indipendenti dalla sua

volontà, con l'impegno a sostenere tali spese entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo a quello relativo all'annualità considerata.

A tal fine l'OP deve fornire idonei elementi atti a dimostrare l'impossibilità ad effettuare e documentare gli interventi.

Le OP che adottano tale procedura devono presentare all'Organismo pagatore, entro il 15 giugno, la rendicontazione delle azioni svolte e delle spese sostenute. L'Organismo pagatore valuta, in fase di istruttoria, la consistenza delle giustificazioni dell'OP.

Le disposizioni del presente punto si applicano anche alle AOP che realizzano un programma operativo riversano alle OP aderenti entro i successivi 15 giorni lavorativi l'aiuto ricevuto a saldo.

Nelle more della definizione di un sistema integrato di gestione e controllo dei rischi, al fine di evitare il doppio finanziamento e la corretta rendicontazione delle spese, si applicano le disposizioni di seguito specificate.

Ai fini della corretta rendicontazione delle spese e consentire i controlli sul *no double funding*, le fatture, incluse quelle intestate ai soci delle OP/AOP, dovranno riportare il codice CUP riportato nell'atto di approvazione di ogni singola annualità del programma operativo, pena la non ammissibilità della spesa.

Nei casi di fatture che sono state emesse in difetto di codice CUP, la OP/AOP dovrà attenersi a quanto stabilito dall'Agenzia delle Entrate in materia di *reverse charge* (inversione contabile) con circolare 27 marzo 2015 in applicazione delle modifiche normative introdotte in materia di regime IVA di inversione contabile. Il meccanismo è tale per cui, in deroga alle regole ordinarie del sistema dell'IVA, il debitore d'imposta è il cessionario o committente dell'operazione e quest'ultimo soggetto è tenuto ad assolvere gli obblighi che sorgono ai fini impositivi.

Le fatture elettroniche dovranno essere unite all'originale sulla base di quanto consentito con le modalità ammesse anche per altri regimi di sostegno o agevolazioni pubbliche.

Per facilitare i controlli con procedura informatizzata, ove un apposito programma informatico sia disponibile, le OP possono essere autorizzate, in alternativa, ad allegare alla domanda di saldo il prospetto riepilogativo delle spese (adottato da AGEA) con riportati i riferimenti univoci della fattura elettronica.

10. Intestazione dei giustificativi di spesa

I documenti giustificativi delle spese possono essere intestati:

- a) alla OP/AOP;
- b) ai soci.

11. Rimborso delle spese sostenute dai soci

L'erogazione del rimborso delle spese sostenute direttamente dai soci verrà effettuata su specifica richiesta degli stessi, accompagnata dalla seguente documentazione:

- a) elenco riepilogativo di tutte le spese sostenute;
- b) copia della documentazione di giustificazione delle spese;
- c) per i lavori svolti in economia:
 - schede orarie o documentazione equipollente attestante i lavori svolti direttamente dal socio, con i quali dimostrare il tempo impiegato;

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale si indicano i lavori realizzati ed i relativi costi, con riferimento al prezzario regionale delle Regioni dove è ubicata l'azienda o ad altro documento nazionale che ha definito la congruità della spesa. Qualora le tipologie di costo non siano previste in tali documenti, queste dovranno essere determinate attraverso una apposita analisi redatta da un tecnico qualificato.
- d) per gli interventi per i quali sono stati definiti degli importi forfettari, i documenti contabili (fatture, documenti di trasporto, bolle di consegna dei mezzi tecnici e le buste paga) sono presentati, se richiesti, allo scopo di dimostrare l'esecuzione dell'intervento.

La OP successivamente alla presentazione dei giustificativi di spesa da parte del socio, provvede all'erogazione della relativa somma entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di realizzazione del programma.

Gli organismi associativi aderenti alla OP e le OP aderenti alla AOP, seguono il seguente percorso di rendicontazione:

- a) richiedono, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, in forma cumulativa per i propri associati, il rimborso delle spese per i costi da questi sostenuti in via diretta, conservando agli atti copia della documentazione fornita dagli associati;
- b) provvedono a rimborsare ai produttori associati - entro il 30 aprile dell'anno successivo - le spese rendicontate o a versare il relativo contributo spettante. Il rimborso delle somme può essere operato anche attraverso compensazioni tra il Dare e l'Avere con il socio produttore, purché in forma distinta, chiara e rintracciabile;
- c) entro il 31 maggio presentano alla OP/AOP cui aderiscono l'elenco delle somme trasferite ai singoli associati;
- d) l'OP/AOP provvederà a comunicare all'Organismo pagatore il corretto versamento delle somme ai produttori soci, rappresentando eventuali inadempienze riscontrate.

Per giustificati motivi le regioni possono prorogare di 30 giorni i termini di cui alle lettere b) e c).

I rimborsi dovuti ai produttori aderenti alle cooperative socie di OP, possono essere effettuati dall'OP direttamente ai produttori, qualora tale procedura sia espressamente autorizzata con delibera assembleare della cooperativa.

Prima di procedere al rimborso, l'OP verifica che il produttore sia in regola con il fascicolo aziendale.

Il rimborso delle spese sostenute dai soci può essere sostituito con una compensazione, autorizzata in forma scritta dal socio e opportunamente documentata contabilmente, tra i debiti contratti dal socio verso l'OP o la persona giuridica socia dell'OP.

12. La rendicontazione degli investimenti

La rendicontazione delle spese relative agli investimenti deve essere accompagnata almeno dai seguenti documenti:

- a) elenco dettagliato degli investimenti eseguiti e delle relative fatture o documenti equipollenti;
- b) elenco delle macchine e attrezzature completo dei numeri di matricola o altri elementi identificativi che dovranno essere riscontrabili anche sulle stesse;
- c) copia della delibera del consiglio di amministrazione con la quale la OP si assume l'obbligo a non alienare né distogliere dalla prevista destinazione, per almeno 5 anni gli immobili e gli impianti fissi e per almeno 5 anni i macchinari e le attrezzature mobili e 3 anni per le

strumentazioni hardware e software. L'impegno assunto decorre dalla data di acquisizione o di messa in funzione (collaudo) dei beni;

d) certificazioni previste dalla normativa vigente.

In caso di investimenti realizzati presso i soci, sia persone giuridiche che singoli, gli impegni di cui alla lettera c) dovranno essere assunti dai soci interessati, nelle dovute forme.

Per l'eventuale autorizzazione sanitaria rilasciata dalla A.S.L. competente gli stabilimenti ed i laboratori atti alla produzione, lavorazione, deposito e vendita di sostanze alimentari e di bevande, è sufficiente la richiesta di sopralluogo con l'impegno a trasmettere quanto prima la relativa certificazione e comunque prima del pagamento dell'aiuto.

13. La rendicontazione dei costi del personale di cui al punto 5 dell'allegato III al Reg. (UE) 2022/126

Per ogni unità di personale dipendente dell'OP, della AOP, delle cooperative soci produttori, utilizzato per migliorare o mantenere un elevato livello di qualità o di protezione dell'ambiente o per migliorare le condizioni di commercializzazione, deve essere allegata una scheda riepilogativa sulla quale è registrato almeno:

- a) il tempo di lavoro prestato;
- b) la lettera di incarico con l'indicazione della mansione assegnata nell'azione di riferimento e del profilo professionale posseduto attinente alla mansione stessa;
- c) il costo complessivo

Gli atti di cui sopra devono essere firmati dal legale rappresentante della OP, della AOP, o della cooperativa.

Quanto indicato alle lettere a), b) e c) vale anche nel caso in cui l'OP faccia ricorso ai propri soci produttori diversi dalle cooperative.

In caso di ricorso a soci produttori diversi dalle cooperative e a consulenze esterne professionalmente qualificate, è necessaria la formalizzazione dell'incarico da parte del legale rappresentante della OP, della AOP, o della cooperativa socia dell'OP, specificando la natura, i tempi ed il relativo costo. Il servizio fornito dovrà essere documentato con la presentazione della fattura o della ricevuta prevista per le prestazioni a carattere occasionale senza obbligo di subordinazione, intestate alla struttura che ha affidato l'incarico.

In nessun caso potrà essere ammessa a contributo attività di carattere meramente amministrativo-contabile riferita alla gestione ordinaria.

Non sono ammissibili consulenze a titolo oneroso assegnate a componenti degli organi societari e/o a società ad essi riconducibili.

Nel caso in cui la Regione autorizzi la OP alla rendicontazione forfettaria delle spese per il personale, la determinazione dell'importo ammissibile in tal senso va effettuata con riferimento alle figure professionali e ai parametri riportati nelle presenti procedure. Per tutto il personale così considerato, non potranno essere previste ed ammesse ulteriori spese documentate.

14. Erogazione degli aiuti

Le domande di aiuto sono presentate nei modi stabiliti dall'Organismo pagatore.

Qualora l'OP si trovi in regime di sospensione del riconoscimento o sia stata ufficialmente invitata ad adottare idonee misure per rispettare i parametri del riconoscimento, l'Organismo pagatore sospende la procedura di pagamento di qualsiasi aiuto, fino alla definizione del contenzioso.

La sospensione può essere procrastinata fino al 15 ottobre dell'anno successivo a quello a cui si riferisce il pagamento. Decorso tale termine, l'OP perde il diritto a ricevere l'aiuto.

L'erogazione degli aiuti è effettuata dall'Organismo pagatore e avviene:

- 1) in una unica soluzione a saldo, o
- 2) mediante un anticipo fino all'80% dell'aiuto inizialmente approvato e una operazione a saldo.

L'Organismo pagatore provvede al pagamento delle anticipazioni entro 90 giorni dall'acquisizione della domanda previa verifica della ricevibilità in termini di completezza documentale, e a condizione che entro tale termine l'OP/AOP beneficiaria risulti in regola con l'eventuale certificazione antimafia, con quella di vigenza e con la conferma di validità della garanzia fidejussoria.

15. Conto corrente dedicato

Il fondo di esercizio deve essere gestito per mezzo di un conto corrente dedicato bancario o postale, fatte salve le disposizioni di legge in materia.

La relazione del collegio sindacale o del revisore dei conti deve dare conto anche della gestione del conto corrente dedicato. Ove questi organi di verifica non sono obbligatori, è sufficiente la relazione di un professionista esterno iscritto all'albo dei revisori dei conti.

Tutte le operazioni, devono trovare esplicita indicazione sui relativi documenti contabili e transitare per il c/c dedicato. In casi eccezionali e adeguatamente motivati gli organismi pagatori possono concedere deroghe, a condizione che la tracciabilità delle operazioni finanziarie resti garantita.

Anche i casi di compensazione possono essere gestiti con il conto corrente ordinario a condizione che ne sia garantita la piena tracciabilità.

I bolli e le competenze vanno stornati.

Eventuali residui attivi, potranno essere trasferiti nel fondo istituito per l'annualità successiva.

Ogni movimentazione deve essere chiaramente specificata con l'indicazione degli estremi relativi all'operazione stessa (tipologia e/o descrizione, beneficiario ed ordinante) e deve essere registrata, anche contabilmente, con data e valuta entro e non oltre il 15 febbraio successivo all'annualità di riferimento.

Il pagamento dei beni strumentali con prestiti cambiari è consentito a condizione che il pagamento delle cambiali in scadenza avvenga entro il predetto termine del 15 febbraio.

Nel caso di spese non separabili tra quelle relative all'attività ordinaria e quelle relative al programma operativo e comunque effettuate sul conto corrente ordinario, è autorizzato il trasferimento dal conto corrente dedicato a quello ordinario delle somme di competenza del programma operativo, previa predisposizione della documentazione esplicativa a supporto.

In fase di rendicontazione deve essere allegato il prospetto che elenca i versamenti nel c/c dedicato.

Entro il 15 febbraio dell'anno successivo all'annualità considerata, il fondo di esercizio deve azzerarsi.

Le AOP che presentano un programma operativo totale o parziale gestiscono i fondi di esercizio ad esse trasferiti dalle OP, attraverso un conto dedicato, al quale si applicano *mutatis mutandis* le regole del presente punto.

Per le OP che delegano per intero la gestione del fondo di esercizio ad una AOP, la Regione competente decide in merito all'obbligo di tenuta di un conto corrente dedicato, fatta salva la tracciabilità dei flussi finanziari dell'OP da e verso i propri soci e la AOP.

16. Versamenti e prelievi sul conto corrente dedicato

Il conto corrente dedicato è alimentato con versamenti di:

- a) Contributi finanziari dei soci produttori. Tali contributi possono essere versati direttamente dai soci anche mediante compensazione autorizzata con le somme da liquidare ai soci stessi, relative ai prodotti conferiti, ovvero mediante compensazione con gli importi relativi a rimborsi spese.
- b) Contributi finanziari da parte della OP.
- c) Anticipi ed acconti comunitari ricevuti. Gli anticipi non vanno considerati come fondi in diminuzione della contribuzione dei soci;
- d) Anticipi da parte della OP o dei soci produttori, versati in attesa del saldo comunitario richiesto, e dell'eventuale aiuto finanziario nazionale aggiuntivo, per evitare il ricorso allo scoperto oneroso;
- e) Versamenti riconducibili a pagamenti IVA o altri oneri obbligatori. Tali accrediti, ove effettuati, corrispondono ai soli oneri obbligatori esposti nelle fatture pagate per le spese sostenute direttamente dalla OP, per forniture e/o servizi, con prelievo sul conto corrente dedicato. Di norma consistono in giroconti con addebito sul conto corrente ordinario;

I versamenti devono essere fatti entro il 15 febbraio.

I prelievi dal conto corrente dedicato consistono in:

- a) Pagamenti di spese sostenute direttamente dalla OP/AOP;
- b) Rimborsi di spese sostenute direttamente dai soci: effettuati mediante a/b o bonifico bancario o postale a favore del socio che ne fa richiesta. Il rimborso può essere anche cumulato alle somme liquidate per i prodotti conferiti e può essere effettuato mediante compensazione autorizzata dal socio con i contributi finanziari spettanti alla OP o alla AOP. In ogni caso le operazioni di rimborso e/o di compensazione dei pagamenti devono essere puntualmente documentate.
- c) Addebiti riconducibili a pagamenti per forniture e/o servizi riguardanti il PO ma eseguiti direttamente dal conto corrente ordinario. Di norma consistono in giroconti con accredito sul conto corrente ordinario. In tal caso i pagamenti effettuati dal conto corrente ordinario, e le relative registrazioni bancarie, dovranno rispettare i termini e le modalità di pagamento stabiliti dalle norme comunitarie ed a tal fine essere prodotte su richiesta dei controllori.
- d) Addebiti riconducibili agli anticipi versati dalla OP o dai soci produttori per evitare il ricorso allo scoperto oneroso. Di norma consistono in giroconti con accredito sul conto corrente ordinario eseguiti successivamente all'incasso del contributo comunitario.

I prelievi devono essere fatti entro il 15 febbraio.

Qualora dal conto corrente dedicato siano effettuati, per errore, pagamenti per forniture e/o servizi non riguardanti il programma operativo, i relativi importo dovranno essere prontamente riaccreditati.

Tutte le operazioni sopraindicate dovranno essere evidenziate in contabilità.

17. Sorveglianza e valutazione dei programmi operativi

Le OP garantiscono la sorveglianza e la valutazione dei programmi operativi.

A tal fine devono istituire un sistema di raccolta, registrazione e conservazione di tutti i dati utili compresi quelli relativi agli indicatori, anche per i previsti obblighi di comunicazione da parte dello Stato membro.

La sorveglianza deve consentire di valutare annualmente i progressi compiuti per il perseguimento degli obiettivi del programma operativo, verificando la qualità dell'esecuzione, individuando le eventuali misure correttive, svolgendo le necessarie comunicazioni inerenti all'esecuzione del programma.

La sorveglianza è un processo continuo che inizia con l'avvio del programma operativo e termina con la conclusione delle attività; pertanto, deve essere svolta ogni anno e i suoi risultati devono essere riportati in una specifica sezione della relazione annuale.

La valutazione dei programmi operativi assume la forma di un report in allegato alla relazione del penultimo anno ed esamina il livello di utilizzazione delle risorse finanziarie e l'efficacia e l'efficienza del programma operativo, nonché valutare i progressi compiuti in rapporto agli obiettivi generali del programma grazie all'utilizzo degli indicatori.

Se presenti nel programma operativo, la valutazione deve contenere un esame qualitativo dei risultati e dell'impatto delle azioni concernenti la prevenzione dell'erosione del suolo, l'uso ridotto o più razionale di prodotti fitosanitari, la protezione degli habitat e della biodiversità e la tutela del paesaggio.

La valutazione è finalizzata a mettere in evidenza tra l'altro:

- a) il grado di raggiungimento degli obiettivi del programma operativo pluriennale, anche evidenziando i vari aggiustamenti rispetto al programma iniziale;
- b) i fattori che hanno avuto una particolare influenza sull'esecuzione del programma;
- c) i fattori che sono stati presi in considerazione o lo saranno, per i successivi programmi operativi.

La valutazione può essere condotta con il supporto di una qualificata consulenza esterna alla OP i cui costi ricadono nell'ambito delle spese generali.

18. Relazioni e comunicazioni delle OP

Le OP sono tenute alla predisposizione delle seguenti relazioni, sulla base delle indicazioni e della modulistica fornite dall'AGEA:

1. *Relazione annuale*: accompagna la richiesta di erogazione degli aiuti a saldo;
2. *Relazione di valutazione*: accompagna la rendicontazione del penultimo anno del programma operativo.

Relazione annuale

La relazione annuale, anche al fine di consentire la predisposizione della relazione annuale che l'AGEA deve presentare alla Commissione UE ai sensi dell'articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115, specifica almeno quanto segue:

- a) informazioni sulla base sociale;

- b) numero di aderenti (distinti tra produttori e non produttori), tutte le persone giuridiche o loro parti chiaramente definite;
- c) le variazioni verificatesi nel corso dell'anno;
- d) prodotti trattati e descrizione dei prodotti finiti venduti;
- e) gestione del fondo di esercizio: importo complessivo dei contributi della Comunità, dell'OP e degli aderenti; entità dell'aiuto finanziario comunitario ai sensi dell'articolo 68 del regolamento 2021/2115;
- f) valore della produzione commercializzata: totale e scomposto tra le Regioni in cui è stata realizzata e tra le varie persone giuridiche che costituiscono l'OP o l'AOP;
- g) volume di prodotti ritirati dal mercato, distinto per prodotto e per mese;
- h) una sintesi dei problemi incontrati nell'esecuzione del programma operativo e delle misure adottate per garantire la qualità e l'efficacia della sua attuazione;
- i) le informazioni relative ai risultati dell'attività di sorveglianza;
- j) le attività predisposte per la difesa dell'ambiente in caso di realizzazione di investimenti che comportano un accresciuto impatto ambientale;
- k) le modalità di gestione delle azioni svolte in materia di prevenzione della crisi e gestione del rischio;
- l) le eventuali modifiche effettuate e approvate dalle competenti Autorità;
- m) le discrepanze tra gli aiuti stimati e quelli richiesti.

L'AGEA provvede, ove del caso, a definire le modalità informatiche per la comunicazione di talune delle predette informazioni.

La relazione annuale è inoltrata oltre che all'Organismo pagatore unitamente alla domanda di aiuto, anche alla Regione alla quale è stato presentato il programma operativo.

La relazione annuale deve essere presentata anche dalle OP che non hanno presentato e/o realizzato il programma operativo, per le parti non legate alla realizzazione del programma. In tal caso la relazione va presentata alla Regione che ha effettuato il riconoscimento.

Relazione di valutazione

Per quanto riguarda la relazione di valutazione, questa è allegata alla relazione annuale del penultimo anno che è inoltrata alla Regione alla quale è stato presentato il programma operativo e contiene gli esiti dell'esercizio di valutazione condotto per le finalità di cui sopra.

Oltre alle predette relazioni, tutte le OP, comprese quelle che non realizzano un programma operativo in corso, sono tenute a trasmettere le informazioni previste dai regolamenti comunitari nonché le altre previste dalle disposizioni nazionali, necessarie alle attività di competenza delle Regioni, degli Organismi pagatori, dell'AGEA e del Ministero, nei modi e nei tempi stabiliti dalle predette amministrazioni.

In caso di inadempienza, la Regione competente, se del caso anche su segnalazione dell'Organismo pagatore o del Ministero, adotta i provvedimenti sanzionatori previsti.

19. Controlli sull'esecuzione dei programmi operativi

In conformità a quanto stabilito dal regolamento (UE) 2021/2116 è necessario eseguire i controlli sui beneficiari che valutino la loro conformità ai criteri di ammissibilità e alle altre condizioni,

nonché la loro osservanza degli obblighi stabiliti nei piani strategici della PAC e nelle norme dell'Unione applicabili.

I controlli amministrativi e in loco sono effettuati dagli Organismi pagatori.

Relativamente ai controlli in loco, all'inizio di ciascun anno, l'Organismo pagatore provvede alla determinazione del campione indicativo di OP e AOP da sottoporre a controllo in loco, per il programma eseguito nell'anno precedente.

A tal fine l'Organismo pagatore predispone un'analisi dei rischi, sulla base dei criteri che ha stabilito nonché di elementi rispondenti alle specifiche realtà regionali.

Il campione deve coprire almeno il 30% dell'aiuto complessivamente richiesto tramite l'Organismo pagatore ed ogni OP e AOP deve ricevere un controllo in loco almeno una volta ogni tre anni

Per le OP e AOP rientranti nel campione annuale il controllo riguarda l'intero programma operativo.

I controlli svolti presso le aziende dei soci nel corso dell'attuazione dell'annualità considerata, concorrono a soddisfare la quota minima dei controlli in loco.

Inoltre, sulla base dell'analisi del rischio, gli organismi pagatori definiscono:

- a) il limite di spesa degli interventi che possono essere esonerati dal controllo, che non può comunque eccedere i 5.000 euro;
- b) gli interventi considerati a basso rischio di inadempimento, secondo le condizioni individuate dagli stessi organismi pagatori, per i quali possono non essere eseguiti i controlli in loco.

Se del caso i controlli in loco completano i controlli amministrativi.

Per ciascun controllo, sia esso amministrativo che in loco, deve essere redatto un verbale di controllo che deve dare puntuale riscontro di ciascuno degli elementi verificati.

Nel corso dei controlli amministrativi e in loco prima del pagamento degli aiuti, l'Organismo pagatore se ritiene che le valutazioni fatte in sede di approvazione sulla congruità delle spese non siano più valide, procede ad una nuova valutazione secondo i criteri riportati al capitolo 7.

Le verifiche sul valore della produzione commercializzata riguardano il VPC dell'anno a cui si riferisce l'aiuto (anno considerato) ai fini del rispetto dei criteri di riconoscimento.

Salvo documentate circostanze eccezionali, tutte le azioni comprese nel campione sono verificate in loco, compresi gli interventi eseguiti presso le singole aziende dei soci.

Se la spesa ammissibile risultante dall'insieme dei controlli non soddisfa la percentuale del 30% dell'aiuto complessivamente richiesto, l'Organismo pagatore implementa i controlli fino al soddisfacimento della percentuale predetta.

L'Organismo pagatore dispone, ove necessario, anche verifiche e sopralluoghi in corso d'opera di ciascuna annualità dei programmi.

Per consentire l'esecuzione dei controlli in loco, le OP, le AOP devono mettere a disposizione degli incaricati del controllo tutti gli elementi utili ad esercitare le verifiche, anche quelle in corso d'opera.

Relativamente alle spese ammissibili per le quali sono stati definiti degli importi forfettari, i documenti contabili (fatture, documenti di trasporto, bolle di consegna, buste paga) sono presentati, se richiesti, al solo scopo di dimostrare l'esecuzione dell'intervento.

Per i programmi operativi che interessano produttori operanti in Regioni non di competenza dell'Organismo pagatore responsabile del controllo del programma, i controlli sono effettuati, su richiesta, dall'Organismo pagatore competente per territorio.

Gli Organismi pagatori possono richiedere chiarimenti ed integrazioni sulla documentazione presentata dalle OP.

I controlli dovranno essere orientati anche ad accertare l'eventuale esistenza di condizioni create artificialmente allo scopo di percepire aiuti comunitari per trarne un vantaggio contrario agli obiettivi del regime di sostegno.

La liquidazione del saldo annuale è subordinata all'esito degli accertamenti svolti, anche in relazione ai rapporti con il regime di aiuti allo Sviluppo Rurale e alle misure promozionali.

Gli Organismi pagatori comunicano alle Regioni interessate gli esiti delle verifiche anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.

Se dal controllo emerge l'inosservanza dei criteri di riconoscimento l'Organismo pagatore sospende i pagamenti e ne dà immediata comunicazione alla Regione competente.

La Regione tiene costantemente aggiornato l'Organismo Pagatore sul seguito del procedimento sanzionatorio al fine anche di revocare, se del caso, la sospensione dei pagamenti o adottare le determinazioni conseguenti alla sospensione o la revoca del riconoscimento.

PARTE B

Spese nei programmi operativi delle OP AOP

20. Spese ammissibili

Tutte le tipologie di spesa sono potenzialmente ammissibili a contributo, tranne quelle espressamente indicate come “Elenco di tipi di spese non ammissibili di cui all’articolo 22, paragrafo 2” nell’allegato II del regolamento delegato (UE) 2022/126, nonché quelle altrimenti escluse dalla Piano Strategico Nazionale, dai regolamenti comunitari e dalla normativa nazionale e regionale.

Ciascuna OP/AOP, nell’ambito della propria discrezionalità e specificità, e in coerenza con le politiche regionali, ha quindi facoltà di individuare gli interventi che maggiormente consentono di realizzare gli obiettivi previsti dalla regolamentazione comunitaria e dalla Strategia Nazionale.

Le indicazioni strategiche per gli interventi sono contenute nel Piano Strategico Nazionale.

Tra le spese ammissibili si indicano:

- a) spese per investimenti materiali, ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2022/126, primo comma, paragrafi da 1 a 8;
 - strutture e impianti di lavorazione, trasformazione, condizionamento e commercializzazione e investimenti agro-climatico-ambientali;
 - macchinari ed attrezzature;
- b) spese per investimenti immateriali, ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2022/126, primo comma, paragrafi da 1 a 8;
- c) i costi amministrativi sostenuti in relazione alla preparazione, all’attuazione o al monitoraggio di uno specifico intervento finanziato alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 23 (2) del regolamento delegato (UE) 2022/126);
- d) i costi amministrativi (spese generali) legati alla gestione del fondo operativo, o per la preparazione, l’attuazione e il monitoraggio del programma operativo sono ritenuti ammissibili alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 23 (3) del regolamento delegato (UE) 2022/126);
- e) i costi di personale alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 23 (1) del regolamento delegato (UE) 2022/126);
- f) spese per servizi.

Relativamente agli investimenti materiali e immateriali l’OP (o la AOP deve assumere, con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, l’obbligo di non alienabilità o cambio destinazione per almeno:

- 5 anni in caso di immobili e di impianti fissi;
- 5 anni in caso di macchinari e attrezzature mobili;
- 3 anni per le strumentazioni hardware e software.

L’impegno assunto decorre dalla data di acquisizione in proprietà dei beni. In caso di ricorso al leasing l’impegno decorre dalla data di stipula del contratto.

L’obbligo assunto in delibera da parte dell’OP è esteso anche agli investimenti effettuati presso le aziende dei soci.

Per gli investimenti effettuati presso i soci, deve essere predisposta una specifica convenzione per la loro gestione, contenente le seguenti condizioni minime:

- assunzione dei medesimi impegni di inalienabilità e cambio di destinazione come sopra definiti;
- impegno a restituire all'OP l'oggetto dell'investimento (o il suo valore residuo), in caso di:
 - recesso, ad eccezione che il socio che recede non transiti in altra OP o costituisca egli stesso una nuova OP;
 - scioglimento della società (per i produttori organizzati in forma societaria);
 - alienazione e/o fusione delle aziende senza che il nuovo soggetto subentri nella qualità di socio della OP;
 - un trasferimento di un'attività produttiva al di fuori dell'area geografica coltivata da parte del beneficiario oppure, se del caso, dei suoi soci;
 - qualsiasi altra modifica significativa che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'intervento in questione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;
- modalità di eventuale utilizzazione associata degli investimenti, compatibilmente con la loro potenzialità, per soddisfare temporanee esigenze produttive e/o commerciali della OP.

Gli investimenti possono essere sostituiti prima del periodo di ammortamento fiscale. In tal caso si applica il paragrafo 6, lettera b) dell'articolo 31 del regolamento delegato e il valore residuo è detratto dal costo della sostituzione.

e il valore residuo è detratto dal costo della sostituzione.

I contratti di locazione finanziaria (leasing) devono comportare una clausola di riacquisto e l'importo massimo della spesa ammissibile non deve superare il valore di mercato del bene concesso in locazione finanziaria. L'importo è al netto delle spese non ammissibili (tasse, margine del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.) connesse al contratto.

Gli investimenti, compresi i contratti di locazione finanziaria (leasing), con un periodo di ammortamento superiore alla durata del programma operativo, possono essere oggetto di riporto ad un successivo programma operativo per motivi economici debitamente giustificati ai sensi dell'art. 11 par. 2 Regolamento delegato 126/2022.

Non sono da considerarsi ammissibili le spese sostenute in forza di contratti di sub-locazione immobiliare e/o finanziaria e di sub-affitto, ancorché autorizzati dal concedente proprietario, di sub-fornitura o di sub-committenza.

Non sono altresì ammissibili le spese di noleggio, di locazione di strutture e/o di attrezzature i cui concedenti risultano essere componenti a qualsiasi titolo degli organi sociali, eccetto l'assemblea, dell'organizzazione o società a quest'ultimi riconducibili.

Analogamente al noleggio, il sostegno economico per i costi di locazione di strutture e/o attrezzature in alternativa all'acquisto è ammissibile a condizione che il beneficiario fornisca, tramite perizia asseverata (non giurata) di un tecnico qualificato iscritto ad un ordine professionale, la dimostrazione della convenienza economica della scelta. Le Regioni possono stabilire un importo sotto il quale la dimostrazione della convenienza economica può essere fornita con procedura diversa, definita dalla Regione medesima.

Per talune tipologie di spese ammissibili vengono definiti nella Circolare ministeriale ulteriori specificazioni tecniche, nonché definiti i valori forfettari, gli importi massimi di spesa ammissibili o i costi unitari standard per la realizzazione degli stessi nei programmi operativi.

Ove le attività finanziate nell'ambito dei programmi operativi comportino la gestione obbligatoria di rifiuti, l'OP o il soggetto associato che svolge l'attività deve assicurare il rispetto della normativa nazionale in materia di corretto smaltimento dei rifiuti, fornendo, ove richiesto, copia della documentazione attestante tale attività.

Le Regioni hanno la facoltà, per evidenti e giustificati motivi e nel rispetto dei regolamenti comunitari e del Piano Strategico Nazionale, di integrare le tipologie di interventi, utilizzando la medesima metodologia adottata in Circolare. Le Regioni e le Province autonome trasmettono al Ministero, le determinazioni assunte.

Di seguito si riportano alcuni elementi di dettaglio inerenti talune spese specifiche ed il personale.

21. Spese specifiche per il miglioramento della qualità dei prodotti.

Le spese generali di produzione sono escluse dal finanziamento, ad eccezione di quelle espressamente autorizzate ed elencate al punto 1 dell'allegato III al regolamento delegato (UE) 2022/126, tra le quali rientrano le spese specifiche per il miglioramento della qualità dei prodotti.

Sono finanziabili solo i costi aggiuntivi sostenuti rispetto a quelli tradizionali (ordinari), al netto di eventuali risparmi e guadagni conseguiti.

Come spese specifiche per il miglioramento della qualità dei prodotti sono state individuate le seguenti azioni:

- Spese specifiche per miglioramento della qualità per mezzo dell'innovazione nella tecnica colturale;
- Spese specifiche per miglioramento della qualità per mezzo dell'innovazione nelle tecniche di trattamento e gestione post-raccolta del prodotto.

Il dettaglio degli interventi sono riportati nella specifica Circolare ministeriale.

22. Personale

Le OP devono disporre di personale qualificato in grado di garantire la corretta realizzazione del programma, tra cui l'assistenza tecnica per l'espletamento delle seguenti attività:

- a) miglioramento o mantenimento di un elevato livello della qualità del prodotto;
- b) miglioramento o mantenimento di un elevato livello della protezione dell'ambiente;
- c) miglioramento o mantenimento di un elevato livello di sicurezza e salute sul lavoro, oltre i vincoli normativi previgenti;
- d) miglioramento delle condizioni di commercializzazione;

Il personale può essere sia interno che esterno ed è adeguatamente qualificato per gestire le produzioni, durante tutte le fasi di coltivazione e di lavorazione, e permettere la loro collocazione nel circuito commerciale.

Qualora il programma preveda il ricorso a personale dipendente, con esclusione dei componenti di organi sociali, della OP, della AOP, o di una cooperativa direttamente aderente all'OP, tale personale deve essere incaricato dal relativo rappresentante legale mediante specifica lettera, nella quale sono indicati gli ambiti professionali richiesti, gli obiettivi del lavoro e i risultati attesi. A tal

fine l'OP, la AOP, o la cooperativa, predispone un idoneo sistema di registrazione del tempo di lavoro prestato.

Relativamente ai costi del personale e alle condizioni stabilite dall'articolo 23 del regolamento delegato (UE) 2022/126, si precisa che i singoli valori massimi indicati per ogni figura professionale sono espressi in termini di costo salariale annuo lordo (onnicomprensivi di tutte le spese connesse all'esercizio dell'attività di assistenza tecnica quali retribuzioni, oneri connessi, straordinari, rimborsi di missioni, percorrenze, vitto e alloggio, ecc...).

Qualora la durata del rapporto di lavoro sia inferiore ad un anno e/o a tempo parziale, al fine della determinazione della tariffa oraria, il valore del costo salariale annuo lordo va diviso per 1.720 ore.

Dette spese devono essere documentate da:

- buste paghe, corredate di giustificativi di pagamento degli oneri a carico del dipendente e del datore di lavoro, in caso di ricorso a personale dipendente;
- fatture quietanzate e contabili di pagamento negli altri casi.

- **Attività di assistenza tecnica per migliorare o mantenere un elevato livello di qualità dei prodotti**

Sono ammissibili a contributo i costi sostenuti per le figure professionali addette al miglioramento qualitativo della produzione e al controllo delle procedure di conferimento, selezione, lavorazione, magazzinaggio e logistica nell'ambito dei centri di lavorazione.

La tipologia di addetti ed i parametri per la determinazione del numero di addetti sono definiti nella Circolare ministeriale.

Le figure professionali addette all'assistenza tecnica in campo per migliorare o mantenere un elevato livello di qualità dei prodotti devono possedere il certificato di abilitazione alla consulenza di cui al paragrafo A.1.2 del DM 22 gennaio 2014 recante l'adozione del Piano d'Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. I certificati hanno validità quinquennale.

- **Assistenza tecnica per migliorare le condizioni di commercializzazione**

Sono ammissibili a contributo i costi sostenuti per i responsabili specialisti per il marketing che supportano l'attività commerciale dell'OP definita in un apposito progetto di marketing anche attraverso l'introduzione di innovazioni di prodotto, innovazioni di immagine, ed approfondita conoscenza dei mercati o canali di destinazione del prodotto. Le relative spese sono ammissibili a condizione che siano dipendenti diretti dell'OP o della AOP e in possesso di un elevato livello di professionalità necessaria a:

- analizzare, diagnosticare e proporre tutte le iniziative necessarie alla valorizzazione della produzione inviata sul punto vendita;
- realizzare i contatti con i responsabili dei punti vendita per gestire una politica di orientamento del prodotto verso i consumatori;
- sviluppare e migliorare i contatti con i clienti;
- attivare tutti gli interventi necessari a favorire lo sviluppo dei prodotti di qualità.

Il loro numero dovrà essere determinato sulla base del progetto di marketing che costituisce parte integrante del programma operativo.

- **Assistenza tecnica per migliorare o mantenere un elevato livello di protezione dell'ambiente**

Le figure professionali impiegate devono possedere il certificato di abilitazione alla consulenza di cui al paragrafo A.1.2 del DM 22 gennaio 2014, recante l'adozione del Piano d'Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. I certificati hanno validità quinquennale.

Per la determinazione delle spese di assistenza tecnica viene stabilita una spesa massima ammissibile per "ettaro equivalente" sulla base del rispetto di un disciplinare o del tempo prestato per la realizzazione di uno specifico impegno ambientale, determinato secondo la procedura contenuta nella Circolare ministeriale.

23. Attività di ricerca e produzione sperimentale

Lo svolgimento di ricerche e lo sviluppo di iniziative su metodi di produzione sostenibili, pratiche innovative, competitività economica e sull'andamento del mercato e del settore organizzato è un obiettivo previsto dall'articolo 152 del regolamento (UE) 1308/2013.

Tali attività devono essere coordinate da enti, istituzioni di ricerca e altri organismi conformi alla definizione presente nel Regolamento (UE) 702/2014 art. 2 (50) e iscritti all'Anagrafe nazionale dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca, istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca, che assumono la responsabilità scientifica delle attività progettuali.

Ad uno stesso progetto possono partecipare più OP sotto il coordinamento di una unità capofila che può essere una delle OP o una loro AOP o filiale. Il responsabile scientifico può individuare le OP che partecipano direttamente alla fase esecutiva del progetto di ricerca fermo restando che le restanti OP beneficino comunque dei risultati delle attività di ricerca.

Sono finanziabili spese riferite al Piano strategico nazionale, sostenute dalle OP e dalle istituzioni scientifiche coinvolte, quali la locazione di terreni e il noleggio di attrezzatura, le consulenze, il personale, il monitoraggio e la diffusione dei risultati.

Sono altresì previste le spese riferite agli imballaggi ecologici, nel campo della ricerca e della produzione sperimentale, come previsto dall'articolo 47 lettera a) del Regolamento delegato (UE) 2021/2115.

Per i progetti che prevedono il coinvolgimento di più OP sono finanziabili le spese per le attività di innovation broker (*), ovvero di coordinamento non scientifico dei progetti che consentono di agevolare l'interlocuzione tra il responsabile scientifico e le OP partecipanti al progetto e di garantire il corretto andamento delle attività progettuali.

(*) Innovation Broker: L'innovation Broker è un facilitatore del processo di individuazione dei fabbisogni di innovazione all'interno delle OP, di aggregazione di soggetti interessati (OP ed enti di ricerca), di collaborazione nella redazione dei progetti d'innovazione e di animazione del partenariato in fase preparatoria e durante l'attuazione del progetto (<https://www.innovaturale.it/sites/default/files/2019-02/2-vanoost.pdf>).

24. Spese generali e costi amministrativi

1. Per i programmi operativi presentati da OP/AOP, i costi amministrativi legati alla gestione del fondo di esercizio possono essere indicati nella percentuale massima del 2% del fondo di esercizio approvato. Su tale percentuale l'aiuto UE corrisposto è pari al 50%.

Le spese generali sono calcolate in modo tale da garantire il rispetto dei tetti di spesa ove previsti.

2. I costi amministrativi sono ritenuti ammissibili al sostegno se sono stati sostenuti in relazione alla preparazione, all'attuazione o al monitoraggio di uno specifico intervento alle condizioni indicate dall'articolo 23 par. 2 del regolamento delegato (UE) n. 126/2022.

25. Criteri di coerenza e complementarità tra intervento settoriale patate e Sviluppo Rurale

Per i criteri di coerenza e complementarità tra medesime spese potenzialmente ammissibili nell'ambito dell'OCM e del regime sullo Sviluppo Rurale (Piani di Sviluppo Regionali, vigenti al momento della presentazione dei programmi operativi) si fa riferimento alle disposizioni contenute nel piano Strategico nazionale.

Ai fini dell'individuazione dell'impianto normativo di competenza si terrà conto dell'ubicazione dell'azienda dove è situato l'investimento.

Per le azioni ambientali e gli investimenti effettuati direttamente dai soci, l'OP comunica alla Regione e all'Organismo pagatore competente e a quella dove è realizzata l'azione o l'investimento il nominativo del socio, il CUAA (codice unico di identificazione azienda agricola) e le fatture relative oggetto di rimborso a carico del fondo di esercizio.

Le Regioni possono definire modalità e termini per garantire il rispetto delle condizioni di complementarità.

PARTE C

Misure di prevenzione delle crisi e gestione del rischio previste nei programmi operativi

26. Fondi di mutualizzazione

Gli aiuti per il sostegno dei costi amministrativi relativi alla costituzione di fondi di mutualizzazione e gli aiuti per la ricostituzione di tali fondi sono concessi alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e dall'articolo 15 del Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021.

Il fondo di mutualizzazione può essere costituito anche dalle AOP, qualora delegate dalle OP a realizzare la parte del programma operativo relativo alle misure di prevenzione e gestione delle crisi.

Le OP per l'attivazione e gestione di questo tipo di intervento dovranno fare riferimento alle raccomandazioni adottate dalla Commissione europea in materia di fondi di mutualizzazione e, qualora lo ritengano coerente con le proprie esigenze, anche ai regolamenti comunitari del regime di aiuti alle OP orticole, nonché alle disposizioni emanate da questo Ministero nell'ambito del regime di sostegno sullo Sviluppo rurale, rimanendo facoltà delle Regioni e delle Province autonome l'adozione di proprie disposizioni, per tenere conto della peculiarità e delle circostanze specifiche del rispettivo territorio nonché per garantire procedure di controllo sui possibili casi di doppio finanziamento o superamento dei limiti di aiuto stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale.

Il sostegno relativo alle spese amministrative di fondi mutualistici avviene attraverso il finanziamento sul capitale iniziale. Il valore del capitale iniziale viene inserito nell'ambito della quota del fondo di esercizio destinata alle misure di crisi.

Le spese amministrative ammissibili per la costituzione dei fondi mutualistici comprendono sia l'aiuto finanziario dell'Unione sia il contributo del beneficiario e non superano il 20 %, il 16 % o l'8 % del contributo del beneficiario al capitale del fondo di mutualizzazione rispettivamente nel primo, secondo e terzo anno di esercizio di quest'ultimo. Il beneficiario può ricevere il sostegno per le spese amministrative per la costituzione dei fondi di mutualizzazione una sola volta entro i primi tre anni di esercizio del fondo di mutualizzazione. (uniformato)

Il fondo di mutualizzazione (in seguito anche "fondo") consente di erogare ai produttori soci dei pagamenti compensativi in caso di perdite economiche sotto forma di un drastico calo del reddito o riduzione del valore di produzione causate da avversità atmosferiche o dall'insorgenza di fitopatie o da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale. In caso di condizioni di mercato avverse ovvero in caso di deprezzamento forte di un singolo prodotto il fondo consente di erogare il pagamento compensativo anche all'OP o AOP stessa.

L'OP o AOP deve stabilire con proprio statuto o in un regolamento interno approvato dall'assemblea dei soci, le condizioni di applicazione del fondo che devono essere approvate dalla Regione competente in occasione dell'approvazione del programma operativo o delle sue modifiche.

Il regolamento per la gestione del fondo deve prevedere almeno i seguenti elementi:

- l'ambito operativo e scopo del fondo,
- le modalità di adesione al fondo,
- l'organo di controllo interno all'OP o AOP,
- la durata del fondo;

- modalità di gestione amministrativa del fondo;
- le modalità di alimentazione del fondo;
- le modalità di rilevamento del danno, della determinazione della perdita economica, o perdita di reddito o riduzione del valore di produzione ed eventuale aumento dei costi di gestione del prodotto, degli indennizzi e della loro erogazione;
- le limitazioni e cause di esclusione ai fini del riconoscimento degli indennizzi;
- l'obbligo di informativa da parte dei soci aderenti, di eventuali ulteriori indennizzi percepiti,
- le modalità di restituzione, da parte dei soci produttori, di eventuali indennizzi indebitamente percepiti;
- le modalità e tempistiche di rendicontazione;
- il divieto di cessione delle quote di adesione al fondo in conformità all'articolo 13, paragrafo 1, del decreto;
- le modalità e tempistiche relative ad eventuali successioni nel rapporto tra socio aderente e fondo;
- Le modalità di recesso e risoluzione del rapporto;
- Le modalità di scioglimento e cessazione del fondo;
- le sanzioni.

L'OP o AOP può versare il risarcimento del fondo solo ai soci produttori, o in caso di condizioni di mercato avverse all'OP o AOP, che subiscono una riduzione di reddito o valore di produzione di un determinato prodotto per cui è riconosciuta l'OP di almeno il 20% rispetto alla media triennale calcolata sui tre anni precedenti, o sui cinque anni precedenti escludendo l'anno con il reddito o il valore di produzione più basso e quello più elevato.

Tutti i produttori aderenti all'OP o AOP sia singolarmente che in forma associata e che hanno partecipato alla costituzione del fondo hanno diritto a ricevere la compensazione quando l'OP o AOP delibera il ricorso al fondo e solo a seguito di verifica della sussistenza delle necessarie condizioni.

Il produttore che rileva nelle sue coltivazioni un danno forte a causa di un'avversità, fitopatologia o da infestazioni parassitarie coperte dal fondo, deve notificare il danno all'OP o AOP prima della raccolta con un certo preavviso definito nel regolamento interno.

L'OP o AOP deve garantire che le modalità di determinazione della perdita economica, perdita di reddito o riduzione del valore di produzione, eventuale aumento dei costi di gestione, siano determinati in maniera oggettiva, attraverso l'utilizzo di modalità adeguate al tipo di danno, utilizzando idonei documenti (es bilancio, scritture contabili, fatture, perizie tecniche, perizie asseverate, ecc..) e se del caso con il supporto di tecnici esperti indipendenti. Per ogni produttore associato il versamento dal fondo è cumulabile con altri aiuti pubblici e privati nella misura massima del 70% della perdita di reddito o riduzione di valore di produzione o danno calcolato.

Al fine di garantire le procedure di controllo sui possibili casi di doppio finanziamento o superamento dei limiti di aiuto stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale, le OP come soggetti gestori del fondo e i produttori che vi aderiscono dovranno essere censiti nel Sistema di Gestione del Rischio (SGR). Nelle more dell'attivazione del SGR, i produttori che aderiscono al fondo in ambito OCM non possono aderire ai fondi della misura 17.2 dello Sviluppo rurale per la stessa fattispecie.

Nel caso di scioglimento del fondo la disponibilità residua dovrà essere indirizzata ad interventi di interesse collettivo degli aderenti.

27. Tipo di intervento ritiri dal mercato per distribuzione gratuita

L'ammontare massimo del supporto per il prodotto ritirato dal mercato è definito con apposita Circolare ministeriale, secondo i criteri contenuti nell'articolo 26 del regolamento delegato 2022/126.

Al fine di dare pratica attuazione a quanto previsto dall'articolo 19 del regolamento delegato 2022/126, l'AGEA, anche tramite l'attivazione di uno specifico portale informatico, adotta le procedure per facilitare i contatti e la collaborazione tra le organizzazioni di produttori ortofrutticoli e gli Enti caritativi accreditati dagli Organismi pagatori. A tal fine potrà avvalersi di strumenti informativi già in essere, eventualmente integrati e/o potenziati, per un uso a livello nazionale.

Ai fini dell'accreditamento è necessario che gli Enti caritativi abbiano acquisito il riconoscimento dall'Ufficio territoriale del Governo e/o risultino iscritti presso i registri delle organizzazioni di volontariato tenute dalle Regioni.

AGEA pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco degli Enti caritativi accreditati dagli Organismi pagatori ad essere destinatari del prodotto ritirato per la distribuzione gratuita.

Gli Organismi pagatori ai fini della concessione dell'accreditamento tengono conto della compatibilità dello scopo *no profit* dell'Ente caritativo con quello proprio della distribuzione gratuita agli indigenti, dell'adeguatezza delle strutture, anche organizzative, dell'Ente ai fini della valutazione della propria capacità distributiva giornaliera.

I prodotti ritirati dal mercato per la distribuzione gratuita sono destinati unicamente alle persone indigenti come definite all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 223/2014.

Con riferimento al paragrafo 2 dell'articolo 27 del regolamento delegato 2022/126, ove l'Ente caritativo che ha ricevuto il prodotto intenda distribuirlo sotto forma di prodotto trasformato può ricorrere al pagamento in natura per coprire le spese di trasformazione, ovvero chiedere l'intervento dello Stato per il pagamento delle medesime spese.

Con riferimento all'art. 27 par. 3, del regolamento delegato 2022/126, la cessione di prodotti da parte dell'OP all'industria di trasformazione è possibile solo a condizione che ciò non comporti distorsioni di concorrenza per le industrie interessate all'interno della Comunità europea per i prodotti importati e che sia impedita la possibilità che i prodotti ritirati siano reimmessi sul mercato. Le predette operazioni, pertanto, devono essere preventivamente autorizzate dalle Regioni.

Ai fini dell'approvazione del tipo di intervento nell'ambito dei programmi operativi, le Regioni verificano per i prodotti interessati che i ritiri:

- a) non costituiscano uno sbocco alternativo al mercato;
- b) non perturbino la gestione del mercato del prodotto anche se destinato alla trasformazione;
- c) non provochino un impatto negativo sull'ambiente o conseguenze fitosanitarie negative.

Per poter ricevere l'aiuto comunitario, in fase di rendicontazione, le OP presentano i documenti giustificativi definiti dall'Organismo pagatore, sulla base dei criteri stabiliti da AGEA, concernenti almeno:

1. i quantitativi commercializzati necessari alla verifica dei limiti stabiliti all'articolo 52, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115;
2. i quantitativi ritirati dal mercato;
3. la destinazione finale del prodotto, attestata da un certificato di presa in consegna (o documento equivalente) del prodotto ritirato per la distribuzione gratuita;

4. il riepilogo delle operazioni di ritiro;

5. la dimostrazione che il prodotto ritirato sia esclusivamente di provenienza dei soci produttori.

L'Organismo pagatore verifica, per l'insieme dei quantitativi non messi in vendita dall'inizio della campagna, il rispetto dei limiti previsti dalla normativa comunitaria. In caso di superamento, l'aiuto è riconosciuto solo nel rispetto di detti limiti.

28. Promozione e comunicazione volte a sensibilizzare e informare i consumatori

In questo contesto possono essere previsti interventi finalizzati alla prevenzione delle crisi e gestione dei rischi, al fine di prevenire e affrontare le perturbazioni sui mercati del settore pertinente.

Gli interventi di promozione e comunicazione da attuare all'interno delle misure di prevenzione delle crisi e gestione dei rischi, devono riguardare la promozione generica e la promozione dei marchi di qualità riconosciuti; in generale le azioni di promozione non connesse alla prevenzione e gestione delle crisi devono contribuire al raggiungimento delle finalità indicate all'articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/126.

Nello specifico sono finanziabili spese riferite al Piano strategico nazionale quali:

- promozione generica e promozione dei marchi di qualità,
- spese per la stampa di messaggi promozionali sull'imballaggio o sulle etichette in relazione al primo trattino, a condizione che siano previste nel programma operativo;
- sviluppo siti web;
- pubblicità attraverso i mezzi di informazione;
- materiale promozionale;
- promozione assistita presso i punti vendita;
- partecipazione a fiere ed eventi di carattere nazionale e internazionale.

Sono da escludersi dal finanziamento gli interventi che non presentano sufficienti elementi per il controllo e per la valutazione dei costi, nonché tutti gli interventi di promozione che contengano forme di sconto quantità e prezzo.

29. Investimenti relativi alla gestione dei volumi

Nei casi in cui le strutture per la gestione dei volumi a disposizione delle OP o programmate nel programma operativo non risultino sufficienti a far fronte a situazioni di crisi, le organizzazioni di produttori possono prevedere nell'ambito delle misure per la prevenzione e la gestione delle crisi, la locazione di:

- celle per la frigoconservazione;
- strutture per lo stoccaggio dei prodotti.

L'OP deve fornire gli elementi tesi a giustificare che l'investimento proposto è necessario per prevenire efficacemente le crisi o per far fronte alle crisi in atto.

Non è consentito, nell'ambito delle modifiche in corso d'anno spostare tale tipologia di investimenti dalla parte ordinaria del programma operativo alla parte concernente le misure di crisi.

30. Assicurazione del raccolto

I contratti di assicurazione ammessi a contributo riguardano le polizze volte a coprire le perdite commerciali delle organizzazioni di produttori.

Per polizze volte a coprire le perdite commerciali delle organizzazioni di produttori, si intendono i contratti assicurativi stipulati dalle OP, finalizzate alla parziale copertura delle perdite commerciali che le OP subiscono come conseguenza di calamità naturali, avversità atmosferiche, fitopatie o infestazioni parassitarie che hanno colpito le produzioni dei soci per le quali l'OP è riconosciuta.

Le polizze stipulate nell'ambito dei programmi operativi, dovranno tener conto della normativa comunitaria e nazionale in materia di assicurazioni e non possono essere integrative di polizze stipulate su altre linee di finanziamento.

31. Attività di orientamento

L'attività di orientamento da parte di OP/AOP è effettuata alle condizioni stabilite all'articolo 13 del regolamento (UE) 2022/126 e può essere prestata nei confronti di un'organizzazione di produttori riconosciuta, un'associazione di organizzazioni di produttori, un'organizzazione transnazionale di produttori, un'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o un gruppo di produttori, il singolo produttore aderente o non aderente a un'organizzazione di produttori, a loro associazioni o a un gruppo di produttori.

Le tipologie di spese ammissibili per tale tipo di attività sono connesse all'organizzazione e alle prestazioni di orientamento, comprese le spese di viaggio, soggiorno e diaria del prestatore di orientamento.

Gli interventi di orientamento non possono essere esternalizzati.



*Ministero dell'agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO
RURALE

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA

PIUE V

APPENDICI

Appendice 1a - schema di lista di controllo per l'approvazione del programma operativo

<p>SCHEMA DI LISTA DI CONTROLLO PER L'APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO DELL'ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI E ASSOCIAZIONE DI ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI DI PATATE.</p>

A. DATI IDENTIFICATIVI DELL'OP/AOP

Organizzazione di produttori		Codice IT	
Associazione di Organizzazioni di produttori		Codice IT	
OP/AOP transnazionale;	SI	NO	
Data di costituzione			
Data di riconoscimento			
Data dell'eventuale ultimo aggiornamento del riconoscimento			
Data di presentazione del programma operativo			
Ragione sociale (per esteso)			
Forma societaria			
Sigla (se prevista)			
Sede legale			
Sede operativa effettiva			
n. di telefono			
n. fax			
e-mail			
pec			
Partita IVA			
Codice fiscale			

VERIFICA DEI CONTENUTI DEL PROGRAMMA OPERATIVO

B. FONDO DI ESERCIZIO

		indicare SI , o NO o NP (non pertinente)
1	È stato costituito il conto corrente dedicato per la gestione del Fondo di esercizio?	
2	L'OP ha definito il contributo finanziario al fondo di esercizio di cui all'art. 51, par 1, lett. a) del Reg. delegato (UE) 2021/2115	

3	Dagli atti esaminati si rileva che tutti i soci hanno la opportunità di beneficiare del fondo di esercizio e di partecipare democraticamente alle decisioni sull'uso di tale fondo?	
4	È presente nello statuto della OP l'imposizione ai soci produttori di versare i contributi finanziari secondo quanto indicato dallo statuto stesso, per la costituzione e il finanziamento del fondo di esercizio?	
5	Sono state definite le modalità di calcolo dei contributi finanziari?	
6	È presente la procedura di finanziamento del fondo di esercizio?	
7	Sono presenti le informazioni a giustificazione delle diverse entità dei contributi?	
8	Sono presenti i documenti comprovanti la costituzione del fondo di esercizio?	

C. VALORE DELLA PRODUZIONE COMMERCIALIZZATA

		indicare SI, o NO o NP (non pertinente)
1	Il valore della produzione commercializzata come dichiarato dalla OP ai fine della determinazione del Fondo di esercizio, si riferisce alla produzione dei soli soci produttori e include esclusivamente la produzione per i quali l'organizzazione di produttori è riconosciuta? (Art. 31, par. 1, del Regolamento delegato 2022/126)	
2	E' stata esclusa dal calcolo del valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento la produzione dei soci usciti dall'organizzazione di produttori prima della presentazione del programma operativo? (capitolo 4.1 dell'allegato I al Decreto);	
3	E' stata considerata nel calcolo del valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento il valore della produzione commercializzata dai soci nuovi arrivati? (capitolo 4.1 dell'allegato I al Decreto);	
4	E' stato considerato nel calcolo del valore di produzione commercializzata il valore dei sottoprodotti? (art. 31, par. 3 del Regolamento delegato UE 2022/126)	
5	Il valore della produzione commercializzata include il valore dei prodotti ritirati dal mercato, smaltiti nei modi indicati dall'art. 52, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115, calcolato al prezzo medio degli stessi prodotti commercializzati dalla OP nel periodo di riferimento? (art.31, par. 4 del Regolamento delegato UE 2022/126)	
6	Per il calcolo del valore della produzione commercializzata sono state adottate le riduzioni relative ai prodotti eventualmente trasformati? (art. 31, par. 2 Regolamento delegato (UE) 2022/126)	

7	Dal calcolo del valore della produzione commercializzata è stata esclusa l'IVA e le spese di trasporto interno superiori a 300 km? (art.31, par. 6, lettere a) e b) del Regolamento delegato UE 2022/126)	
8	Il valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento è stato calcolato anche nella fase di uscita dalla AOP (art. 31, par. 7, del Regolamento delegato UE 2022/126)	
9	Nel caso di riduzione della produzione imputabili ad avversità atmosferiche, epizootie, fitopatie o infestazioni parassitarie, sono stati inclusi nel calcolo del valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento eventuali indennizzi percepiti nell'ambito di misure per l'assicurazione del raccolto? (art. 31 par. 9 del Regolamento delegato UE 2022/126)	
13	In caso di esternalizzazione della commercializzazione, il valore della produzione commercializzata, è stato calcolato nella fasi di uscita dall'organizzazione di produttori? (art. 31 par. 8 del Regolamento delegato UE 2022/126);	
14	Il periodo di riferimento di dodici mesi prescelto corrisponde all'ultimo esercizio contabile approvato precedente alla data di presentazione del programma operativo? (art. 32 par. 1 del regolamento delegato (UE) 2022/126)	
15	Il periodo di dodici mesi corrisponde al periodo contabile della OP? (art. 32 par. 1 del regolamento delegato (UE) 2022/126);	
16	Se il valore del prodotto è diminuito di almeno il 35 % per motivi non imputabili alla responsabilità dell'OP ed è stato pertanto utilizzato il valore della produzione commercializzata di tale prodotto nel precedente periodo di riferimento, è stato possibile accertare la correttezza di questo dato? (art. 32 par. 3 del regolamento delegato (UE) 2022/126)	
17	Il massimale annuo dell'aiuto di cui all'art. 68 del regolamento (UE) 2021/2115, è stato calcolato in funzione del valore della produzione commercializzata nel corso del periodo di riferimento? (art. 32 par. 3 del regolamento delegato (UE) 2022/126);	
18	Se la OP a causa del proprio recente riconoscimento non dispone di dati storici sufficienti all'applicazione dell'art. 32 par. 1 del regolamento delegato (UE) 2022/126 relativi alla produzione commercializzata, è stato utilizzato il valore della produzione commercializzabile indicato e se del caso approvato ai fini del riconoscimento?	
19	Le informazioni sul valore della produzione commercializzata:	
	a) sono state puntualmente verificate per cui il valore della produzione commercializzata utilizzato per il calcolo del fondo di esercizio può considerarsi compiuto?	

D . CONTENUTO DEL PROGRAMMA OPERATIVO

		indicare SI, o NO o NP (non pertinente)
1	E' indicata la durata del programma?	
2	Il programma operativo è corredato degli allegati previsti dalle disposizioni nazionali, e della regolamentazione comunitaria vigente?	
3	E' stato indicato il bilancio di previsione e il calendario di esecuzione delle azioni per ognuno degli anni di attuazione del programma?	
4	Sono descritti gli obiettivi del programma tenendo presenti le prospettive di produzione e sbocco, con una spiegazione di come il programma intenda contribuire al piano strategico nazionale e come sia coerente con gli obiettivi di tale strategia compreso l'equilibrio tra le sue attività? (50, par 3, del Reg. delegato (UE) 2021/2115)	
5	La descrizione degli obiettivi, indica traguardi misurabili, in modo da facilitare il monitoraggio dei progressi compiuti gradualmente nell'attuazione del programma?	
6	E indicata e motivata l'assenza di rischi di doppio finanziamento?	
7	La descrizione indica in maniera adeguata in che grado i vari tipi di intervento proposti siano complementari e coerenti con altre tipologie di intervento, comprese quelle finanziate da altri fondi dell'Unione (art. 13 par. 6 lett. c) del decreto)?	
8	Sono presenti documenti comprovanti la costituzione di un fondo di esercizio?	
9	E' presente un impegno scritto della OP che non ha beneficiato, né beneficerà, direttamente o indirettamente di alcun finanziamento dell'Unione o nazionale per azioni ammissibili a un aiuto a norma dell'articolo 68 del regolamento (UE) 2021/2115	
10	Sono stati esclusi i tipi di spesa rientranti nell'allegato II regolamento delegato (UE) 2022/126 o altri non finanziabili ai sensi del piano strategico nazionale?	
11	Sono presenti il verbale del Consiglio di Amministrazione e il verbale dell'assemblea che approvano il programma operativo?	
12	E' presente il foglio delle presenze firmato dai soci che hanno partecipato all'assemblea con cui è stato approvato il programma operativo?	
13	Esistono interventi la cui esecuzione è delegata ad una AOP?	
14	Se SÌ, tali interventi sono completamente descritti e la relativa spesa quantificata?	

15	Le spese preventivate rispettano, ove pertinenti, dalla circolare Mipaaf ed eventualmente dai prezziari regionali?	
16	Sono stati presentati i preventivi per le spese relative a investimenti in macchine, macchinari strutture, servizi di promozione ecc., nel numero stabilito dal decreto?	
17	È stato rispettato il limite di un terzo della spesa prevista a titolo del programma operativo per le spese relative ai ritiri dal mercato nell'ambito della gestione della crisi e prevenzione dei rischi? (art. 50 par. 7 lett. d) del Reg. delegato (UE) 2021/2115)	
18	È stata indicata dalla OP l'intenzione di voler esternalizzare alcuni tipi di intervento o interventi del programma operativo? (art. 7 del Decreto)	
19	La coerenza e la qualità tecnica del programma possono ritenersi soddisfatte?	
20	La verifica sui costi previsti e i documenti di supporto consentono di dare un giudizio positivo sulla fondatezza delle stime delle spese?	
21	La programmazione delle azioni previste dà la ragionevole certezza che esse possano essere eseguite nei tempi previsti?	

E. AIUTO FINANZIARIO DELL'UNIONE

		indicare SI , o NO o NP (non pertinente)
1	L'aiuto richiesto è pari al massimo al 50% delle spese approvate e al 6% del VPC accertato? (Art. 68, par. 1, del regolamento (UE) 2021/2115)	
2	Qualora ricorra la condizione di cui all'art. 68, par. 2, del regolamento (UE) 2021/2115, l'aiuto richiesto è pari al massimo al 60% delle spese approvate e al 6% del VPC dichiarato ed eventualmente accertato?	
3	In caso di risposta affermativa al precedente punto, la sussistenza di tale condizione è stata verificata?	
4	Se l'OP/AOP, ha previsto ritiri dal mercato per distribuzione gratuita in applicazione del par. 8 dell'art. 67 del regolamento (UE) 2021/2115, è stato accertato che i quantitativi previsti non superino un terzo della spesa totale?	
5	Se l'OP ha applicato l'art. 68, par. 2, del regolamento (UE) 2021/2115 che comporta l'aiuto dell'unione in misura superiore al 50% delle spese è stato verificato che il Fondo di esercizio sia stato determinato tenendo conto della riduzione che ne consegue?	

F. CONTROLLI IN LOCO

		indicare SI , o NO o NP (non pertinente)
1	Sono stati eseguiti controlli in loco?	
2	I controlli in loco sono stati eseguiti presso:	
	a) le strutture dell'OP?	
	b) le strutture dei soci?	
	c) le aziende dei soci?	

[luogo] / /

Il Responsabile del procedimento

Il Tecnico istruttore

Il Dirigente

- c) Codice Intervento come da Sommario
- d) Descrizione del tipo di spesa operazione o investimento
- e) Ulteriori specifiche inerenti
- f) Importo richiesto in fase di presentazione della Modifica Annuale
- g) Importo approvato in fase di approvazione della Modifica Annuale
- h) Importo variato in modifica: contrassegnare solo con una X
- i) Importo richiesto in fase di presentazione della Modifica in corso d'anno
- l) Importo approvato in fase di approvazione della Modifica in corso d'anno

Nella Tabella che segue le spese vanno aggregate per “Tipo di intervento” e per “obiettivo”

RIEPILOGO			ESECUTIVO ANNUALE		MODIFICA IN CORSO D'ANNO	
Tipo di intervento		Obiettivo	Richiesto (€)	Approvato (€)	Richiesto (€)	Approvato (€)
I	Investimenti per immobilizzazioni materiali e immateriali	a)				
		b)				
		c)				
					
II	Servizi di consulenza e assistenza tecnica	a)				
		b)				
		c)				
					
III	Formazione e scambio di buone pratiche	a)				
		b)				
		c)				
		...				
IV	Produzione biologica e integrata	e)				
V	Azioni intese ad aumentare la sostenibilità e l'efficienza del trasporto e dello stoccaggio del prodotto	...				
VI	Azioni intese a mitigare i cambiamenti climatici e a adattarsi ai medesimi	...				
VII	Attuazione di regimi di qualità dell'Unione e nazionali	g)				
VIII	Attuazione dei sistemi di tracciabilità e certificazione	g)				
IX	Promozione, comunicazione e commercializzazione	h)				
X	Fondi di mutualizzazione	j)				

RIEPILOGO		ESECUTIVO ANNUALE		MODIFICA IN CORSO D'ANNO		
		Obiettivo	Richiesto (€)	Approvato (€)	Richiesto (€)	Approvato (€)
Tipo di intervento						
XI	Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali per la gestione efficace dei volumi	j)				
XII	Ritiro dal mercato ai fini della distribuzione gratuita	j)				
XIII	Assicurazione del raccolto e della produzione	j)				
XIV	Servizi di orientamento	j)				
XV	Azioni di comunicazione e sensibilizzazione dei consumatori	j)				
Spese Generali						
TOTALE FONDO DI ESERCIZIO						

Sommaro

Obiettivo	Tipo Int.	Interv.	Descrizione
			Obiettivo a) pianificazione e organizzazione della produzione, adeguamento della produzione alla domanda
a	A		Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali
			<i>Interventi in immobilizzazioni materiali</i>
a	A	1	<i>Acquisizione di attrezzature per lo stoccaggio, la movimentazione e la preparazione del tubero seme per la semina</i>
a	A	2	<i>Acquisizione di macchine ed attrezzature per la semina, raccolta e altre operazioni colturali specifiche per la coltura</i>
a	A	3	<i>Acquisizione di hardware per la gestione della base sociale, delle superfici e per il monitoraggio della produzione e dei conferimenti</i>
a	A	4	<i>Acquisizione e messa in opera di impianti di irrigazione, micro-irrigazione anche con l'utilizzo di ali gocciolanti a utilità ripetuta, fertilizzazione (fertirrigazione) nonché acquisizione di strumentazioni atte a razionalizzare l'uso degli impianti</i>
a	A	4 1	<i>Acquisizione di centraline per il monitoraggio dei dati di campo con sensori per la misurazione dell'umidità del terreno</i>
a	A	5	<i>Acquisizione e messa in opera di impianti e barriere a difesa delle colture, quali antigrandine, antivento, antipioggia, ombreggianti, antinsetti, antibrina, purché ad utilità ripetuta</i>
a	A	6	<i>Acquisizione di macchinari, attrezzature e apparecchiature per misurare, preservare e migliorare la qualità dei prodotti a partire dalla fase pre-raccolta a quella di immissione sul mercato</i>
a	A	7	<i>Acquisizione di hardware per il monitoraggio della qualità dei prodotti</i>
a	A	8	<i>Acquisizione e messa in opera di strutture ed impianti per le produzioni in coltura protetta e relativi materiali di copertura di durata pluriennale</i>
a	A	8 1	<i>Serre a tunnel e tunnel con peso struttura tra 4 e 5 kg/ m2</i>
a	A	8 2	<i>Serre a tunnel e tunnel con peso struttura tra 6 e 10 kg/ m2</i>
a	A	8 3	<i>Serre e serre a tunnel con peso struttura tra 9 e 12 kg/ m2</i>
a	A	8 4	<i>Serre con peso struttura tra 14 e 16 kg/ m2</i>
a	A	8 5	<i>Serre con peso struttura > a 16 kg/ m2</i>
a	A	8 6	<i>Altre serre e serre a tunnel</i>
a	A	8 7	<i>Materiale plastico di copertura per serre a tunnel e tunnel</i>
a	A	8 8	<i>Acquisto e messa in opera di altre strutture per le produzioni in coltura protetta e relativi materiali di copertura di durata pluriennale</i>
a	A	8 9	<i>Leasing di strutture per le produzioni in coltura protetta</i>
			<i>Interventi in immobilizzazioni immateriali</i>
a	A	8	<i>Acquisizione di brevetti e licenze concernenti nuove tecnologie di prodotto e di processi produttivi</i>
a	A	9	<i>Acquisizione di software per la gestione della base sociale, della rintracciabilità, delle superfici e per il monitoraggio della produzione, dei conferimenti e per il monitoraggio della qualità dei prodotti</i>
a	B		Servizi di consulenza e assistenza tecnica
a	B	1	<i>Assistenza tecnica per mantenere ed elevare il livello di qualità dei prodotti</i>
a	B	1 1	<i>Tecnico responsabile del controllo delle produzioni in campo</i>
a	B	1 2	<i>Tecnico responsabile del controllo dei campioni di merce in entrata</i>
a	B	1 3	<i>Tecnico responsabile del controllo dei parametri di conservazione del prodotto</i>
a	B	1 4	<i>Tecnico responsabile del controllo delle linee di lavorazione del prodotto fresco</i>

Obiettivo	Tipo Int.	Interv.		Descrizione
a	B	1	5	<i>Tecnico responsabile del controllo delle linee di trasformazione delle produzioni</i>
a	B	1	6	<i>Tecnico responsabile del controllo della logistica e qualità della merce in uscita (fresco e trasformato)</i>
a	B	1	7	<i>Tecnico responsabile del controllo qualità o responsabile della gestione sistemi di qualità</i>
a	C			Formazione orientamento e scambio di buone pratiche
a	C	1		<i>Spese associate all'organizzazione o alla partecipazione ad incontri formativi o divulgativi su tematiche inerenti all'obiettivo</i>
				Obiettivo b) concentrazione dell'offerta
b	A			Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali
				Interventi in immobilizzazioni materiali
b	A	1		<i>Acquisizione, costruzione o miglioramento di magazzini di condizionamento, stoccaggio, lavorazione e confezionamento</i>
b	A	2		<i>Acquisizione o miglioramento di impianti di condizionamento, stoccaggio, lavorazione e confezionamento, compresa la realizzazione di celle frigorifere</i>
b	A	3		<i>Realizzazione o miglioramento di piattaforme logistiche</i>
b	A	4		<i>Realizzazione o miglioramento e/o allestimento di punti vendita dell'OP</i>
b	A	5		<i>Acquisizione di terreni non edificati per la costruzione di magazzini di condizionamento, stoccaggio, lavorazione, piattaforme logistiche e punti di vendita dell'OP</i>
b	A	6		<i>Acquisizione di macchine, attrezzature e contenitori per la gestione dei flussi di magazzino</i>
b	A	7		<i>Acquisizione di mezzi per il trasporto interno all'OP</i>
b	A	8		<i>Acquisto di accessori per allestire un mezzo al trasporto frigorifero o in atmosfera controllata</i>
b	A	9		<i>Acquisizione di hardware per il monitoraggio delle fasi di lavorazione e commercializzazione anche ai fini della tracciabilità/rintracciabilità del prodotto</i>
b	A	10		<i>Acquisizione di hardware finalizzata alla gestione dei flussi di magazzino</i>
				Interventi in immobilizzazioni immateriali
b	A	11		<i>Acquisto di azioni e/o acquisizione di capitale societario finalizzati al conseguimento degli obiettivi del programma operativo</i>
b	A	12		<i>Acquisizione di software per il monitoraggio delle fasi di lavorazione, commercializzazione anche ai fini della tracciabilità/rintracciabilità dei prodotti</i>
b	A	13		<i>Acquisizione di software per la gestione dei flussi di magazzino</i>
b	B			Servizi di consulenza e assistenza tecnica
b	B	1		<i>Servizi di consulenza per operazioni di fusione di OP e creazione di OP e AOP transazionali</i>
b	C			Formazione orientamento e scambio di buone pratiche
b	C	1		<i>Spese associate all'organizzazione di incontri di orientamento (coaching) sul tema di cui all'obiettivo</i>
				Obiettivo c) miglioramento della competitività a medio e lungo termine
c	A			Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali
				Interventi in immobilizzazioni materiali
c	A	1		<i>Acquisizione di hardware per il controllo di gestione e contabilità industriale</i>
c	A	2		<i>Acquisizione di hardware (server, repository, ecc.) per lo sviluppo di sistemi di Business Intelligence, Corporate social responsibility, privacy, cyber security</i>
				Interventi in immobilizzazioni immateriali
c	A	3		<i>Acquisizione di software per il controllo di gestione e contabilità industriale</i>

Obiettivo	Tipo Int.	Interv.	Descrizione
c	A	4	Acquisizione di software per lo sviluppo di sistemi di Business Intelligence, Corporate social responsibility, privacy, cyber security
c	B		Servizi di consulenza e assistenza tecnica
c	B	1	Servizi di consulenza per l'introduzione di sistemi di certificazione e compliance aziendale (responsabilità sociale o etica, 231, privacy, cyber security) che vadano oltre gli obblighi di legge
c	B	2	Servizi di consulenza per la realizzazione di studi di fattibilità sulla sostenibilità finanziaria degli investimenti
c	B	3	Servizi di consulenza per l'analisi dei sistemi produttivi e commerciali
c	B	4	Consulenza per la implementazione e gestione della Business Intelligence aziendale
c	B	5	Addetto responsabile degli aspetti relativi alla responsabilità ambientale delle OP/AOP
c	C		Formazione orientamento e scambio di buone pratiche
c	C	1	Spese associate all'organizzazione o alla partecipazione ad incontri formativi o divulgativi su tematiche inerenti all'obiettivo
			Obiettivo d) ricerca e sviluppo in materia di metodi di produzione sostenibili
d	A		Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali
			Interventi in immobilizzazioni materiali
d	A	1	Acquisizione della licenza per l'attività di sperimentazione
d	A	2	Spese per l'acquisizione di macchinari finalizzati alla ricerca sperimentale per l'introduzione di imballaggi ecologici
d	A	3	Locazione, utilizzo o messa a disposizione dei terreni per la ricerca realizzata attraverso un atto registrato
d	A	4	Acquisizione delle macchine, attrezzature ed apparecchiature per le attività di ricerca e sviluppo
d	B		Servizi di consulenza e assistenza tecnica
d	B	1	Servizi di consulenza e assistenza tecnica per la progettazione, la realizzazione e il coordinamento, tra i diversi attori del progetto, dell'attività di ricerca e sviluppo
d	B	2	Servizi di consulenza per la realizzazione di ricerche in campo economico, quali le ricerche di mercato, l'andamento dei consumi e lo sviluppo di nuove varietà e mercati
d	B	3	Assistenza Tecnica per le attività di ricerca e sperimentazione, tecnico personale delle OP/AOP
d	C		Formazione orientamento e scambio di buone pratiche
d	C	1	Spese associate all'organizzazione o alla partecipazione ad incontri formativi o divulgativi dei risultati del progetto di ricerca e sperimentazione
d	D		Altre azioni
d	D	1	Spese specifiche per le produzioni sperimentali
d	D	2	Spese per le attività di ricerca e produzione sperimentale dirette all'introduzione di imballaggi primari e secondari
d	D	3	Altre spese specificatamente connesse all'esecuzione del progetto di ricerca ed alla divulgazione dei risultati ottenuti, sostenute dall'istituzione scientifica e/o dalle Op/AOP che partecipano, direttamente o indirettamente, sia alla fase esecutiva del progetto di ricerca che alla sua divulgazione
			Obiettivo e) promozione, sviluppo e attuazione di pratiche ambientali
e	A		Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali
			Interventi in immobilizzazioni materiali
e	A	1	Miglioramento degli impianti di irrigazione
e	A	1	1 Sostituzione di impianti irrigui esistenti con impianti più efficienti ed efficaci, del tipo a goccia o simili (ali gocciolanti a utilità ripetuta)

Obiettivo	Tipo Interv.	Interv.		Descrizione	
e	A	1	2	Miglioramento di sistemi di irrigazione esistenti nonché acquisizione di strumentazioni atte a razionalizzare l'uso degli impianti	
e	A	1	2	1	Introduzione di contatori atti a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno
e	A	1	2	2	Acquisizione di centraline per il monitoraggio dei dati di campo con sensori per la misurazione dell'umidità del terreno
e	A	2		Sistemi per il risparmio e il trattamento dell'acqua	
e	A	2	1	Realizzazione di impianti e strutture per il recupero delle acque piovane ed il loro stoccaggio	
e	A	2	2	Realizzazione di impianti e strutture per il trattamento degli effluenti, la prevenzione della stagnazione dell'acqua, nonché di gestione degli scarichi	
e	A	2	3	Realizzazione di impianti e strutture per la separazione delle acque di processo e la riduzione delle acque destinate alla depurazione	
e	A	2	4	Realizzazione di impianti e strutture per la depurazione delle acque e sistemi per la limitazione delle sostanze inquinanti le acque	
e	A	2	5	Realizzazione di impianti e strutture per il riutilizzo delle acque provenienti dai depuratori o da impianti di raffreddamento o dalle pompe a vuoto	
e	A	2	6	Sostituzione, trasformazione, miglioramento di impianti esistenti di cui ai punti precedenti	
e	A	2	7	Introduzione di sistemi di deionizzazione DDS per l'irrigazione e la fertirrigazione	
e	A	2	8	Acquisizione di strumentazioni in grado di ridurre il volume d'acqua nella preparazione delle miscele fitosanitarie	
e	A	3		Introduzione di sistemi per la riduzione delle emissioni gassose e delle polveri	
e	A	3	1	Realizzazione di impianti in grado di ridurre le emissioni in atmosfera di CO ₂ e/o di altri inquinanti dell'aria, nonché la sostituzione o trasformazione di quelli già esistenti	
e	A	3	2	Realizzazione di impianti in grado di abbattere le polveri (es: cicloni, filtri, ecc.), nonché la sostituzione o la trasformazione di quelli già esistenti	
e	A	4		Miglioramento di sistemi di produzione energetica combinata (co-trigenerazione) nonché la sostituzione e/o trasformazione di quelli già esistenti	
e	A	5		Realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili nonché la sostituzione e/o trasformazione di quelli già esistenti	
e	A	6		Realizzazione di impianti aziendali e/o collettivi per la preparazione e/o la distribuzione di miscele di fitofarmaci e fertilizzanti	
e	A	7		Realizzazione di impianti aziendali e/o collettivi di lavaggio delle attrezzature utilizzate per la distribuzione dei fitofarmaci e di sistemi di gestione dei relativi reflui	
e	A	8		Realizzazione di centri di compostaggio	
e	A	9		Acquisizione di sistemi per l'agricoltura di precisione, di macchine e mezzi tecnici ed altri investimenti che consentono la riduzione dell'impatto ambientale e/o la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici	
e	A	9	1	Introduzione di sistemi di supporto alle decisioni (DSS decision support systems)	
e	A	9	2	Acquisizione di macchine ed attrezzature tecnologicamente avanzate utilizzabili nell'ambito dell'agricoltura di precisione	
e	A	9	3	Introduzione di sistemi di posizionamento globale (GPS) e di sistemi elettronici (elementi intelligenti) su macchinari ed attrezzature	
e	A	9	4	Acquisizione di macchinari ad alimentazione elettrica per utilizzo di magazzino (fresco/trasformato) e per trasporto interno all'OP	
e	A	10		Realizzazione di impianti di stoccaggio con tecnologia a risparmio energetico (fresco)	
e	A	11		Realizzazione di linee di lavorazione/condizionamento del prodotto con tecnologia a risparmio energetico (fresco)	
e	B			Servizi di consulenza e assistenza tecnica	
e	B	1		Assistenza tecnica legata allo sviluppo della sostenibilità ambientale della OP/AOP	

Obiettivo	Tipo Int.	Interv.		Descrizione
e	B	1	1	Servizi di consulenza per l'introduzione della certificazione ambientale
e	B	1	2	Addetto responsabile degli aspetti relativi alla responsabilità ambientale delle OP/AOP (assistenza tecnica ecc.)
e	B	2		Servizi di agricoltura di precisione e digitalizzazione dei macchinari, dei terreni e dei processi produttivi
e	B	3		Spese di prima certificazione per l'introduzione di sistemi conformi a standard internazionali che presentino impegni ambientali (p. es. GlobalGAP-IFA)
e	B	4		Spese per la sottoscrizione ed implementazione di accordi di programma volti al miglioramento dell'ambiente (p. es. gestione rifiuti, miglioramento qualità acque, ecc.)
e	B	5		Spese di Audit esterni per la certificazione (art. 23 (2) regolamento delegato)
e	B	6		Consulenza per le azioni per la prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo e ripristino della biodiversità e della salute degli ecosistemi (rotazione quadriennale)
e	C			Formazione orientamento e scambio di buone pratiche
e	C	1		spese associate all'organizzazione o alla partecipazione ad incontri formativi o divulgativi, e di orientamento (coaching), su tematiche inerenti all'obiettivo
e	D			Altre azioni
e	D	1		Interventi identici agli impegni agro climatico ambientali o ad impegni di agricoltura biologica, previsti dal Reg. UE 2021/2115 nel quadro del piano strategico nazionale della PAC
e	D	1	1	SRA01 ACA1 - Produzione integrata
e	D	1	2	SRA29 - Produzione biologica
e	D	1	3	SRA11 ACA11 - Infrastrutture verdi
e	D	2		Altri interventi diversi da quelle di cui al punto e.D.1, anche se non legati direttamente o indirettamente ad una particella di terreno
e	D	2	1	Utilizzo di tecniche, prodotti e materiali a ridotto impatto ambientale
e	D	2	1 1	Applicazione di materiale specifico a breve durata e teli biodegradabili per il contenimento delle erbe infestanti e dei patogeni Impiego di teli pacciamanti biodegradabili secondo lo standard UNI EN 17033:2018
e	D	2	1 2	Applicazione di materiale specifico a breve durata e teli biodegradabili secondo lo standard UNI EN 17033:2018 per il contenimento delle erbe infestanti e dei patogeni - Impiego di teli per solarizzazione
e	D	2	1 3	Applicazione di prodotti per lotta biologica (quali feromoni, predatori come insetti, funghi, batteri, virus) e altri prodotti di origine biologica, compresa la cattura massale
e	D	2	1 4	Applicazione di prodotti biostimolanti per una gestione maggiormente ecocompatibile delle colture di cui all'allegato 6 capitolo 4.1 e capitolo 3, punto 6 del medesimo allegato del D.lgs. 29 aprile 2010, n. 75
e	D	2	2	Utilizzo di varietà resistenti e di tubero seme biologico e non trattato
e	D	2	2 1	Messa a dimora di tubero seme ottenuto da produzione biologica
e	D	2	2 2	Messa a dimora di tubero seme caratterizzato da resistenze genetiche specifiche per avversità biotiche e abiotiche
e	D	2	3	Trasporto combinato
e	D	2	3 1	Trasporto combinato gomma / ferrovia
e	D	2	3 2	Trasporto combinato gomma / nave
e	D	2	3 3	Trasporto combinato gomma / elettrico
e	D	2	4	Gestione eco compatibile del suolo
e	D	2	4 1	Sovescio con piante biocide
e	D	2	4 2	Interramento di prodotti ad effetto biocida

Obiettivo	Tipo Interv.	Interv.			Descrizione
e	D	2	4	3	<i>Impiego di ammendanti compostati</i>
e	D	2	4	4	<i>Sostituzione totale o parziale del diserbo chimico con lavorazioni meccaniche o con il pirodiserbo o con il diserbo manuale</i>
e	D	2	4	5	<i>Impiego di ammendanti che provengono da impianti di valorizzazione di economia circolare</i>
e	D	2	5		<i>Produzione integrata ed altri Sistemi di Qualità Nazionale di Produzione Integrata</i>
e	D	2	6		<i>Impegni di cui all'articolo 69 (1) reg. 2115/2021 Impegni ACA</i>
e	D	2	7		<i>Strategia di produzione integrata volontaria</i>
e	D	2	8		<i>Difesa integrata volontaria con adozione dei disciplinari di produzione integrata regionali</i>
					Obiettivo f) contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi
f	A				Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali
					Interventi in immobilizzazioni materiali
f	A	1			<i>Miglioramento degli impianti di irrigazione</i>
f	A	1	1		<i>Sostituzione di impianti irrigui esistenti con impianti più efficienti ed efficaci, del tipo a goccia o simili (ali gocciolanti a utilità ripetuta)</i>
f	A	1	2		<i>Miglioramento di sistemi di irrigazione esistenti nonché acquisizione di strumentazioni atte a razionalizzare l'uso degli impianti</i>
f	A	1	2	1	<i>Introduzione di contatori atti a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno</i>
f	A	1	2	2	<i>Acquisizione di centraline per il monitoraggio dei dati di campo con sensori per la misurazione dell'umidità del terreno</i>
f	A	2			<i>Sistemi per il risparmio e il trattamento dell'acqua</i>
f	A	2	1		<i>Realizzazione di impianti e strutture per il recupero delle acque piovane ed il loro stoccaggio</i>
f	A	2	2		<i>Realizzazione di impianti e strutture per il trattamento degli effluenti, la prevenzione della stagnazione dell'acqua, nonché di gestione degli scarichi</i>
f	A	2	3		<i>Realizzazione di impianti e strutture per la separazione delle acque di processo e la riduzione delle acque destinate alla depurazione</i>
f	A	2	4		<i>Realizzazione di impianti e strutture per la depurazione delle acque e sistemi per la limitazione delle sostanze inquinanti le acque</i>
f	A	2	5		<i>Realizzazione di impianti e strutture per il riutilizzo delle acque provenienti dai depuratori o da impianti di raffreddamento o dalle pompe a vuoto</i>
f	A	2	6		<i>Sostituzione, trasformazione, miglioramento di impianti esistenti di cui ai punti precedenti</i>
f	A	2	7		<i>Introduzione di sistemi di deionizzazione DDS per l'irrigazione e la fertirrigazione</i>
f	A	2	8		<i>Acquisizione di strumentazioni in grado di ridurre il volume d'acqua nella preparazione delle miscele fitosanitarie</i>
f	A	3			<i>Introduzione di sistemi per la riduzione delle emissioni gassose e delle polveri</i>
f	A	3	1		<i>Realizzazione di impianti in grado di ridurre le emissioni in atmosfera di CO2 e/o di altri inquinanti dell'aria, nonché la sostituzione o trasformazione di quelli già esistenti</i>
f	A	3	2		<i>Realizzazione di impianti in grado di abbattere le polveri (es: cicloni, filtri, ecc.), nonché la sostituzione o la trasformazione di quelli già esistenti</i>
f	A	4			<i>Miglioramento di sistemi di produzione energetica combinata (co-trigenerazione) nonché la sostituzione e/o trasformazione di quelli già esistenti</i>
f	A	5			<i>Realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili nonché la sostituzione e/o trasformazione di quelli già esistenti</i>
f	A	6			<i>Realizzazione di impianti collettivi per la preparazione e/o la distribuzione di miscele di fitofarmaci e fertilizzanti</i>
f	A	7			<i>Realizzazione di impianti collettivi di lavaggio delle attrezzature utilizzate per la distribuzione dei fitofarmaci e di sistemi di gestione dei relativi reflui</i>

Obiettivo	Tipo Interv.	Interv.		Descrizione	
f	A	8		Realizzazione di centri di compostaggio	
f	A	9		Acquisizione di sistemi per l'agricoltura di precisione, di macchine e mezzi tecnici ed altri investimenti che consentono la riduzione dell'impatto ambientale e/o la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici	
f	A	9	1	Introduzione di sistemi di supporto alle decisioni (DSS decision support systems)	
f	A	9	2	Acquisizioni di macchine ed attrezzature tecnologicamente avanzate utilizzabili nell'ambito dell'agricoltura di precisione	
f	A	9	3	Introduzione di sistemi di posizionamento globale (GPS) e di sistemi elettronici (elementi intelligenti) su macchinari ed attrezzature	
f	A	9	4	Acquisizioni di macchinari ad alimentazione elettrica per utilizzo di magazzino (fresco/trasformato) e per trasporto interno all'OP	
f	A	10		Realizzazione di impianti di stoccaggio con tecnologia a risparmio energetico (fresco)	
f	A	11		Realizzazione di linee di lavorazione/condizionamento del prodotto con tecnologia a risparmio energetico (fresco)	
f	B			Servizi di consulenza e assistenza tecnica	
f	B	1		Assistenza tecnica legata allo sviluppo della sostenibilità ambientale della OP/AOP	
f	B	1	1	Servizi di consulenza per l'introduzione della certificazione ambientale	
f	B	1	2	Addetto responsabile degli aspetti relativi alla responsabilità ambientale delle OP/AOP	
f	B	2		Servizi di agricoltura di precisione e digitalizzazione dei macchinari, dei terreni e dei processi produttivi	
f	B	3		Spese di prima certificazione per l'introduzione di sistemi conformi a standard internazionali che presentino impegni ambientali (p. es. Global GAP-IFA)	
f	B	4		Spese per la sottoscrizione di accordi di programma volti al miglioramento dell'ambiente (p. es. gestione rifiuti, miglioramento qualità acque, ecc.)	
f	B	5		Spese di Audit esterni per la certificazione (art. 23 (2) regolamento delegato)	
f	C			Formazione orientamento e scambio di buone pratiche	
f	C	1		Spese associate all'organizzazione o alla partecipazione ad incontri formativi o divulgativi, e di orientamento (coaching), su tematiche inerenti all'obiettivo	
f	D			Altre azioni	
f	D	1		Interventi identici agli impegni agro climatico ambientali o ad impegni di agricoltura biologica, previsti dal Reg. UE 2021/2115 nel quadro del piano strategico nazionale della PAC	
f	D	1	1	SRA01 ACA1 - Produzione integrata	
f	D	1	2	SRA29 - Produzione biologica	
f	D	1	3	SRA11 ACA11 - Infrastrutture verdi	
f	D	2		Altri interventi diversi da quelle di cui al punto e.D.1, anche se non legati direttamente o indirettamente ad una particella di terreno	
f	D	2	1	Utilizzo di tecniche, prodotti e materiali a ridotto impatto ambientale	
f	D	2	1	1	Applicazione di materiale specifico a breve durata e teli biodegradabili per il contenimento delle erbe infestanti e dei patogeni Impiego di teli pacciamanti biodegradabili secondo lo standard UNI EN 17033:2018
f	D	2	1	2	Applicazione di materiale specifico a breve durata e teli biodegradabili secondo lo standard UNI EN 17033:2018 per il contenimento delle erbe infestanti e dei patogeni - Impiego di teli per solarizzazione
f	D	2	1	3	Applicazione di prodotti per lotta biologica (quali feromoni, predatori come insetti, funghi, batteri, virus) e altri prodotti di origine biologica, compresa la cattura massale
f	D	2	1	4	Applicazione di prodotti biostimolanti per una gestione maggiormente ecocompatibile delle colture di cui all'allegato 6 capitolo 4.1 e capitolo 3, punto 6 del medesimo allegato del D.Lgs. 29 aprile 2010, n. 75

Obiettivo	Tipo Interv.	Interv.		Descrizione	
f	D	2	2	Utilizzo di varietà resistenti e di tubero seme biologico e non trattato	
f	D	2	2	1	Messa a dimora di tubero seme ottenuto da produzione biologica
f	D	2	2	2	Messa a dimora di tubero seme caratterizzato da resistenze genetiche specifiche per avversità biotiche e abiotiche
f	D	2	3	Trasporto combinato	
f	D	2	3	1	Trasporto combinato gomma / ferrovia
f	D	2	3	2	Trasporto combinato gomma / nave
f	D	2	3	3	Trasporto combinato gomma / elettrico
f	D	2	4	Gestione eco compatibile del suolo	
f	D	2	4	1	Sovescio con piante biocida
f	D	2	4	2	Interramento di prodotti ad effetto biocida
f	D	2	4	3	Impiego di ammendanti compostati
f	D	2	4	4	Sostituzione totale o parziale del diserbo chimico con lavorazioni meccaniche o con il pirodiserbo o con il diserbo manuale
f	D	2	4	5	Impiego di ammendanti che provengono da impianti di valorizzazione di economia circolare
f	D	2	5	Produzione integrata ed altri Sistemi di Qualità Nazionale di Produzione Integrata	
f	D	2	6	Impegni di cui all'articolo 69 (1) reg. 2115/2021 Impegni ACA	
f	D	2	7	Strategia di produzione integrata volontaria	
f	D	2	8	Difesa integrata volontaria con adozione dei disciplinari di produzione integrata regionali	
f	D	2	9	Manutenzione della S.A.U. finalizzata alla conservazione del suolo per mitigare gli effetti delle calamità naturali (ad es.: pulizia della rete scolante, livellamento delle superfici, eliminazione dei potenziali ostacoli al deflusso delle acque, ecc.)"	
				Obiettivo g) incremento del valore commerciale e della qualità dei prodotti	
g	A			Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali	
				Interventi in immobilizzazioni materiali	
g	A	1		Acquisizione, costruzione o miglioramento di magazzini di lavorazione e trasformazione e confezionamento	
g	A	2		Acquisizione o miglioramento di impianti di lavorazione, trasformazione e confezionamento	
g	A	3		Realizzazione o miglioramento di piattaforme logistiche	
g	A	4		Realizzazione o miglioramento e/o allestimento di punti vendita dell'OP	
g	A	5		Acquisizione di terreni non edificati per la costruzione di magazzini di lavorazione e trasformazione	
g	A	6		Acquisto di accessori per allestire un mezzo al trasporto frigorifero o in atmosfera controllata	
g	A	7		Acquisizione di hardware per il monitoraggio delle fasi di commercializzazione, anche ai fini della tracciabilità/rintracciabilità dei prodotti, per le vendite online, per la gestione dei flussi di magazzino	
g	A	8		Acquisizione di spazi allestiti, anche con proprie attrezzature, presso le strutture della distribuzione organizzata o del canale Ho.Re.Ca, destinati esclusivamente alla promozione, valorizzazione e vendita del prodotto dell'OP/AOP	
g	A	9		Acquisizione di uffici commerciali anche in altri Paesi UE	
g	A	10		Macchinari ed attrezzature per misurare la qualità intrinseca ed organolettica del prodotto prima della commercializzazione	
				Interventi in immobilizzazioni immateriali	
g	A	11		Acquisto di azioni e/o acquisizione di capitale societario finalizzati al conseguimento degli obiettivi del programma operativo	

Obiettivo	Tipo Interv.	Interv.		Descrizione
g	A	12		Acquisizione di software per il monitoraggio delle fasi di commercializzazione, anche ai fini della tracciabilità/rintracciabilità dei prodotti, per la gestione dei flussi di magazzino, per le vendite online
g	A	13		Acquisizione di marchi commerciali da parte ed a uso esclusivo dell'OP/AOP
g	B			Servizi di consulenza e assistenza tecnica
g	B	1		Assistenza tecnica per il miglioramento delle condizioni di commercializzazione;
g	B	1	1	Addetto commerciale qualificato della OP/AOP e/o filiale
g	B	1	2	Tecnico (addetto) di marketing dell'OP/AOP e/o filiale
g	B	1	3	Addetto dell'OP/AOP e/o filiale alle forme di e-commerce ed a forme innovative di commercializzazione
g	B	1	4	Addetti commerciali dell'OP/AOP e/o filiale nel quadro di una progettualità comune di sviluppo commerciale di diverse OP
g	B	6		Servizi di consulenza per la realizzazione di marchi commerciali dell'OP/AOP
g	B	7		Servizi di consulenza per l'introduzione di sistemi certificati di qualità
g	B	8		Assistenza tecnica per mantenere ed elevare il livello di qualità dei prodotti
g	C			Formazione orientamento e scambio di buone pratiche
g	C	1		Spese associate all'organizzazione o alla partecipazione ad incontri formativi o divulgativi su tematiche inerenti all'obiettivo
g	D			Altre azioni
g	D	1		Registrazione di marchi commerciali dell'OP/AOP
g	D	2		Spese specifiche per miglioramento della qualità per mezzo dell'innovazione nella tecnica di trattamento del prodotto anche di stoccaggio e/o conservazione
g	D	5		Spese specifiche per il controllo del rispetto della normativa fitosanitaria e dei tenori massimi di taluni contaminanti indicati nel Reg. (CE) n. 1881/2006 della Commissione e s.s.m.i.;
g	D	6		Spese di prima certificazione per l'introduzione di sistemi di qualità, standard commerciali compresi
g	E			Attuazione dei regimi di qualità dell'Unione e nazionali
g	F			Attuazione di sistemi di tracciabilità e certificazione in particolare per quanto riguarda il controllo della qualità dei prodotti venduti ai consumatori finali
				Obiettivo h) promozione e commercializzazione dei prodotti
h	A			Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali
				Interventi in immobilizzazioni immateriali
h	A	1		Realizzazione di applicazioni web e siti web della OP, AOP
h	B			Servizi di consulenza e assistenza tecnica
h	B	1		Servizi di consulenza per la progettazione e la realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione
h	B	2		Servizi di consulenza per la progettazione e la realizzazione di spazi fieristici, eventi ed iniziative di promozione e di comunicazione
h	B	3		Servizi di consulenza per la progettazione e realizzazione di applicazioni web e di siti web dell'OP
h	B	4		Consulenza per lo sviluppo del canale GDO e di canali alternativi
h	G			Promozione, comunicazione e commercializzazione
h	G	1		Utilizzo di spazi per campagne promozionali e di comunicazione riguardanti i marchi di fabbrica/commercio/di qualità di OP/AOP
h	G	2		Locazione ed allestimento degli spazi per la partecipazione a fiere ed eventi o per iniziative di promozione e comunicazione;

Obiettivo	Tipo Int.	Interv.		Descrizione
h	G	3		Sponsorizzazioni di eventi utili a promuovere la commercializzazione ed il consumo di patate ed il marchio delle OP partecipanti all'iniziativa (comprese le sponsorizzazioni di attività sportive)
h	G	4		Realizzazione di materiale comunicativo e promozionale
h	G	5		Organizzazione di attività di "incoming"
				Obiettivo j) prevenzioni delle crisi e gestione dei rischi
j	A			Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali che rendano più efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato, anche per il magazzinaggio collettivo
j	A	1		Locazione di strutture per il magazzinaggio dei prodotti
j	A	1		Noleggio/locazione di celle di frigoconservazione
j	H			Creazione, costituzione e ricostituzione di fondi di mutualizzazione: sostegno per le spese amministrative, di costituzione finanziamento e rifinanziamento dei fondi di mutualizzazione
j	J			Ritiro dal mercato ai fini della distribuzione gratuita, inclusa, se necessario, la trasformazione volta ad agevolare tale ritiro
j	J	1		Distribuzione gratuita a opere di beneficenza o enti caritativi
j	J	2		Distribuzione gratuita a opere di beneficenza o enti caritativi previa trasformazione del prodotto
j	M			Assicurazione del raccolto e della produzione; polizze assicurative per le perdite commerciali delle OP, polizze mono e multirischio
j	N			Fornitura di servizi di orientamento ad altre organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori anche transnazionali, ai gruppi di produttori, ai produttori
j	P			Azioni di comunicazione volte a sensibilizzare e informare i consumatori
				Obiettivo k) miglioramento delle condizioni di impiego e garanzia della conformità agli obblighi dei datori di lavoro nonché alle prescrizioni in materia di salute e sicurezza
k	A			Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali
				<i>Interventi in immobilizzazioni materiali</i>
k	A	1		Realizzazione e/o acquisizione di investimenti materiali finalizzati al raggiungimento di questo obiettivo in conformità alle direttive 89/391/EEC, 2009/104/EC e (EU) 2019/1152
k	A	1	1	Acquisizione di esoscheletri per la riduzione del sovraccarico biomeccanico da lavoro
				<i>Interventi in immobilizzazioni immateriali</i>
k	A	2		realizzazione e/o acquisizione di investimenti immateriali finalizzati al raggiungimento di questo obiettivo in conformità alle direttive 89/391/EEC, 2009/104/EC e (EU) 2019/1152
k	B			Servizi di consulenza e assistenza tecnica
k	B	1		servizi di consulenza sulle tematiche inerenti all'obiettivo
k	C			Formazione e scambio di buone pratiche
k	C	1		spese correlate all'organizzazione o alla partecipazione ad incontri formativi o divulgativi, su tematiche inerenti all'obiettivo



*Il Ministro dell'agricoltura, della
sovranità alimentare e delle foreste*

**REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIBILITA' DEGLI
INTERVENTI NEI PROGRAMMI OPERATIVI 2023-2027 PREVISTI
DALL'INTERVENTO SETTORIALE "PATATE" DEL PIANO
STRATEGICO DELLA PAC (PSP)**

ALLEGATO II

INDICE

INDICE	2
I. Contesto normativo di riferimento	3
SEZIONE 1	3
II. Informazioni generali concernenti i tipi di intervento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 46 del Regolamento (UE) n. 2021/2115	3
III. Informazioni specifiche concernenti i tipi di intervento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 46 del Regolamento (UE) n. 2021/2115	5
IV. Attività di formazione, compreso l'orientamento e lo scambio di buone pratiche	6
V. Costi amministrativi, costi di personale e spese generali	7
SEZIONE 2	8
VI. Condizioni specifiche di ammissibilità riferiti agli investimenti di cui agli obiettivi previsti all'articolo 46 del regolamento (UE) 2021/2115	8
Obiettivo a) pianificazione e organizzazione della produzione,	8
Obiettivo b) concentrazione dell'offerta	11
Obiettivo c) miglioramento della competitività a medio e lungo termine	14
Obiettivo d) ricerca e sviluppo in materia di metodi di produzione sostenibili	16
Obiettivo e) promozione, sviluppo e attuazione di pratiche ambientali	19
Obiettivo f) contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi	27
Obiettivo g) incremento del valore commerciale e della qualità dei prodotti	32
Obiettivo h) promozione e commercializzazione dei prodotti	35
Obiettivo j) prevenzioni delle crisi e gestione dei rischi	36
Obiettivo k) miglioramento delle condizioni di impiego e garanzia della conformità agli obblighi dei datori di lavoro nonché alle prescrizioni in materia di salute e sicurezza ...	38

PREMESSA

Con riferimento alle regole comunitarie stabilite per le OP che possono essere applicate, *mutatis mutandis*, alle AOP, il termine OP è usato anche per indicare le AOP, salvo diversa indicazione.

Le definizioni di cui all'art. 1 del decreto sono di riferimento anche per il presente allegato.

I. Contesto normativo di riferimento

La Commissione con il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento e del Consiglio ha emanato norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) mentre con il regolamento delegato (UE) 2022/126 modificato e rettificato dal regolamento delegato (UE) n. 2023/330 ha integrato il suddetto regolamento con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027, nonché per le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) in materia di condizionalità.

SEZIONE 1

II. Informazioni generali concernenti i tipi di intervento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 46 del Regolamento (UE) n. 2021/2115

In via generale tutte le azioni, gli interventi, gli investimenti e più in generale i tipi di spesa che possono concorrere alle finalità perseguite dalle organizzazioni di produttori e quindi allo sviluppo dell'intero comparto pataticolo nazionale, sono potenzialmente ammissibili nei programmi operativi e quindi al sostegno finanziario dell'Unione.

Ciò premesso, sono in ogni caso esclusi:

- a) interventi le cui spese sono espressamente indicate come non ammissibili dall'allegato II parte I del regolamento delegato (UE) 2022/126;
- b) eventuali altri interventi che i regolamenti dell'Unione o le normative nazionali e regionali giudicano non sovvenzionabili in via generale o limitatamente a determinate aree;
- c) interventi supportati anche da altri regimi di aiuto, qualora non sia certa la possibilità di escludere, prima del pagamento, l'erogazione di un doppio finanziamento;
- d) interventi ritenuti non verificabili e controllabili. Se un intervento ammesso nel programma operativo approvato si rileva successivamente non verificabile o controllabile, l'Amministrazione competente ne impone l'adeguamento o la cancellazione con la possibilità di sostituzione con altra azione.

Infine è requisito necessario la possibilità di rendicontare la spesa con documenti certi. Laddove il sostegno è concesso sulla base di tassi forfettari standard o tabelle di costi unitari il calcolo dell'importo ammissibile deve essere fatto o approvato da un organismo qualificato indipendente, prima dell'approvazione della spesa.

Ogni programma operativo deve:

- avere una durata minimo di 3 anni e massimo di 5 anni;
- prevedere il raggiungimento di alcuni degli obiettivi di cui all'articolo 46 (lettere da a) a h) e da j) a k)) e il loro collegamento con gli obiettivi specifici elencati all'articolo 6 del regolamento di base;
- gli “interventi” realizzati nell'ambito dei “tipi di interventi” di cui all'articolo 47, paragrafo 2, lettere f), g) e h), non superano un terzo dell'importo totale delle spese nell'ambito dei programmi operativi.

Con riferimento alle spese correlate agli obiettivi diversi dall'obiettivo j) dell'art. 46 del regolamento di base (prevenzione delle crisi e gestione dei rischi), queste non devono superare per singolo obiettivo il 70% del fondo di esercizio approvato. Le Regioni possono definire ulteriori condizioni di equilibrio per rispondere a specifiche esigenze di politica regionale. In tal caso ne danno motivata comunicazione al Ministero.

I tipi di intervento e gli interventi devono avere le seguenti caratteristiche:

- 1) aderenza alle effettive esigenze di sviluppo dei “poli o areali produttivi” nazionali e regionali;
- 2) equilibrio economico-finanziario in una prospettiva di medio periodo;
- 3) tendenza ad acquisire parte del valore aggiunto disperso lungo la filiera, spostando il baricentro delle azioni dalla fase di produzione primaria (azienda agricola) alla fase organizzativa e commerciale;
- 4) capacità di incremento del livello associativo (numero di soci aderenti, aumento della dimensione economico-organizzativa mediante aggregazioni, fusioni, rapporti di integrazione);
- 5) tendenza a dotare le OP di proprie strutture di lavorazione e commercializzazione; è previsto il ricorso alla locazione purché ne sia dimostrata la convenienza sotto il profilo economico;
- 6) tendenza a dotare le OP di proprio personale per gestire direttamente le fasi della programmazione, dell'assistenza tecnica e della commercializzazione, nonché per coordinare l'attività di eventuale personale non dipendente dell'OP.

Gi interventi attraverso cui si realizzano le spese e alle quali le Regioni e Province autonome devono fare riferimento sono definiti nel presente documento e dettagliate in specifiche disposizioni ministeriali. I programmi operativi devono essere progettati secondo criteri di modulabilità e complementarità per raggiungere gli obiettivi richiesti.

Per esprimere pienamente la loro efficacia e offrire una risposta soddisfacente ad alcune delle priorità del settore, gli interventi che richiedono una massa critica di operazioni dovrebbero essere attivati con il coinvolgimento coordinato di più OP, in particolare di quelle di piccole e medie dimensioni. Attori di tale coinvolgimento dovrebbero essere le AOP, in particolare quelle di valenza interregionale, ma soprattutto nazionale per quelle azioni di sistema (apertura di nuovi mercati, gestione delle crisi, promozione generica, ecc..) i cui benefici ricadono sul settore nel suo complesso.

Le Regioni e le Province autonome nella valutazione dei programmi operativi:

- potranno indicare eventuali propri criteri specifici nella ripartizione delle risorse, coerenti con il piano strategico nazionale;
- dovranno attenersi alle disposizioni sulla complementarità e coerenza dei tipi di interventi e degli interventi settoriali del piano strategico nazionale con altri regimi di aiuto, per definire le procedure atte a distinguere e a tenere separate le gestioni e i beneficiari delle misure e degli interventi eventualmente sovrapponibili con altri interventi sovvenzionabili dai fondi nazionali e dell'Unione europea.

In generale si precisa che le spese specifiche di produzione consentite dall'allegato III al regolamento delegato, sono rappresentate dai costi specifici calcolati secondo la procedura indicata all'articolo 2, lettera m) del regolamento delegato: *“differenza tra i costi tradizionali e i costi effettivamente sostenuti e la perdita di reddito derivante dall'azione, escludendo ulteriori entrate e risparmi sui costi”*.

In particolare, trattasi di spese specifiche per misure di miglioramento della qualità, per la produzione sperimentale e relative al monitoraggio del rispetto della normativa sulla qualità, fitosanitaria e dei tenori massimi di residui.

III. Informazioni specifiche concernenti i tipi di intervento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 46 del Regolamento (UE) n. 2021/2115

Gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, inclusi nei piani strategici della PAC, sono ammissibili nel rispetto delle condizioni stabilite all'art. 11 del regolamento delegato. Gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali si realizzano attraverso l'acquisizione di capitale che si esplicita nell'acquisto (o nelle altre forme di acquisizione) o nella realizzazione in loco degli investimenti. Con il termine “acquisizione” infatti, si intendono ammissibili anche altre forme di acquisizione di beni quali: contratti di leasing o di locazione e/o noleggio (compreso leasing operativo) alle condizioni sotto indicate.

Le immobilizzazioni materiali, quali impianti per il condizionamento, la lavorazione, lo stoccaggio, il confezionamento e la conservazione dei prodotti, sono realizzabili presso l'azienda e/o i locali dell'organizzazione di produttori, oppure da cooperativa o altre persone giuridiche aderenti a un'organizzazione di produttori che esercitano un'efficace concentrazione e valorizzazione del prodotto e se gli investimenti possono essere messi a disposizione anche di altri produttori.

La locazione o il noleggio, quale forma di acquisizione alternativa all'acquisto o alla costruzione, sono ammessi se la convenienza economica è attestata da perizia asseverata di un tecnico iscritto ad un ordine professionale.

I contratti di leasing devono comportare una clausola di riacquisto e l'importo massimo della spesa ammissibile non deve superare il valore netto di mercato del bene concesso in locazione finanziaria. Il contributo, è calcolato al netto delle spese connesse al contratto (tasse, margine del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.)

Al fine di evitare effetti meramente speculativi e garantire la destinazione d'uso e la non alienabilità dei beni finanziati, non sono ammissibili i contratti di sub-locazione immobiliare e/o finanziaria ancorchè autorizzati dal concedente proprietario, di sub-fornitura e di sub-committenza.

Non sono altresì ammissibili le spese di noleggio, di locazione di strutture e/o di attrezzature i cui concedenti risultano essere componenti degli organi sociali dell'organizzazione, eccetto l'assemblea, o società a quest'ultimi riconducibili.

Si evidenzia infine che a termini dell'articolo 11 (1) lett. b) del regolamento delegato tutte le immobilizzazioni materiali e immateriali acquisite nell'ambito degli interventi definiti a livello di singolo obiettivo devono restare di proprietà e in possesso del beneficiario fino al termine del periodo di ammortamento fiscale o per un periodo di almeno cinque anni tenuto conto della

natura delle immobilizzazioni, fatta salva la loro sostituzione in conformità al paragrafo 7 del richiamato articolo.

Il sostenimento dei costi di acquisizione è dimostrato attraverso l'emissione di fatture intestate alla OP/AOP oppure a uno o più dei loro soci produttori o produttori aderenti a persone giuridiche associate alla OP.

Altre condizioni specifiche di ammissibilità degli interventi sono stabilite all'interno delle successive schede per obiettivo o potranno essere definite con separate disposizioni, attuative del presente documento.

IV. Attività di formazione, compreso l'orientamento e lo scambio di buone pratiche

L'attività di formazione, compreso l'orientamento e lo scambio di buone pratiche, ha l'obiettivo di promuovere il coinvolgimento della base associativa e non, in incontri finalizzati alla formazione, trasferimento e condivisione di informazioni e buone pratiche su tematiche inerenti il ruolo delle OP e loro attività istituzionale nonché sui benefici del programma operativo, anche legati a favorire il ricorso all'assistenza tecnica. Altresì appare fondamentale intervenire in attività di formazione, con l'obiettivo di far acquisire o completare le competenze di figure professionali interne all'organizzazione, in ambiti operativi affini alla attività svolte dalla OP e agli obiettivi del programma operativo.

Al fine di perseguire le finalità degli interventi legati all'obiettivo, è opportuno e necessario che il perseguimento degli obiettivi facenti capo alle OP/AOP comporti una conoscenza adeguata:

- dei nuovi strumenti normativi facenti seguito alla disciplina dell'intervento settoriale delle patate;
- del complesso sistema economico-finanziario che caratterizza il settore;
- tra gli altri dalle condizioni agro-climatico-ambientali introdotte dal regolamento di base e la promozione degli obiettivi in materia di miglioramento delle condizioni di impiego e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- delle procedure di gestione dei programmi operativi.

Nella realizzazione delle attività le OP/AOP:

- possono delegare, in toto o in parte, l'attività formativa ad Enti ed Istituti specializzati, previa definizione degli obiettivi e dei risultati;
- utilizzano personale docente di comprovata capacità professionale;
- possono progettare attività formative in compartecipazione con altre OP/AOP, al fine di una ottimizzazione dei costi sia di docenza sia di logistica.

La parte descrittiva dell'attività di formazione, compreso l'orientamento e lo scambio di buone pratiche, viene riportata nei diversi obiettivi di cui all'articolo 46 del regolamento di base.

L'attività di orientamento non può essere esternalizzata.

V. Costi amministrativi, costi di personale e spese generali

Per l'ammissibilità dei costi di personale, amministrativi e delle spese generali si fa riferimento a quanto previsto dall'articolo 23 del regolamento delegato (UE) 2022/126.

I costi di personale sostenuti dal beneficiario oppure, da una cooperativa aderente a un'organizzazione di produttori, sono ammissibili al sostegno se sostenuti in relazione alla preparazione, all'attuazione o al monitoraggio di uno specifico intervento finanziato.

Per gli interventi "promozione, comunicazione" e "azioni di comunicazione" di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera f), e paragrafo 2, lettera l), del regolamento (UE) 2021/2115 le spese versate per i costi amministrativi e di personale direttamente sostenuti dai beneficiari non superano il 50 % del costo complessivo dell'intervento. Tale limite tuttavia non si applica per le azioni e le attività di commercializzazione.

I costi amministrativi sostenuti dal beneficiario oppure, da una cooperativa aderente a un'organizzazione di produttori, sono ritenuti ammissibili al sostegno se sostenuti in relazione alla preparazione, all'attuazione o al monitoraggio di uno specifico intervento finanziato e se non superano il 4 % dei costi ammissibili totali dell'intervento attuato. I costi ammissibili di che trattasi non includono le spese generali legate alla gestione del fondo operativo di cui si dirà di seguito.

I costi amministrativi sono ammissibili se il loro sostenimento e il conseguente pagamento è adeguatamente documentato nel rispetto delle condizioni stabilite all'allegato I.

I documenti contabili (fatture e/o altra documentazione equivalente, RiBa, ecc.) sono presentati, se richiesti, al solo scopo di dimostrare il sostenimento della spesa e la sua univoca relazione con lo specifico intervento finanziato. Le relative spese sostenute a copertura di detti costi devono essere documentate entro il 31 dicembre di ogni anno e pagate entro il 15 febbraio dell'anno successivo.

Tra i costi amministrativi ammissibili si possono annoverare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- le spese di progettazione per la realizzazione di taluni interventi riconducibili alle immobilizzazioni materiali, e
- i costi sostenuti per gli audit esterni purché quest'ultimi siano effettuati da organismi esterni terzi e indipendenti. Si precisa che le spese di audit sono considerate ammissibili quando sono effettuate da società accreditate. I costi possono riguardare sia le revisioni esterne relative a standard pubblici che a standard privati (ad esempio TESCO, Global Gap, ecc.).

Non rientrano tra i costi amministrativi e non sono ammissibili i tipi di spesa elencati all'allegato II parte I del regolamento delegato. Sono escluse tra le altre pertanto, ai sensi dell'allegato II del regolamento delegato, le spese generali di produzione, le spese di funzionamento e le spese di esercizio ancorché connesse ad uno specifico intervento finanziato.

I costi amministrativi e di personale (spese generali) legati alla gestione del fondo operativo, o per la preparazione, l'attuazione e il monitoraggio del programma operativo sono ritenuti ammissibili nella misura massima del 2 % del fondo operativo approvato. Tali costi non occorre che vengano documentati in sede di rendicontazione delle spese.

SEZIONE 2

VI. Condizioni specifiche di ammissibilità riferiti agli investimenti di cui agli obiettivi previsti all'articolo 46 del regolamento (UE) 2021/2115

Di seguito si riporta con riferimento a ciascun obiettivo settoriale di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) 2021/2115 l'elenco degli interventi e le condizioni specifiche di ammissibilità.

Obiettivo a) pianificazione e organizzazione della produzione, adeguamento della produzione alla domanda

Descrizione dell'obiettivo

L'obiettivo operativo è la pianificazione della produzione, con "interventi" che operano attraverso "azioni" quali gli investimenti tesi ad omogeneizzare l'offerta attraverso una programmazione varietale volta ad ampliare la campagna di commercializzazione, anche attraverso la destagionalizzazione delle produzioni. La dotazione di macchine ed attrezzature in grado di poter gestire con più efficacia la fase di semina coltivazione e raccolta delle patate, contribuisce alle finalità individuate.

Inoltre, è importante la dotazione di sistemi di monitoraggio del potenziale produttivo della base sociale dell'OP. Altresì, gli interventi previsti si pongono l'obiettivo operativo di preservare e migliorare la qualità del prodotto dei soci delle OP, nella fase di produzione e raccolta, con investimenti in impianti di varia natura nell'ambito dell'irrigazione, fertilizzazione e della difesa, insieme alla possibilità di poter finanziare servizi di consulenza e assistenza tecnica per mantenere e preservare il livello di qualità del prodotto, nonché il monitoraggio dei requisiti qualitativi con apposite apparecchiature e sistemi. Infine, attività di formazione e scambio di buone pratiche su tematiche legate all'ambito produttivo (es. nuove cultivar) o commerciale (es. tendenze del mercato e consumatori) tali da orientare le scelte dei produttori contribuiscono alle finalità indicate.

Elenco interventi

Ob.	T.I.	I.		Descrizione
a	A			Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali
				<i>Interventi in immobilizzazioni materiali</i>
a	A	1		<i>acquisizione di attrezzature per lo stoccaggio, la movimentazione e la preparazione del tubero seme per la semina</i>
a	A	2		<i>acquisizione di macchine ed attrezzature per la semina, raccolta e altre operazioni colturali specifiche per la coltura</i>
a	A	3		<i>acquisizione di hardware per la gestione della base sociale, delle superfici e per il monitoraggio della produzione e dei conferimenti</i>

Ob.	T.I.	I.		Descrizione
a	A	4		<i>acquisizione e messa in opera di impianti di irrigazione, microirrigazione anche con l'utilizzo di ali gocciolanti a utilità ripetuta, fertilizzazione (fertirrigazione) nonché acquisizione di strumentazioni atte a razionalizzare l'uso degli impianti</i>
a	A	4	1	<i>acquisizione di centraline per il monitoraggio dei dati di campo con sensori per la misurazione dell'umidità del terreno</i>
a	A	5		<i>acquisizione e messa in opera di impianti e barriere a difesa delle colture, quali antigrandine, antivento, antipioggia, ombreggianti, antinsetti, antibrina, purché ad utilità ripetuta</i>
a	A	6		<i>acquisizione di macchinari, attrezzature e apparecchiature per misurare, preservare e migliorare la qualità dei prodotti a partire dalla fase pre-raccolta a quella di immissione sul mercato</i>
a	A	7		<i>acquisizione di hardware per il monitoraggio della qualità dei prodotti</i>
a	A	8		<i>acquisizione e messa in opera di strutture ed impianti per le produzioni in coltura protetta e relativi materiali di copertura di durata pluriennale</i>
a	A	8	1	<i>Serre a tunnel e tunnel con peso struttura tra 4 e 5 kg/ m2</i>
a	A	8	2	<i>Serre a tunnel e tunnel con peso struttura tra 6 e 10 kg/ m2</i>
a	A	8	3	<i>Serre e serre a tunnel con peso struttura tra 9 e 12 kg/ m2</i>
a	A	8	4	<i>Serre con peso struttura tra 14 e 16 kg/ m2</i>
a	A	8	5	<i>Serre con peso struttura > a 16 kg/ m2</i>
a	A	8	6	<i>Altre serre e serre a tunnel</i>
a	A	8	7	<i>Materiale plastico di copertura per serre a tunnel e tunnel</i>
a	A	8	8	<i>Acquisto e messa in opera di altre strutture per le produzioni in coltura protetta e relativi materiali di copertura di durata pluriennale</i>
a	A	8	9	<i>leasing di strutture per le produzioni in coltura protetta</i>
				<i>Interventi in immobilizzazioni immateriali</i>
a	A	8		<i>acquisizione di brevetti e licenze concernenti nuove tecnologie di prodotto e di processi produttivi</i>
a	A	9		<i>acquisizione di software per la gestione della base sociale, della rintracciabilità, delle superfici e per il monitoraggio della produzione, dei conferimenti e per il monitoraggio della qualità dei prodotti</i>
a	B			Servizi di consulenza e assistenza tecnica
a	B	1		<i>assistenza tecnica per mantenere ed elevare il livello di qualità dei prodotti</i>
a	B	1	1	<i>Tecnico responsabile del controllo delle produzioni in campo</i>
a	B	1	2	<i>Tecnico responsabile del controllo dei campioni di merce in entrata</i>

Ob.	T.I.	I.		Descrizione
a	B	1	3	<i>Tecnico responsabile del controllo dei parametri di conservazione del prodotto</i>
a	B	1	4	<i>Tecnico responsabile del controllo delle linee di lavorazione del prodotto fresco</i>
a	B	1	5	<i>Tecnico responsabile del controllo delle linee di trasformazione delle produzioni</i>
a	B	1	6	<i>Tecnico responsabile del controllo della logistica e qualità della merce in uscita (fresco e trasformato)</i>
a	B	1	7	<i>Tecnico responsabile del controllo qualità o responsabile della gestione sistemi di qualità</i>
a	C			Formazione orientamento e scambio di buone pratiche
a	C	1		<i>spese associate all'organizzazione o alla partecipazione ad incontri formativi o divulgativi su temi di interesse dell'obiettivo</i>

Condizioni specifiche di ammissibilità

Con riguardo all'intervento "acquisizione e messa in opera di impianti di irrigazione, microirrigazione anche con l'utilizzo di ali gocciolanti a utilità ripetuta, fertilizzazione (fertirrigazione)" deve farsi riferimento alle condizioni di ammissibilità stabilite in particolare all'articolo 11 (4) lettere a) e b) del regolamento delegato UE 2022/126.

Sono ammesse macchine e attrezzature agricole aventi carattere innovativo e tale da apportare miglioramenti tecnici all'interno di processi produttivi esistenti.

Le Regioni potranno valutare l'ammissibilità di macchine che hanno specifiche caratteristiche tecniche che le rendono idonee ad un uso specifico nelle coltivazioni pataticole, e un carattere innovativo tale da apportare miglioramenti tecnici all'interno di processi produttivi esistenti, finalizzati a facilitare il rinnovamento del parco macchine in funzione della riduzione dei costi di gestione, del miglioramento della qualità dei prodotti, della difesa delle colture e del rispetto dell'ambiente. In questi casi l'OP deve fornire una relazione dettagliata sottoscritta da un soggetto terzo iscritto ad un ordine professionale, in cui vengono individuate e quantificate le peculiari caratteristiche migliorative e/o innovative indicate.

Su ciascuna delle strutture e attrezzature oggetto del finanziamento dovrà essere applicata una specifica targhetta o altro elemento distintivo con il riferimento alla fonte di finanziamento (es: acquistato/realizzato con il contributo dell'UE – regolamento (UE) 2022/126).

Le spese relative all'assistenza tecnica sono ammissibili al sostegno se sostenute in relazione alla preparazione, all'attuazione o al monitoraggio di uno specifico intervento finanziato secondo le tabelle di correlazione riportate al capitolo VII del presente allegato. Le spese di che trattasi sono riconosciute nella misura stabilita dall'applicazione dei parametri di costo definiti all'articolo 23 del regolamento delegato.

L'attività di formazione, compreso l'orientamento e lo scambio di buone pratiche, a titolo indicativo e non esaustivo, riguarda ad esempio l'individuazione di nuove cultivar anche con il recupero di specie e varietà autoctone, già testate da Istituti di ricerca e sperimentazione, innovazioni varietali, innovazioni sui metodi di produzione, anche tramite conoscenza su fitopatie per attivare nuove strategie di difesa.

Obiettivo b) concentrazione dell'offerta

Descrizione dell'obiettivo

L'obiettivo mira a favorire una migliore gestione commerciale del prodotto attraverso la disponibilità di strutture operative complete, dotate di impianti per il condizionamento, stoccaggio e lavorazione del prodotto fresco, nonché di macchine e attrezzature e di contenitori (es: bins), per la gestione dei flussi di magazzino, partendo dalla fase di campo, monitorando allo stesso tempo tutte le fasi della commercializzazione.

Allo scopo prefigurato dall'obiettivo contribuiscono le attività di formazione e scambio di buone pratiche su tematiche legate all'importanza dell'aggregazione di produttori e offerta con la finalità di incrementare il potere negoziale all'interno della filiera.

L'attività di formazione, compreso l'orientamento e lo scambio di buone pratiche ha l'obiettivo, a titolo indicativo e non esaustivo, di aumentare la base associativa delle OP e di incrementare il potere negoziale dell'Organizzazione all'interno della filiera. Le OP/AOP devono sostenere i produttori nel processo di cambiamento, passando da una visione "individualista" ad un contesto di "sistema aggregante".

Nell'ambito di tale attività è fondamentale fornire le necessarie informazioni riguardanti i meccanismi di funzionamento dei programmi operativi nel settore delle patate, gli obblighi ed i benefici derivanti dall'adesione del produttore ad una OP/AOP ivi comprese le opportunità previste, la presentazione di specifici servizi ed attività forniti dall'OP/AOP a favore dei produttori associati.

Elenco interventi

Ob.	T.I.	I.	Descrizione
b	A		Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali
			<i>Interventi in immobilizzazioni materiali</i>
b	A	1	<i>acquisizione, costruzione o miglioramento di magazzini di condizionamento, stoccaggio, lavorazione e confezionamento</i>
b	A	2	<i>acquisizione o miglioramento di impianti di condizionamento, stoccaggio, lavorazione e confezionamento, compresa la realizzazione di celle frigorifere</i>
b	A	3	<i>realizzazione o miglioramento di piattaforme logistiche</i>
b	A	4	<i>realizzazione o miglioramento e/o allestimento di punti vendita dell'OP</i>
b	A	5	<i>acquisizione di terreni non edificati per la costruzione di magazzini di condizionamento, stoccaggio, lavorazione, piattaforme logistiche e punti di vendita dell'OP</i>
b	A	6	<i>acquisizione di macchine, attrezzature e contenitori per la gestione dei flussi di magazzino</i>
b	A	7	<i>acquisizione di mezzi per il trasporto interno all'OP</i>
b	A	8	<i>acquisto di accessori per allestire un mezzo al trasporto frigorifero o in atmosfera controllata</i>

Ob.	T.I.	I.	Descrizione
b	A	9	<i>acquisizione di hardware per il monitoraggio delle fasi di lavorazione e commercializzazione anche ai fini della tracciabilità/rintracciabilità del prodotto</i>
b	A	10	<i>acquisizione di hardware finalizzata alla gestione dei flussi di magazzino</i>
			Interventi in immobilizzazioni immateriali
b	A	11	<i>acquisto di azioni e/o acquisizione di capitale societario finalizzati al conseguimento degli obiettivi del programma operativo</i>
b	A	12	<i>acquisizione di software per il monitoraggio delle fasi di lavorazione, commercializzazione anche ai fini della tracciabilità/rintracciabilità dei prodotti</i>
b	A	13	<i>acquisizione di software per la gestione dei flussi di magazzino</i>
b	B		Servizi di consulenza e assistenza tecnica
b	B	1	<i>servizi di consulenza per operazioni di fusione di OP e creazione di OP e AOP transazionali</i>
b	C		Formazione orientamento e scambio di buone pratiche
b	C	1	<i>spese associate all'organizzazione di incontri di orientamento (coaching) sul tema di cui all'obiettivo</i>

Condizioni specifiche di ammissibilità

Sono ammesse a finanziamento se non superano il massimale stabilito per i costi amministrativi di cui all'art. 23 (2) del regolamento delegato, le spese di progettazione per la realizzazione di taluni interventi riconducibili alle immobilizzazioni materiali di cui agli interventi da A.1 a A.4.

Con riferimento all'acquisto dei terreni per la costruzione di magazzini, piattaforme logistiche e punti vendita dell'OP, la relativa spesa ammissibile non è superiore al 10% del costo complessivo dell'investimento considerato.

Gli investimenti in mezzi di trasporto potranno essere realizzati dall'OP o da soci produttori persone giuridiche, previa autorizzazione della Regione e a condizione che prima dell'acquisto l'organizzazione di produttori fornisca le dovute giustificazioni e garanzie, circa l'uso degli investimenti esclusivamente a fini di trasporto interno in conformità a quanto stabilito al punto 9. Dell'allegato III del regolamento delegato. Gli investimenti dovranno essere esclusivamente destinati alla movimentazione del prodotto dai centri di produzione e di raccolta ai centri di lavorazione, magazzino e distribuzione della OP/AOP.

Con riferimento all'acquisto di accessori per il trasporto frigorifero o in atmosfera controllata, questi devono riferirsi all'equipaggiamento di mezzi di proprietà dell'OP o di soci produttori persone giuridiche. In caso di acquisto di un nuovo mezzo già equipaggiato, è ammesso il solo costo differenziale tra il mezzo equipaggiato e lo stesso mezzo privo dell'allestimento refrigerante.

In caso di affidamento del servizio di trasporto a ditte esterne, ancorché siano utilizzati mezzi accessoriati con frigo o atmosfera controllata, nessun costo può essere ammesso a finanziamento nell'ambito del programma operativo.

Su ciascuna delle strutture e attrezzature oggetto del finanziamento dovrà essere applicata una specifica targhetta o altro elemento distintivo con il riferimento alla fonte di finanziamento (es: acquistato/realizzato con il contributo dell'U.E. – regolamento (UE) 2022/126).

Obiettivo c) miglioramento della competitività a medio e lungo termine

Descrizione dell'obiettivo

Le OP dovranno individuare le attività in grado di accrescere la competitività attraverso per esempio l'implementazione di sistemi di contabilità industriale che portino al controllo delle voci di costo e all'efficienza dei processi produttivi riducendo i costi di produzione per unità di prodotto; incrementando le rese e il valore commerciale per unità di superficie (mq o ettaro); accrescendo la produttività per unità di fattore produttivo impiegato anche attraverso la comparazione della competitività rispetto ai concorrenti extra Ue mediterranei e globali e valutando l'impatto degli accordi tra UE e paesi Terzi sul mercato del prodotto patate. Attività di formazione e scambio di buone pratiche su tematiche legate all'influenza dei fattori competitivi nella creazione del valore contribuiscono allo scopo prefigurato dall'obiettivo.

Elenco interventi

Ob.	T.I.	I.	Descrizione
c	A		Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali
			<i>Interventi in immobilizzazioni materiali</i>
c	A	1	<i>acquisizione di hardware per il controllo di gestione e contabilità industriale</i>
c	A	2	<i>acquisizione di hardware (server, repository, ecc.) per lo sviluppo di sistemi di Business Intelligence, Corporate social responsibility, privacy, cyber security</i>
			<i>Interventi in immobilizzazioni immateriali</i>
c	A	3	<i>acquisizione di software per il controllo di gestione e contabilità industriale</i>
c	A	4	<i>acquisizione di software per lo sviluppo di sistemi di Business Intelligence, Corporate social responsibility, privacy, cyber security</i>
c	B		Servizi di consulenza e assistenza tecnica
c	B	1	<i>servizi di consulenza per l'introduzione di sistemi di certificazione e compliance aziendale (responsabilità sociale o etica, 231, privacy, cyber security) che vadano oltre gli obblighi di legge</i>
c	B	2	<i>servizi di consulenza per la realizzazione di studi di fattibilità sulla sostenibilità finanziaria degli investimenti</i>
c	B	3	<i>servizi di consulenza per l'analisi dei sistemi produttivi e commerciali</i>
c	B	4	<i>consulenza per la implementazione e gestione della Business Intelligence aziendale</i>
c	B	5	<i>addetto responsabile degli aspetti relativi alla responsabilità ambientale delle OP/AOP</i>
c	C		Formazione orientamento e scambio di buone pratiche
c	C	1	<i>spese associate all'organizzazione o alla partecipazione ad incontri formativi o divulgativi su tematiche inerenti l'obiettivo</i>

Condizioni specifiche di ammissibilità

In materia di **condizioni specifiche di ammissibilità** degli interventi previsti nell'ambito del presente obiettivo si richiama l'obbligo per i soggetti interessati di non finanziare gli interventi ed i tipi di spesa che non rientrano nell'ambito normativo vigente a livello nazionale.

In relazione alle spese concernenti gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali si specifica che queste spese potranno essere approvate se correlate direttamente al perseguimento, nell'ambito della durata del programma operativo, di obiettivi identificati e dichiarati con riferimento ai quali la proponente dovrà indicare lo stato di avanzamento.

Per l'attività di formazione, compreso l'orientamento e lo scambio di buone pratiche l'obiettivo è quello di fornire le necessarie informazioni concernenti l'adozione di sistemi di contabilità industriale per un controllo continuo dei fattori che concorrono alla creazione del valore con riguardo al miglioramento della competitività a medio e lungo termine nell'ambito della filiera pataticola.

Obiettivo d) ricerca e sviluppo in materia di metodi di produzione sostenibili

Descrizione dell'obiettivo

L'ambito operativo dei "tipi di intervento" individuati per questo obiettivo è di realizzare ricerche, sperimentare e sviluppare nuovi prodotti, metodi di produzione innovativi, sostenibilità dei processi, anche con riferimento al packaging, stoccaggio e trasporto, nonché attivare ricerche e studi sull'andamento del mercato e dei consumi e su nuovi mercati di sbocco, per sfruttare possibili utili occasioni per incrementare la competitività.

Tra le attività di ricerca e sviluppo è compresa la resistenza agli organismi nocivi, nonché alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi; lo sviluppo di pratiche innovative e di tecniche di produzione che diano impulso alla competitività dell'economia e rafforzino gli sviluppi del mercato al fine anche di migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi gli alimenti di alta qualità, sani e nutrienti prodotti in modo sostenibile, e ridurre gli sprechi alimentari.

Un ulteriore ambito di ricerca riguarda la sperimentazione in campo e in laboratorio per la caratterizzazione delle diverse varietà ossia la verifica sperimentale della rispondenza di una data varietà all'utilizzo industriale (contenuto in sostanza secca, tenore di zuccheri riducenti, ecc.) o al migliore utilizzo in cucina (patate da insalata, da gnocchi, da forno, ecc.).

Infatti, al fine di poter introdurre nuove varietà nel paniere dell'offerta, è necessario testare in determinati contesti pedoclimatici le performance produttive degli stessi al fine di realizzare investimenti per l'introduzione di nuove varietà. Pertanto, la sperimentazione in campo risulta fondamentale in questo ambito per non incorrere in investimenti sbagliati. La qualità di un prodotto viene percepita dal consumatore anche in termini di impatto ambientale generato, quindi la misura di questo, insieme alla sperimentazione e sviluppo di metodiche produttive alternative più performanti ambientalmente è oggetto di interesse.

Altresì, nel settore agroalimentare la sola qualità intrinseca dei prodotti non garantisce più la permanenza sul mercato e il giusto livello di competitività. Il bene alimentare deve inglobare un insieme di servizi aggiuntivi che esaltano la tipicizzazione del prodotto, ad un costo sempre più competitivo e compatibile con la capacità di spesa del consumatore. Gli elementi che possono attribuire questi vantaggi competitivi al bene alimentare sono molteplici e variabili per specifico settore di riferimento. Arricchire di contenuti innovativi la propria offerta, così come il singolo prodotto comporta l'attivazione, da parte delle imprese, di una politica di ricerca e sviluppo incentrata sull'elaborazione di progetti.

Per l'effettuazione delle attività in questione, in particolare per nuovi prodotti, metodi di produzione innovativi e sostenibilità dei processi, può rivestire particolare importanza la realizzazione di piani di controllo e monitoraggio dei parametri di interesse su matrici di natura diversa.

Infine, un ulteriore ambito operativo da sviluppare è quello di perseguire la riduzione dei rifiuti nonché l'utilizzo e la gestione ecocompatibili dei sottoprodotti implementando specifiche azioni ed attività di buone pratiche.

Elenco interventi

Ob.	T.I.	I.	Descrizione
d	A		Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali
			<i>Interventi in immobilizzazioni materiali</i>
d	A	1	<i>acquisizione della licenza per l'attività di sperimentazione</i>
d	A	2	<i>spese per l'acquisizione di macchinari finalizzati alla ricerca sperimentale per l'introduzione di imballaggi ecologici</i>
d	A	3	<i>locazione, utilizzo o messa a disposizione dei terreni per la ricerca realizzata attraverso un atto registrato</i>
d	A	4	<i>acquisizione delle macchine, attrezzature ed apparecchiature per le attività di ricerca e sviluppo</i>
d	B		Servizi di consulenza e assistenza tecnica
d	B	1	<i>servizi di consulenza e assistenza tecnica per la progettazione, la realizzazione e il coordinamento, tra i diversi attori del progetto, dell'attività di ricerca e sviluppo</i>
d	B	2	<i>servizi di consulenza per la realizzazione di ricerche e lo sviluppo di nuove tipologie di specie/varietà e prodotti e mercati</i>
d	B	3	<i>Assistenza Tecnica per le attività di ricerca e sperimentazione: tecnico personale delle OP/AOP</i>
d	C		Formazione orientamento e scambio di buone pratiche
d	C	1	<i>spese associate all'organizzazione o alla partecipazione ad incontri formativi o divulgativi dei risultati del progetto di ricerca e sperimentazione</i>
d	D		Altre azioni
d	D	1	<i>Spese specifiche per le produzioni sperimentali</i>
d	D	2	<i>Spese per le attività di ricerca e produzione sperimentale dirette all'introduzione di imballaggi primari e secondari</i>
d	D	3	<i>Altre spese specificatamente connesse all'esecuzione del progetto di ricerca ed alla divulgazione dei risultati ottenuti, sostenute dall'istituzione scientifica e/o dalle OP/AOP che partecipano, direttamente o indirettamente, sia alla fase esecutiva del progetto di ricerca che alla sua divulgazione</i>

Condizioni specifiche di ammissibilità

Le attività di ricerca e sviluppo in materia di metodi di produzione devono essere programmate e realizzate mediante la predisposizione di un "progetto", facilmente identificabile e rintracciabile nella sua realizzazione tecnica e finanziaria.

La predisposizione del progetto ricerca o di sperimentazione deve:

1. prevedere prioritariamente il trasferimento dei risultati già disponibili della ricerca scientifica su processi operativi;

2. presentare forme e metodi di coinvolgimento di soggetti (Enti, Istituzioni di ricerca e altri Organismi), coerenti con quanto definito dal Regolamento (UE) n. 702/2014 e iscritti all'Anagrafe nazionale delle ricerche istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca, idonei ad assicurare le relative professionalità;
3. includere un piano di comunicazione dei risultati ottenuti sia in corso di esecuzione (stato di avanzamento) che al termine dell'attività prevedendo il ricorso a più modalità (come ad esempio demo-day e studi-tour, incontri tecnici in presenza, convegni, articoli divulgativi, video e podcast da divulgare tramite i moderni canali di diffusione (IG, FB, ecc.)

Inoltre, può prevedere la partecipazione di due o più OP/AOP alla realizzazione del progetto.

Per la realizzazione di questa misura le OP/AOP dovranno presentare un progetto da cui si evincono almeno i seguenti elementi:

- finalità ed obiettivi;
- soggetti coinvolti;
- descrizione dei benefici potenziali per le OP e/o l'AOP;
- elenco dettagliato delle attività e livello di coinvolgimento dei soggetti, eventualmente anche in termini di sostegno alle spese;
- timing progettuale;
- piano di comunicazione.

Il progetto, se di durata superiore ad un anno, deve essere articolato per annualità e come tale rendicontato attraverso anche la predisposizione di un cronoprogramma.

L'attività di formazione, compreso l'orientamento e lo scambio di buone pratiche, a titolo indicativo e non esaustivo, riguarda:

- l'azione di ricerca, sperimentazione e lo sviluppo di nuove metodologie di produzione;
- metodi di produzione innovativi anche tramite acquisizioni di conoscenze su fitopatie per attivare ad esempio nuove azioni di difesa.

Obiettivo e) promozione, sviluppo e attuazione di pratiche ambientali

Descrizione dell'obiettivo

La spesa ambientale riguarda più "interventi" di diversa natura. Infatti, questi comprendono investimenti materiali (ad esempio investimenti sugli impianti di irrigazione) e, in altri casi, gli "interventi" riguardano l'agricoltura biologica e integrata o altri impegni che sono simili agli impegni agro-climatico-ambientali nell'ambito del PSR, introducendo anche tecniche agronomiche capaci di rafforzare la sostenibilità ambientale dei processi produttivi a medio lungo termine come la rotazione quadriennale.

Le Regioni e le P.A. possono valutare l'applicazione di premi determinati per analoghe misure agro-climatico ambientali in Regioni limitrofe aventi caratteristiche pedoclimatiche ritenute similari.

L'attività di formazione, compreso l'orientamento e lo scambio di buone pratiche ha l'obiettivo di coinvolgere la platea sociale nel trasferimento delle informazioni afferenti, a titolo indicativo e non esaustivo, le diverse tematiche agro-climatico-ambientali.

Inoltre, sono comprese in quest'ambito operativo "altre azioni" inerenti ai costi specifici ambientali come, ad esempio, i differenziali di costo tra pratiche agronomiche tradizionali e quelle a ridotto impatto ambientale.

In presenza di azioni ambientali che prevedono che una superficie minima venga mantenuta per un certo periodo minimo, detta superficie è quella rinveniente dalla rendicontazione del primo anno di impegno, ovvero quella ammessa. Si evidenzia che, di anno in anno la superficie minima può derivare da parcelle, produttori e colture diverse, purché riconducibili agli impegni da assumere per i corrispondenti interventi da parte dell'OP/AOP. Inoltre, la medesima superficie può essere oggetto di realizzazione di più interventi, in tal caso conterà come se fossero superfici separate.

Elenco interventi

Ob.	T.I.	I.			Descrizione
e	A				Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali
					<i>Interventi in immobilizzazioni materiali</i>
e	A	1			<i>Miglioramento degli impianti di irrigazione</i>
e	A	1	1		<i>Sostituzione di impianti irrigui esistenti con impianti più efficienti ed efficaci, del tipo a goccia o simili (ali gocciolanti a utilità ripetuta)</i>
e	A	1	2		<i>Miglioramento di sistemi di irrigazione esistenti nonché acquisizione di strumentazioni atte a razionalizzare l'uso degli impianti</i>
e	A	1	2	1	<i>Introduzione di contatori atti a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno</i>
e	A	1	2	2	<i>acquisizione di centraline per il monitoraggio dei dati di campo con sensori per la misurazione dell'umidità del terreno</i>
e	A	2			<i>Sistemi per il risparmio e il trattamento dell'acqua</i>

Ob.	T.I.	I.		Descrizione
e	A	2	1	<i>Realizzazione di impianti e strutture per il recupero delle acque piovane ed il loro stoccaggio</i>
e	A	2	2	<i>Realizzazione di impianti e strutture per il trattamento degli effluenti, la prevenzione della stagnazione dell'acqua, nonché di gestione degli scarichi</i>
e	A	2	3	<i>Realizzazione di impianti e strutture per la separazione delle acque di processo e la riduzione delle acque destinate alla depurazione</i>
e	A	2	4	<i>Realizzazione di impianti e strutture per la depurazione delle acque e sistemi per la limitazione delle sostanze inquinanti le acque</i>
e	A	2	5	<i>Realizzazione di impianti e strutture per il riutilizzo delle acque provenienti dai depuratori o da impianti di raffreddamento o dalle pompe a vuoto</i>
e	A	2	6	<i>Sostituzione, trasformazione, miglioramento di impianti esistenti di cui ai punti precedenti</i>
e	A	2	7	<i>Introduzione di sistemi di deionizzazione DDS per l'irrigazione e la fertirrigazione</i>
e	A	2	8	<i>Acquisizione di strumentazioni in grado di ridurre il volume d'acqua nella preparazione delle miscele fitosanitarie</i>
e	A	3		<i>Introduzione di sistemi per la riduzione delle emissioni gassose e delle polveri</i>
e	A	3	1	<i>Realizzazione di impianti in grado di ridurre le emissioni in atmosfera di CO2 e/o di altri inquinanti dell'aria, nonché la sostituzione o trasformazione di quelli già esistenti</i>
e	A	3	2	<i>Realizzazione di impianti in grado di abbattere le polveri (es: cicloni, filtri, ecc.), nonché la sostituzione o la trasformazione di quelli già esistenti</i>
e	A	4		<i>Miglioramento di sistemi di produzione energetica combinata (co-trigenerazione) nonché la sostituzione e/o trasformazione di quelli già esistenti</i>
e	A	5		<i>Realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili nonché la sostituzione e/o trasformazione di quelli già esistenti</i>
e	A	6		<i>Realizzazione di impianti aziendali e/o collettivi per la preparazione e/o la distribuzione di miscele di fitofarmaci e fertilizzanti</i>
e	A	7		<i>Realizzazione di impianti aziendali e/o collettivi di lavaggio delle attrezzature utilizzate per la distribuzione dei fitofarmaci e di sistemi di gestione dei relativi reflui</i>
e	A	8		<i>Realizzazione di centri di compostaggio</i>
e	A	9		<i>Acquisizione di sistemi per l'agricoltura di precisione, di macchine e mezzi tecnici ed altri investimenti che consentono la riduzione dell'impatto ambientale e/o la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici</i>

Ob.	T.I.	I.		Descrizione
e	A	9	1	<i>Introduzione di sistemi di supporto alle decisioni (DSS decision support systems)</i>
e	A	9	2	<i>Acquisizione di macchine ed attrezzature tecnologicamente avanzate utilizzabili nell'ambito dell'agricoltura di precisione</i>
e	A	9	3	<i>Introduzione di sistemi di posizionamento globale (GPS) e di sistemi elettronici (elementi intelligenti) su macchinari ed attrezzature</i>
e	A	9	4	<i>Acquisizione di macchinari ad alimentazione elettrica per utilizzo di magazzino (fresco/trasformato) e per trasporto interno all'OP</i>
e	A	10		<i>Realizzazione di impianti di stoccaggio con tecnologia a risparmio energetico (fresco)</i>
e	A	11		<i>Realizzazione di linee di lavorazione/condizionamento del prodotto con tecnologia a risparmio energetico (fresco)</i>
e	B			Servizi di consulenza e assistenza tecnica
e	B	1		<i>Assistenza tecnica legata allo sviluppo della sostenibilità ambientale della OP/AOP (compresa l'assistenza tecnica agronomica per migliorare o mantenere un elevato livello di protezione dell'ambiente)</i>
e	B	1	1	<i>Servizi di consulenza per l'introduzione della certificazione ambientale</i>
e	B	1	2	<i>Addetto responsabile degli aspetti relativi alla responsabilità ambientale delle OP/AOP (assistenza tecnica ecc.)</i>
e	B	2		<i>Servizi di agricoltura di precisione e digitalizzazione dei macchinari, dei terreni e dei processi produttivi</i>
e	B	3		<i>Spese di prima certificazione per l'introduzione di sistemi conformi a standard internazionali che presentino impegni ambientali (p. es. GlobalGAP-IFA)</i>
e	B	4		<i>Spese per la sottoscrizione ed implementazione di accordi di programma volti al miglioramento dell'ambiente (p. es. gestione rifiuti, miglioramento qualità acque, ecc.)</i>
e	B	5		<i>Spese di Audit esterni per la certificazione (art. 23 (2) regolamento delegato)</i>
e	B	6		<i>Consulenza per le azioni per la prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo e ripristino della biodiversità e della salute degli ecosistemi (rotazione quadriennale)</i>
e	C			Formazione orientamento e scambio di buone pratiche
e	C	1		<i>spese associate all'organizzazione o alla partecipazione ad incontri formativi o divulgativi, e di orientamento (coaching), su tematiche inerenti l'obiettivo</i>
e	D			Altre azioni

Ob.	T.I.	I.			Descrizione
e	D	1			<i>Interventi identici agli impegni agro climatico ambientali o ad impegni di agricoltura biologica, previsti dal Reg. UE 2021/2115 nel quadro del piano strategico nazionale della PAC</i>
e	D	1	1		<i>SRA01 ACA1 – Produzione integrata</i>
e	D	1	2		<i>SRA29 – Produzione biologica</i>
e	D	1	3		<i>SRA11 ACA11 – Infrastrutture verdi</i>
e	D	2			<i>Altri interventi diversi da quelle di cui al punto e.D.1, anche se non legati direttamente o indirettamente ad una particella di terreno</i>
e	D	2	1		<i>Utilizzo di tecniche, prodotti e materiali a ridotto impatto ambientale</i>
e	D	2	1	1	<i>Applicazione di materiale specifico a breve durata e teli biodegradabili per il contenimento delle erbe infestanti e dei patogeni Impiego di teli pacciamanti biodegradabili secondo lo standard UNI EN 17033:2018</i>
e	D	2	1	2	<i>Applicazione di materiale specifico a breve durata e teli biodegradabili secondo lo standard UNI EN 17033:2018 per il contenimento delle erbe infestanti e dei patogeni – Impiego di teli per solarizzazione</i>
e	D	2	1	3	<i>Applicazione di prodotti per lotta biologica (quali feromoni, predatori come insetti, funghi, batteri, virus) e altri prodotti di origine biologica, compresa la cattura massale</i>
e	D	2	1	4	<i>Applicazione di prodotti biostimolanti per una gestione maggiormente ecocompatibile delle colture di cui all'allegato 6 capitolo 4.1 e capitolo 3, punto 6 del medesimo allegato del D.Lgs. 29 aprile 2010, n. 75</i>
e	D	2	2		<i>Utilizzo di varietà resistenti e di tubero seme biologico e non trattato</i>
e	D	2	2	1	<i>Messa a dimora di tubero seme ottenuto da produzione biologica</i>
e	D	2	2	2	<i>Messa a dimora di tubero seme caratterizzato da resistenze genetiche specifiche per avversità biotiche e abiotiche</i>
e	D	2	3		<i>Trasporto combinato</i>
e	D	2	3	1	<i>Trasporto combinato gomma / ferrovia</i>
e	D	2	3	2	<i>Trasporto combinato gomma / nave</i>
e	D	2	3	3	<i>Trasporto combinato gomma / elettrico</i>
e	D	2	4		<i>Gestione eco compatibile del suolo</i>
e	D	2	4	1	<i>Sovescio con piante biocide</i>
e	D	2	4	2	<i>Interramento di prodotti ad effetto biocida</i>
e	D	2	4	3	<i>Impiego di ammendanti compostati</i>

Ob.	T.I.	I.			Descrizione
e	D	2	4	4	<i>Sostituzione totale o parziale del diserbo chimico con lavorazioni meccaniche o con il pirodiserbo o con il diserbo manuale</i>
e	D	2	4	5	<i>Impiego di ammendanti che provengono da impianti di valorizzazione di economia circolare</i>
e	D	2	5		<i>Produzione integrata ed altri sistemi di Qualità Nazionale di Produzione Integrata</i>
e	D	2	6		<i>Impegni di cui all'articolo 69 (1) reg. 2115/2021 Impegni ACA</i>
e	D	2	7		<i>Strategia di produzione integrata volontaria</i>
e	D	2	8		<i>Difesa integrata volontaria con adozione dei disciplinari di produzione integrata regionali</i>

Condizioni specifiche di ammissibilità

Gli interventi finalizzati al risparmio idrico devono soddisfare anche le condizioni e le indicazioni contenute all'art. 11 del regolamento delegato. Sono ammissibili i soli investimenti funzionali al risparmio di acqua. Il sostegno è commisurato ai costi relativi alla realizzazione degli investimenti. Ai fini dell'approvazione dell'intervento, l'OP al momento della presentazione del programma operativo o della sua modifica annuale, deve fornire la prova che l'investimento, nel periodo di ammortamento fiscale, permetterà una riduzione del consumo di acqua rispetto alla situazione preesistente. I risultati attesi sono comprovati da documenti tecnici o attestati da un organismo qualificato e indipendente o da un tecnico esperto in campo agro-ambientale.

Gli investimenti non devono comportare un aumento netto dell'area sottoposta ad irrigazione.

L'ammissibilità degli interventi finalizzati al perseguimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali di cui all'art. 12 del regolamento delegato è subordinata alla fornitura da parte della OP/AOP della prova del contributo positivo atteso al momento della presentazione del programma operativo, della sua modifica annuale o della modifica in corso d'anno e il beneficio atteso dimostrato ex ante tramite specifiche di progetto o altri documenti tecnici che indichino in maniera misurabile i risultati ottenibili mediante l'esecuzione dell'intervento.

Per la definizione della percentuale di risparmio idrico si farà riferimento alla percentuale risparmio risorsa idrica individuata per medesimi investimenti nello Sviluppo Rurale.

Con riguardo agli interventi relativi alla realizzazione di *impianti collettivi per la preparazione e/o la distribuzione di miscele di fitofarmaci e fertilizzanti* nonché per gli *impianti collettivi di lavaggio delle attrezzature utilizzate per la distribuzione dei fitofarmaci e di sistemi di gestione dei relativi reflui* la realizzazione e la gestione dell'impianto deve essere assicurata prioritariamente dalla OP/AOP che, a seconda della tipologia dell'impianto, ne garantisce il corretto funzionamento e il presidio delle operazioni ad opera di personale specializzato.

Tali investimenti possono essere effettuati dalle aziende socie della OP. La OP/AOP, attraverso il proprio ufficio tecnico, esercita comunque un ruolo di indirizzo e di controllo sulla corretta applicazione delle pratiche di difesa, sia nel caso si tratti di difesa integrata obbligatoria che di difesa integrata volontaria e, nel caso di impianti collettivi, deve garantire la corretta gestione degli impianti e il corretto funzionamento e presidio delle operazioni ad opera di personale specializzato.

Con riferimento all'intervento "*Acquisizione di macchinari ad alimentazione elettrica per utilizzo di magazzino (fresco/trasformato) e per trasporto interno all'OP*" si può includere in tale categoria di investimento anche l'acquisizione di macchine elettriche a maggiore efficienza e a più elevata classe energetica in sostituzione di quelle esistenti, anche se già alimentate elettricamente (vedi compressori, condensatori, ecc).

In merito all'intervento "*Applicazione di prodotti biostimolanti per una gestione maggiormente ecocompatibile delle colture*" si specifica che tali prodotti sono definiti dalla regolamentazione comunitaria sui fertilizzanti Reg. (UE) 2019/1009 nel seguente modo: "*Biostimolante delle piante è qualunque prodotto che stimola i processi nutrizionali delle piante indipendentemente dal suo tenore di nutrienti, con l'unica finalità di migliorare una o più delle seguenti caratteristiche della pianta o della rizosfera della pianta:*

- a) *efficienza dell'uso dei nutrienti;*
- b) *tolleranza allo stress abiotico;*
- c) *caratteristiche qualitative;*
- d) *disponibilità di nutrienti confinati nel suolo o nella rizosfera*".

I prodotti biostimolanti possono essere microbici o non microbici. Con il D.Lgs. 29 aprile 2010, n. 75 in materia di riordino e revisione della disciplina sui fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88 il MIPAAF ha inserito la sezione "Prodotti ad azione sulla pianta – Biostimolanti" e "ad azione sul suolo". Le proprietà biostimolanti sono dichiarabili per i prodotti elencati al capitolo 4.1 dell'allegato 6 e al capitolo 3, punto 6 del medesimo allegato al citato decreto legislativo ed alle successive sue modifiche e integrazioni. La spesa è ammissibile solo se sostenuta attraverso l'utilizzo di un formulato riconosciuto dal Ministero.

Relativamente all'intervento "*Utilizzo di varietà resistenti e di tubero seme biologico e non trattato*" si chiarisce che il tubero seme biologico ha già nell'etichettatura emessa dall'ente certificatore - ovvero un soggetto terzo riconosciuto dalla propria PA - la definizione *Organic*;

il tubero seme *non trattato* che è impiegato, previa deroga, nel sistema di produzione biologico ha nella propria etichettatura la definizione "*non trattato*";

Infine, per le varietà con resistenze biotiche ed abiotiche tra le quali possono rientrare anche le altre categorie - esiste un registro varietale dove è possibile verificare tali aspetti.

Ogni lotto di tubero seme commercializzato prevede un codice unico detto passaporto fitosanitario dove sono contenute tutte queste informazioni ed è possibile tracciare il lotto. Pertanto, l'esibizione del passaporto fitosanitario relativo al tubero seme utilizzato e la corrispondenza tra quanto ivi riportato e quanto dichiarato costituiranno condizioni specifiche di ammissibilità della spesa.

Le OP/AOP possono inserire nei propri programmi operativi le azioni ambientali, inclusa l'agricoltura biologica e la produzione integrata, a condizione che:

- a) venga evitato il doppio finanziamento;
- b) azioni identiche non siano state previste nel PSR sul territorio in cui ricade l'azienda interessata;
- c) sia prevista la compensazione di impegni diversi da quelli presi in carico dai corrispondenti interventi attivati dal PSR. In deroga a quanto disposto, gli interventi identici a quelli agro-climatico-ambientali finanziati dal PSR, qualora consentito dalle Regioni e Province autonome, possono essere finanziate anche con l'intervento settoriale "patate" a condizione che la Regione e l'Organismo pagatore competenti siano in grado di garantire, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, attraverso l'uso di un sistema informatico, la coerenza, la

complementarietà e la loro non sovrapposizione, scongiurando il rischio di doppio finanziamento, sia nelle fasi di istruttoria che in quella di pagamento e di controllo ex-post. I premi per gli impegni assunti sono calcolati in modo da evitare la presenza di sovra compensazione rispetto a quanto previsto nell'ambito dei pagamenti diretti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente. Le azioni ambientali che prevedono un impegno di durata pluriennale, sono portate a conclusione nell'ambito del regime di aiuti inizialmente scelto. Il PSR potrà prevedere appropriati criteri di priorità di accesso per i produttori soci delle OP che partecipano alle misure agro-ambientali del PSR.

Le azioni ambientali identiche a impegni agro-climatico-ambientali o a impegni connessi all'agricoltura biologica che godono di un sostegno nell'ambito di un programma di sviluppo rurale hanno la stessa durata di tali impegni. Se la durata dell'azione supera la durata del programma operativo iniziale, l'azione è proseguita nell'ambito di un programma operativo successivo.

Le disposizioni indicate nei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI), sono quelle approvate dalle Regioni e Province autonome territorialmente competenti, o per i quali i gruppi specialistici del Comitato di produzione integrata, istituito con DM 2722 del 17 aprile 2008, abbiano verificato la conformità alle Linee guida nazionali di produzione integrata.

La superficie inizialmente impegnata dalla OP/AOP non può diminuire per tutta la durata dell'azione. Al fine della verifica del rispetto dei disciplinari di produzione integrata, l'OP/AOP dovrà essere autorizzata ad accedere ai fascicoli aziendali dei produttori aderenti all'azione, che dovranno riportare il piano colturale aggiornato e redatto per specie coltivata. L'impegno è valido solo se supportato da un certificato comprovante l'effettiva applicazione del Disciplinare di Produzione Integrata rilasciato da un organismo accreditato/riconosciuto allo scopo. I produttori devono utilizzare attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari che sono state sottoposte a controllo funzionale presso centri prova autorizzati ed a regolazione e taratura strumentale.

L'intervento non è attivabile su superfici impegnate a "Produzione biologica".

L'intervento "*Produzione integrata ed altri Sistemi di Qualità Nazionale di Produzione Integrata*" è un impegno valido solo se supportato da un certificato comprovante l'effettiva applicazione del Disciplinare di Produzione Integrata rilasciato da un organismo accreditato e/o riconosciuto allo scopo, come anche attraverso la certificazione in uso per il Sistema di qualità nazionale della produzione integrata (SQNPI).

Il sistema di qualità nazionale per la produzione integrata (SQNPI) è uno strumento fondamentale per la valorizzazione delle produzioni ottenute attraverso il metodo della produzione integrata, che si sta ormai sempre più affermando come sistema nazionale di produzione sostenibile garantito, nelle sue regole produttive, dall'autorità pubblica; i programmi operativi definiscono quindi una specifica strategia volta ad assicurare la più ampia diffusione di tale sistema di qualità e ad agevolarne l'adesione da parte dei produttori.

Con riguardo all'intervento *Difesa integrata con adozione dei disciplinari di produzione integrata regionali*, tenuto conto che questi metodi di produzione possono per talune colture incontrare effettive difficoltà ad essere attuati nell'ambito dei programmi operativi, le OP/AOP, possono comunque contribuire al miglioramento della performance ambientale nel comparto patatocolo, con l'adozione di tecniche ecocompatibili specifiche di coltivazione, attuate sulla coltura dalle aziende dei soci e su superfici non impegnate nell'applicazione della produzione integrata e della produzione biologica. Gli impegni previsti superano quelli stabiliti per la difesa integrata basati sui principi di cui all'allegato III della Direttiva 2009/128/CE sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

I produttori che aderiscono all'intervento applicano su una superficie opportunamente identificata, coltivata a patata e non impegnata nell'intervento "produzione integrata" o nell'intervento "produzione biologica", le disposizioni tecniche di difesa ("Difesa e diserbo delle colture") indicate nei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI), approvati dalle Regioni e Province autonome territorialmente competenti o, ove tali disciplinari non siano presenti, indicate nelle Linee guida nazionali di produzione integrata.

L'azione dovrà avere la durata minima di 3 annualità consecutive del programma operativo. Qualora il ciclo colturale sia a cavallo di due anni, l'annualità di riferimento è quella in cui il ciclo colturale si completa.

La superficie inizialmente impegnata dalla OP non può diminuire per tutta la durata dell'azione. I produttori devono utilizzare attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari che sono state sottoposte a controllo funzionale presso centri prova autorizzati ed a regolazione e taratura strumentale.

L'azione non è attivabile su superfici impegnate a "Produzione integrata" o "Produzione biologica".

In relazione ad alcuni degli interventi riepilogati alla voce "*Utilizzo di tecniche, prodotti e materiali a ridotto impatto ambientale*" si stabilisce che le spese correlate all'uso di materiali coprenti per la pacciamatura sono ammissibili a condizione sia documentato che il materiale utilizzato è bio-degradabile secondo lo standard internazionale UNI EN 17033:2018.

Con riferimento al *Sistema di certificazione della sostenibilità ortofrutticola* di cui al decreto dipartimentale del MIPAAF 0438987 del 16/09/2021, si evidenzia che le modalità di adesione, controllo e verifica delle aziende aderenti al Sistema di certificazione sono quelle già in uso per il Sistema di qualità nazionale della produzione integrata (SQNPI), come previsto dall'articolo 2 - commi 3), 4) e 5) della legge 3 febbraio 2011, n. 4 e dal relativo decreto ministeriale di applicazione 8 maggio 2014, n. 4890.

Come indicato nel richiamato decreto dipartimentale il sistema di monitoraggio è strutturato in modo da ricavare le informazioni, in quanto pertinenti, necessarie ad alimentare gli indicatori di monitoraggio previsti dal Piano strategico nazionale della Politica agricola comune per il periodo 2023-2027 e dalla rete di informazione contabile agricola di cui al regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009.

Le aziende che dimostrano la propria conformità alle disposizioni del "disciplinare" in regime SQNPI, possono ottenere un apposito certificato di Sostenibilità della Filiera Ortofrutticola, che gli consente di utilizzare il Marchio SQNPI sul prodotto certificato. La rispondenza del processo produttivo ai requisiti del disciplinare deve essere attestato a mezzo di un certificato di conformità rilasciato da un organismo di controllo riconosciuto e incaricato di effettuare le verifiche.

Il supporto a dette attività deve essere necessariamente gestito direttamente dalle OP attraverso la creazione di un apposito servizio di assistenza tecnica che preveda l'impiego di figure specialistiche in possesso del certificato di abilitazione alla consulenza del Piano di azione nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei pesticidi ed in grado di gestire le produzioni, durante tutte le fasi di coltivazione e di lavorazione, e permettere la loro collocazione nel circuito commerciale.

Le spese relative all'assistenza tecnica sono ammissibili al sostegno se sostenute in relazione alla preparazione, all'attuazione o al monitoraggio di uno specifico intervento finanziato secondo le tabelle di correlazione riportate al capitolo VII del presente allegato. Le spese di che trattasi sono riconosciute nella misura stabilita dall'applicazione dei parametri di costo definiti all'articolo 23 del regolamento delegato.

Obiettivo f) contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi

Descrizione dell'obiettivo e condizioni specifiche di ammissibilità

Le condizioni specifiche di ammissibilità degli interventi previsti nell'ambito del presente obiettivo riguardano gli investimenti, di diversa natura quali ad esempio sistemi per la riduzione delle emissioni gassose, sistemi produzione energetica combinata, produzione di energia da fonti rinnovabili, centri compostaggio.

Sistemi per l'agricoltura di precisione, di macchine e mezzi tecnici ed altri investimenti a livello dell'azienda agricola che consentono la riduzione dell'impatto ambientale e/o la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici come in particolare i sistemi di irrigazione e gli impianti a difesa delle colture a fronte dell'intensificazione di eventi ed avversità sempre più estremi quali ad esempio la siccità ed altri fenomeni climatici di elevata intensità.

L'attività di formazione, compreso l'orientamento e lo scambio di buone pratiche ha l'obiettivo di coinvolgere la platea sociale nel trasferimento delle informazioni afferenti, a titolo indicativo e non esaustivo, le diverse tematiche legate alle forme di produzione sostenibili quali ad esempio l'agricoltura biologica ed integrata e gli altri impegni che sono simili agli impegni agro-climatici ed ambientali, l'attuazione di azioni finalizzate alla mitigazione dei cambiamenti climatici che comportano la riduzione delle emissioni di gas clima-alteranti e/o inquinanti in atmosfera (eg. CO₂).

In presenza di azioni ambientali che prevedono che una superficie minima venga mantenuta per un certo periodo minimo, detta superficie è quella rinveniente dalla rendicontazione del primo anno di impegno, ovvero quella ammessa. Si evidenzia che, di anno in anno la superficie minima può derivare da parcelle, produttori e colture diverse, purché riconducibili agli impegni da assumere per i corrispondenti interventi da parte dell'OP/AOP. Inoltre, la medesima superficie può essere oggetto di realizzazione di più interventi, in tal caso conterà come se fossero superfici separate.

Elenco interventi

Ob.	T.I.	I.			Descrizione
f	A				Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali
					<i>Interventi in immobilizzazioni materiali</i>
f	A	1			<i>Miglioramento degli impianti di irrigazione</i>
f	A	1	1		<i>Sostituzione di impianti irrigui esistenti con impianti più efficienti ed efficaci, del tipo a goccia o simili (ali gocciolanti a utilità ripetuta)</i>
f	A	1	2		<i>Miglioramento di sistemi di irrigazione esistenti nonché acquisizione di strumentazioni atte a razionalizzare l'uso degli impianti</i>
f	A	1	3		<i>Introduzione di contatori atti a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno</i>
f	A	2			<i>Sistemi per il risparmio e il trattamento dell'acqua</i>

Ob.	T.I.	I.		Descrizione
f	A	2	1	<i>Realizzazione di impianti e strutture per il recupero delle acque piovane ed il loro stoccaggio</i>
f	A	2	2	<i>Realizzazione di impianti e strutture per il trattamento degli effluenti, la prevenzione della stagnazione dell'acqua, nonché di gestione degli scarichi</i>
f	A	2	3	<i>Realizzazione di impianti e strutture per la separazione delle acque di processo e la riduzione delle acque destinate alla depurazione</i>
f	A	2	4	<i>Realizzazione di impianti e strutture per la depurazione delle acque e sistemi per la limitazione delle sostanze inquinanti le acque</i>
f	A	2	5	<i>Realizzazione di impianti e strutture per il riutilizzo delle acque provenienti dai depuratori o da impianti di raffreddamento o dalle pompe a vuoto</i>
f	A	2	6	<i>Sostituzione, trasformazione, miglioramento di impianti esistenti di cui ai punti precedenti</i>
f	A	2	7	<i>Introduzione di sistemi di deionizzazione DDS per l'irrigazione e la fertirrigazione</i>
f	A	2	8	<i>Acquisizione di strumentazioni in grado di ridurre il volume d'acqua nella preparazione delle miscele fitosanitarie</i>
f	A	3		<i>Introduzione di sistemi per la riduzione delle emissioni gassose e delle polveri</i>
f	A	3	1	<i>Realizzazione di impianti in grado di ridurre le emissioni in atmosfera di CO2 e/o di altri inquinanti dell'aria, nonché la sostituzione o trasformazione di quelli già esistenti</i>
f	A	3	2	<i>Realizzazione di impianti in grado di abbattere le polveri (es: cicloni, filtri, ecc.), nonché la sostituzione o la trasformazione di quelli già esistenti</i>
f	A	4		<i>Miglioramento di sistemi di produzione energetica combinata (co-trigenerazione) nonché la sostituzione e/o trasformazione di quelli già esistenti</i>
f	A	5		<i>Realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili nonché la sostituzione e/o trasformazione di quelli già esistenti</i>
f	A	6		<i>Realizzazione di impianti collettivi per la preparazione e/o la distribuzione di miscele di fitofarmaci e fertilizzanti</i>
f	A	7		<i>Realizzazione di impianti collettivi di lavaggio delle attrezzature utilizzate per la distribuzione dei fitofarmaci e di sistemi di gestione dei relativi reflui</i>
f	A	8		<i>Realizzazione di centri di compostaggio</i>
f	A	9		<i>Acquisizione di sistemi per l'agricoltura di precisione, di macchine e mezzi tecnici ed altri investimenti che consentono la</i>

Ob.	T.I.	I.		Descrizione
				<i>riduzione dell'impatto ambientale e/o la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici</i>
f	A	9	1	<i>Introduzione di sistemi di supporto alle decisioni (DSS decision support systems)</i>
f	A	9	2	<i>Acquisizioni di macchine ed attrezzature tecnologicamente avanzate utilizzabili nell'ambito dell'agricoltura di precisione</i>
f	A	9	3	<i>Introduzione di sistemi di posizionamento globale (GPS) e di sistemi elettronici (elementi intelligenti) su macchinari ed attrezzature</i>
f	A	9	4	<i>Acquisizioni di macchinari ad alimentazione elettrica per utilizzo di magazzino (fresco/trasformato) e per trasporto interno all'OP</i>
f	A	10		<i>Realizzazione di impianti di stoccaggio con tecnologia a risparmio energetico (fresco)</i>
f	A	11		<i>Realizzazione di linee di lavorazione/condizionamento del prodotto con tecnologia a risparmio energetico (fresco)</i>
f	B			Servizi di consulenza e assistenza tecnica
f	B	1		<i>Assistenza tecnica legata allo sviluppo della sostenibilità ambientale della OP/AOP</i>
f	B	1	1	<i>Servizi di consulenza per l'introduzione della certificazione ambientale</i>
f	B	1	2	<i>Addetto responsabile degli aspetti relativi alla responsabilità ambientale delle OP/AOP</i>
f	B	2		<i>Servizi di agricoltura di precisione e digitalizzazione dei macchinari, dei terreni e dei processi produttivi</i>
f	B	3		<i>Spese di prima certificazione per l'introduzione di sistemi conformi a standard internazionali che presentino impegni ambientali (p. es. GlobalGAP-IFA)</i>
f	B	4		<i>Spese per la sottoscrizione di accordi di programma volti al miglioramento dell'ambiente (p. es. gestione rifiuti, miglioramento qualità acque, ecc.)</i>
f	B	5		<i>Spese di Audit esterni per la certificazione (art. 23 (2) regolamento delegato)</i>
f	C			Formazione orientamento e scambio di buone pratiche
f	C	1		<i>spese associate all'organizzazione o alla partecipazione ad incontri formativi o divulgativi, e di orientamento (coaching), su tematiche inerenti l'obiettivo</i>
f	D			Altre azioni
f	D	1		<i>Interventi identici agli impegni agro climatico ambientali o ad impegni di agricoltura biologica, previsti dal Reg. UE 2021/2115 nel quadro del piano strategico nazionale della PAC</i>

Ob.	T.I.	I.			Descrizione
f	D	1	1		<i>SRA01 ACA1 - Produzione integrata</i>
f	D	1	1		<i>SRA01 ACA1 - Produzione integrata</i>
f	D	1	2		<i>SRA29 - Produzione biologica</i>
f	D	1	3		<i>SRA11 ACA11 - Infrastrutture verdi</i>
f	D	2			<i>Altri interventi diversi da quelle di cui al punto e.D.1, anche se non legati direttamente o indirettamente ad una particella di terreno</i>
f	D	2	1		<i>Utilizzo di tecniche, prodotti e materiali a ridotto impatto ambientale</i>
f	D	2	1		<i>Utilizzo di tecniche, prodotti e materiali a ridotto impatto ambientale</i>
f	D	2	1	1	<i>Applicazione di materiale specifico a breve durata e teli biodegradabili per il contenimento delle erbe infestanti e dei patogeni Impiego di teli pacciamanti biodegradabili secondo lo standard UNI EN 17033:2018</i>
f	D	2	1	2	<i>Applicazione di materiale specifico a breve durata e teli biodegradabili secondo lo standard UNI EN 17033:2018 per il contenimento delle erbe infestanti e dei patogeni - Impiego di teli per solarizzazione</i>
f	D	2	1	3	<i>Applicazione di prodotti per lotta biologica (quali feromoni, predatori come insetti, funghi, batteri, virus) e altri prodotti di origine biologica, compresa la cattura massale</i>
f	D	2	1	4	<i>Applicazione di prodotti biostimolanti per una gestione maggiormente ecocompatibile delle colture di cui all'allegato 6 capitolo 4.1 e capitolo 3, punto 6 del medesimo allegato del D.Lgs. 29 aprile 2010, n. 75</i>
f	D	2	2		<i>Utilizzo di varietà resistenti e di tubero seme biologico e non trattato</i>
f	D	2	2	1	<i>Messa a dimora di tubero seme ottenuto da produzione biologica</i>
f	D	2	2	2	<i>Messa a dimora di tubero seme caratterizzato da resistenze genetiche specifiche per avversità biotiche e abiotiche</i>
f	D	2	3		<i>Trasporto combinato</i>
f	D	2	3	1	<i>Trasporto combinato gomma / ferrovia</i>
f	D	2	3	2	<i>Trasporto combinato gomma / nave</i>
f	D	2	3	3	<i>Trasporto combinato gomma / elettrico</i>
f	D	2	4		<i>Gestione eco compatibile del suolo</i>
f	D	2	4	1	<i>Sovescio con piante biocide</i>
f	D	2	4	2	<i>Interramento di prodotti ad effetto biocida</i>

Ob.	T.I.	I.			Descrizione
f	D	2	4	3	<i>Impiego di ammendanti compostati</i>
f	D	2	4	4	<i>Sostituzione totale o parziale del diserbo chimico con lavorazioni meccaniche o con il diserbo manuale di talune colture orticole in pieno campo</i>
f	D	2	4	5	<i>Impiego di ammendanti che provengono da impianti di valorizzazione di economia circolare</i>
f	D	2	5		<i>Produzione integrata ed altri sistemi di Qualità Nazionale di Produzione Integrata</i>
f	D	2	6		<i>Impegni di cui all'articolo 69 (1) reg. 2115/2021 Impegni ACA</i>
f	D	2	7		<i>Strategia di produzione integrata volontaria</i>
f	D	2	8		<i>Difesa integrata volontaria con adozione dei disciplinari di produzione integrata regionali</i>
f	D	2	9		<i>Manutenzione della S.A.U. finalizzata alla conservazione del suolo per mitigare gli effetti delle calamità naturali (ad es.: pulizia della rete scolante, livellamento delle superfici, eliminazione dei potenziali ostacoli al deflusso delle acque, ecc.)</i>

Condizioni specifiche di ammissibilità

Si adottano le medesime condizioni esposte in relazione all'obiettivo e).

Obiettivo g) incremento del valore commerciale e della qualità dei prodotti

Descrizione dell'obiettivo

Attraverso il condizionamento del prodotto e la sua trasformazione, si intende valorizzare la materia prima conferita dai soci delle organizzazioni offrendo un prodotto nel quale sono stati inglobati servizi richiesti dai consumatori. Inoltre, monitorando e regolando opportunamente i flussi, si intende ottenere un calo dei costi unitari di produzione incrementando di fatto la competitività sul mercato.

In questo ambito sono sovvenzionabili interventi finalizzati alla creazione o all'adeguamento di strutture logistiche, nonché l'acquisizione, il miglioramento e l'allestimento di punti vendita dell'OP, anche attraverso l'implementazione di piattaforme per l'e-commerce.

Gli "interventi" da programmare si muovono nell'ottica di acquisizioni di nuove funzioni lungo la filiera, innovazione dei processi di gestione del prodotto e dei rapporti con i clienti. Per poter portare a compimento la finalità dell'obiettivo sono funzionali l'organizzazione e la razionalizzazione delle attività di coordinamento nella fase di concentrazione dell'offerta, con la progettazione e razionalizzazione delle fasi della filiera produttiva ed il perseguimento di strategie di gruppo.

Quanto indicato non può prescindere dal monitoraggio della gestione dei flussi delle merci, nonché l'implementazione di sistemi di tracciabilità e certificazione della produzione e del controllo della qualità.

Infine, l'applicazione di tecniche specifiche per il miglioramento della qualità, con particolare riferimento alle fasi di stoccaggio, insieme al soddisfacimento di disciplinari relativi a prodotti di qualità riconosciuta contribuisce al perseguimento dell'obiettivo in questione. Il supporto di tecnici di marketing e l'apertura di uffici commerciali all'estero (Paesi UE) sono fondamentali per incentivare quel processo di internazionalizzazione delle organizzazioni per un Paese come l'Italia vocato all'export.

Elenco interventi

Ob.	T.I.	I.	Descrizione
g	A		Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali
			<i>Interventi in immobilizzazioni materiali</i>
g	A	1	<i>acquisizione , costruzione o miglioramento di magazzini di lavorazione e, trasformazione e confezionamento</i>
g	A	2	<i>acquisizione o miglioramento di impianti di lavorazione, trasformazione e confezionamento</i>
g	A	3	<i>Realizzazione o miglioramento di piattaforme logistiche</i>
g	A	4	<i>realizzazione o miglioramento e/o allestimento di punti vendita dell'OP</i>
g	A	5	<i>acquisizione di terreni non edificati per la costruzione di magazzini di lavorazione e trasformazione;</i>
g	A	6	<i>acquisto di accessori per allestire un mezzo al trasporto frigorifero o in atmosfera controllata;</i>

Ob.	T.I.	I.		Descrizione
gg	A	7		<i>acquisizione di hardware per il monitoraggio delle fasi di commercializzazione, anche ai fini della tracciabilità/rintracciabilità dei prodotti, per le vendite online, per la gestione dei flussi di magazzino</i>
gg	A	8		<i>acquisizione di spazi allestiti, anche con proprie attrezzature, presso le strutture della distribuzione organizzata o del canale Ho.Re.Ca, destinati esclusivamente alla promozione, valorizzazione e vendita del prodotto dell'OP/AOP</i>
gg	A	9		<i>acquisizione di uffici commerciali anche in altri Paesi UE</i>
gg	A	10		<i>macchinari ed attrezzature per misurare la qualità intrinseca ed organolettica del prodotto prima della commercializzazione</i>
				Interventi in immobilizzazioni immateriali
gg	A	11		<i>acquisto di azioni e/o acquisizione di capitale societario finalizzati al conseguimento degli obiettivi del programma operativo;</i>
gg	A	12		<i>acquisizione di software per il monitoraggio delle fasi di commercializzazione, anche ai fini della tracciabilità/rintracciabilità dei prodotti, per la gestione dei flussi di magazzino, per le vendite online</i>
gg	A	13		<i>acquisizione di marchi commerciali da parte ed a uso esclusivo dell'OP/AOP</i>
gg	B			Servizi di consulenza e assistenza tecnica
gg	B	1		<i>assistenza tecnica per il miglioramento delle condizioni di commercializzazione;</i>
gg	B	1	1	<i>addetto commerciale qualificato della OP/AOP</i>
gg	B	1	2	<i>Tecnico (addetto) di marketing dell'OP/AOP</i>
gg	B	1	3	<i>addetto dell'OP/AOP alle forme di e-commerce ed a forme innovative di commercializzazione</i>
gg	B	1	4	<i>addetti commerciali dell'OP/AOP nel quadro di una progettualità comune di sviluppo commerciale di diverse OP</i>
gg	B	6		<i>servizi di consulenza per la realizzazione di marchi commerciali dell'OP/AOP</i>
gg	B	7		<i>servizi di consulenza per l'introduzione di sistemi certificati di qualità</i>
gg	B	8		<i>Assistenza tecnica per mantenere ed elevare il livello di qualità dei prodotti</i>
gg	C			Formazione orientamento e scambio di buone pratiche
gg	C	1		<i>Spese correlate all'organizzazione o alla partecipazione ad incontri formativi o divulgativi sulle tematiche inerenti all'obiettivo</i>
gg	D			Altre azioni
gg	D	1		<i>Registrazione di marchi commerciali dell'OP/AOP</i>

Ob.	T.I.	I.	Descrizione
g	D	2	<i>Spese specifiche per miglioramento della qualità per mezzo dell'innovazione nella tecnica di trattamento del prodotto anche di stoccaggio e/o conservazione;</i>
g	D	5	<i>Spese specifiche per il controllo del rispetto della normativa fitosanitaria e dei tenori massimi di taluni contaminanti indicati nel Reg. (CE) n. 1881/2006 della Commissione e s.s.m.i.;</i>
g	D	6	<i>Spese di prima certificazione per l'introduzione di sistemi di qualità, standard commerciali compresi</i>
g	E		Attuazione dei regimi di qualità dell'Unione e nazionali
g	F		Attuazione di sistemi di tracciabilità e certificazione in particolare per quanto riguarda il controllo della qualità dei prodotti venduti ai consumatori finali

Condizioni specifiche di ammissibilità

Su ciascuna delle strutture e attrezzature oggetto del finanziamento dovrà essere applicata una specifica targhetta o altro elemento contenente il riferimento alla fonte di finanziamento (es: acquistato/realizzato con il contributo della UE Reg. 2022/126).

L'attività di formazione, compreso l'orientamento e lo scambio di buone pratiche ha l'obiettivo di fornire – a titolo indicativo e non esaustivo - le necessarie informazioni che riguardano le diverse fasi della filiera pataticola con particolare riguardo alla sua valorizzazione ed alla conseguente commercializzazione mediante l'incentivazione del processo di internalizzazione.

Le spese relative all'assistenza tecnica sono ammissibili al sostegno se sostenute in relazione alla preparazione, all'attuazione o al monitoraggio di uno specifico intervento finanziario e sono riconosciute nella misura stabilita dall'applicazione dei parametri di costo definiti all'articolo 23 del regolamento delegato.

Obiettivo h) promozione e commercializzazione dei prodotti

Descrizione dell'obiettivo

L'ambito operativo in cui ricadono i "tipi di intervento" è volto ad incentivare le attività di promozione e comunicazione dei prodotti freschi o trasformati. In quest'ottica è fondamentale proporre politiche di marchio per rendere il prodotto maggiormente riconoscibile sul mercato da parte del consumatore, anche elevando il carattere distintivo di talune produzioni di qualità regolamentate (DOP, IGP, produzione biologica).

Allo scopo di favorire le occasioni di visibilità e l'instaurarsi di nuovi rapporti commerciali è opportuno permettere la partecipazione a fiere di settore, attività di incoming, l'organizzazione di eventi di promozione e comunicazione e favorire campagne promozionali sui media. Inoltre, si possono realizzare investimenti per dotarsi di attrezzature da usare in eventi fieristici e simili, materiale promozionale, gadget e la realizzazione di siti web ed applicativi.

Elenco interventi

Ob.	T.I.	I.	Descrizione
h	A		Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali
			<i>Interventi in immobilizzazioni immateriali</i>
h	A	1	<i>realizzazione di applicazioni web e siti web della OP, AOP</i>
h	B		Servizi di consulenza e assistenza tecnica
h	B	1	<i>servizi di consulenza per la progettazione e la realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione</i>
h	B	2	<i>servizi di consulenza per la progettazione e la realizzazione di spazi fieristici, eventi ed iniziative di promozione e di comunicazione</i>
h	B	3	<i>servizi di consulenza per la progettazione e realizzazione di applicazioni web e di siti web dell'OP</i>
h	B	4	<i>consulenza per lo sviluppo del canale GDO e di canali alternativi</i>
h	G		Promozione, comunicazione e commercializzazione
h	G	1	<i>utilizzo di spazi per campagne promozionali e di comunicazione riguardanti i marchi di fabbrica/commercio/di qualità di OP/AOP</i>
h	G	2	<i>locazione ed allestimento degli spazi per la partecipazione a fiere ed eventi o per iniziative di promozione e comunicazione;</i>
h	G	3	<i>sponsorizzazioni di eventi utili a promuovere la commercializzazione ed il consumo di patate ed il marchio delle OP partecipanti all'iniziativa (comprese le sponsorizzazioni di attività sportive)</i>
h	G	4	<i>realizzazione di materiale comunicativo e promozionale</i>
h	G	5	<i>organizzazione di attività di "incoming"</i>

Obiettivo j) prevenzioni delle crisi e gestione dei rischi

Descrizione dell'obiettivo

Considerata la vulnerabilità del settore, spesso colpito da problematiche di diversa natura e tra queste rivestono particolare rilevanza quelle climatiche e mercantili, al fine di poter prevenire e fronteggiare crisi è auspicabile assicurare un set più ampio possibile di interventi da poter attivare da parte delle OP/AOP.

Elenco interventi

Ob.	T.I.	I.	Descrizione
j	A		Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali che rendano più efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato, anche per il magazzinaggio collettivo
j	A	1	<i>locazione di strutture per il magazzinaggio dei prodotti</i>
j	A	1	<i>noleggio/locazione di celle di frigoconservazione</i>
j	H		Creazione, costituzione e ricostituzione di fondi di mutualizzazione: sostegno per le spese amministrative, di costituzione finanziamento e rifinanziamento dei fondi di mutualizzazione
j	J		Ritiro dal mercato ai fini della distribuzione gratuita, inclusa, se necessario, la trasformazione volta ad agevolare tale ritiro
j	J	1	<i>distribuzione gratuita a opere di beneficenza o enti caritativi</i>
j	J	2	<i>distribuzione gratuita a opere di beneficenza o enti caritativi previa trasformazione del prodotto</i>
j	M		Assicurazione del raccolto e della produzione; polizze assicurative per le perdite commerciali delle OP, polizze mono e multirischio
j	N		Fornitura di servizi di orientamento ad altre organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori anche transnazionali, ai gruppi di produttori, ai produttori
j	P		Azioni di comunicazione volte a sensibilizzare e informare i consumatori

Condizioni specifiche di ammissibilità

Gli investimenti in materia di “*Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali che rendano più efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato, anche per il magazzinaggio collettivo*” sono strettamente funzionali a superare lo stato di crisi e pertanto sono da considerare transitori e eccezionali. Il concetto di eccezionalità deve essere supportato da una relazione di analisi del contesto economico produttivo che dimostri lo stato di necessità dichiarato con dati parametrici oggettivi. La realizzazione di strutture per il condizionamento, la conservazione e lo stoccaggio dei prodotti è infatti prerogativa della parte ordinaria del programma operativo. Per entrambi gli interventi previsti realizzabili esclusivamente in fase di modifica del Programma Operativo Annuale, l’OP/AOP interessata che intende effettuare tali investimenti nell’ambito

della misura sulla prevenzione delle crisi gestione dei rischi, può utilizzare la locazione o il noleggio se debitamente giustificati, trattandosi di una misura emergenziale a seguito di uno stato di crisi. In questo caso non è necessaria la presentazione della perizia asseverata al fine di giustificare la convenienza economica del noleggio/locazione rispetto all'acquisto in quanto quest'ultima tipologia di acquisizione non è prevista in tale intervento ma in fase di rendicontazione deve essere riscontrabile, attraverso idonea documentazione comprovante l'utilizzo dell'investimento effettuato.

Riguardo ai ritiri dal mercato, sono finanziabili i ritiri dal mercato nella misura massima consentita dall'articolo 50 comma 7 lettera d) del regolamento di base. Detti ritiri possono essere realizzati esclusivamente per distribuzione gratuita a opere di beneficenza o enti caritativi, ai sensi dell'articolo 47 comma 2 lettera f) del regolamento di base. Rappresentando questa la destinazione prevalente dovrebbero essere messi in campo idonei strumenti per agevolare la collaborazione tra organizzazioni di produttori e Enti destinatari.

Nei periodi di massima disponibilità di prodotto eccedentario, gli Enti caritativi dovrebbero avere la possibilità di far trasformare parte del prodotto ricevuto, per poi distribuirlo nei periodi successivi come prodotto trasformato.

Al fine di aumentare l'efficacia della misura dovrebbero essere incentivate o facilitate attività coordinate tra le OP, a livello di AOP, per la gestione della misura.

In relazione all'intervento "*Assicurazione del raccolto e della produzione*", è finanziabile l'intervento relativo alle polizze assicurative stipulate dalle OP o dai soci, finalizzate alla parziale copertura delle perdite commerciali che l'OP subisce in conseguenza di calamità naturali, avversità atmosferiche, fisiopatie e infestazioni parassitarie.

Per la fornitura di servizi di orientamento ad altre organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori, associazioni di produttori o singoli produttori - nel quadro delle misure di prevenzione e gestione delle crisi, a norma, dell'articolo 47 comma 1 lettera c) del regolamento di base possono essere finanziate le spese connesse all'orientamento (coaching), in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 del regolamento delegato.

La formazione e lo scambio di buone pratiche sono interventi già previsti in altri obiettivi e, pertanto, non si ravvisa la necessità di riproporla nel contesto della prevenzione delle crisi e della gestione dei rischi.

Obiettivo k) miglioramento delle condizioni di impiego e garanzia della conformità agli obblighi dei datori di lavoro nonché alle prescrizioni in materia di salute e sicurezza

Descrizione dell'obiettivo

L'ambito operativo in cui rientrano i "tipi di interventi" è quello di favorire investimenti per migliorare le condizioni operative degli ambienti di lavoro in termini di maggiore sicurezza e salute, nonché avvalersi di servizi di consulenza ed assistenza tecnica adeguati a sviluppare miglioramenti in tale ambito. Completano il profilo operativo le attività di formazione e scambio di buone pratiche nella materia indicata.

Elenco interventi

Ob.	T.I.	I.		Descrizione
k	A			Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali
				<i>Interventi in immobilizzazioni materiali</i>
k	A	1		<i>realizzazione e/o acquisizione di investimenti materiali finalizzati al raggiungimento di questo obiettivo in conformità alle direttive 89/391/EEC, 2009/104/EC e (EU) 2019/1152</i>
k	A	1	1	<i>acquisizione di esoscheletri per la riduzione del sovraccarico biomeccanico da lavoro</i>
				<i>Interventi in immobilizzazioni immateriali</i>
k	A	2		<i>realizzazione e/o acquisizione di investimenti immateriali finalizzati al raggiungimento di questo obiettivo in conformità alle direttive 89/391/EEC, 2009/104/EC e (EU) 2019/1152</i>
k	B			Servizi di consulenza e assistenza tecnica
k	B	1		<i>servizi di consulenza sulle tematiche inerenti all'obiettivo</i>
k	C			Formazione e scambio di buone pratiche
k	C	1		<i>spese correlate all'organizzazione o alla partecipazione ad incontri formativi o divulgativi sulle tematiche inerenti all'obiettivo</i>

Condizioni specifiche di ammissibilità

Sono ammissibili le sole azioni/operazioni/investimenti che vanno oltre gli obblighi di legge in materia. In altre parole, non sono finanziabili le attività strumentali ad ottenere la conformità ad un obbligo di legge già esistente.

L'attività di formazione e lo scambio di buone pratiche ha l'obiettivo di favorire, tra l'altro il miglioramento delle condizioni operative degli ambienti di lavoro (maggiore sicurezza e salute) e l'individuazione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.

oooo

Infine, relativamente ai costi del personale di cui all'articolo 23 del regolamento delegato (UE) 2022/126, specificatamente all'intervento di assistenza tecnica e alle diverse figure del personale che prestano tale assistenza in relazione alla realizzazione/esecuzione di taluni specifici interventi finanziati, si precisa che l'argomento sarà trattato in maniera più completa ed esaustiva in una circolare di prossima predisposizione.